



G1

VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO

INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI

Controdeduzioni alle osservazioni

AUTORITA' PROPONENTE

Servizio Urbanistica:

Arch. Francesco Caporaso

Arch. Silvia Balli

Arch. Antonella Perretta

Arch. Monica Del Sarto

Geom. Giuseppe Santoro

Ing. Mario Addamiano

AUTORITA' COMPETENTE

Servizio Governo del territorio del Comune di Prato

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Pamela Bracciotti

GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

Lorenza Ghiandai

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Gardone Associati

dicembre 2015

INDICE

CONTRIBUTO della Regione Toscana, Direzione Generale Urbanistica e politiche abitative Settori "Pianificazione del territorio" e "Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio" PG 128055 del 07/09/2015	pag. 3
OSSERVAZIONE di Bessi Maurizio PG n. 117956 del 10/08/2015	pag. 5
OSSERVAZIONE di Andrea Di Filippo PG 120332 del 17/08/2015	pag. 7
OSSERVAZIONE di Andrea Di Filippo PG 120333 del 17/08/2015	pag. 16
OSSERVAZIONE di Sara Pescioni PG 122043 del 20/08/2015	pag. 26
OSSERVAZIONE di Sara Pescioni PG 122046 del 20/08/2015	pag. 36
OSSERVAZIONI di Roberta Chiodi PG 122830 del 24/08/2015, Nada Frullini PG 127660 del 07/09/2015, David Weisz PG 127665 del 07/09/2015	pag. 45
OSSERVAZIONE di Sergio Benvenuti, Fiorella Ciardi, Pier Giorgio Puggelli, Comitato Ambientale di Casale PG 127271 del 04/09/2015	pag. 55
OSSERVAZIONE di Roberto Querci legale rappresentante della società Qquadro PG 127637 del 07/09/2015	pag. 69
OSSERVAZIONE di Sergio Querci PG 127634 del 07/09/2015	pag. 71
OSSERVAZIONE di Andrea Di Filippo PG 120330 del 17/08/2015	pag. 72
OSSERVAZIONE di Sara Pescioni PG 122048 del 20/08/2015	pag. 77
OSSERVAZIONE di Caterina Gestri PG 1276411 del 07/09/2015	pag. 82
OSSERVAZIONE di Comitato Ambientale di Casale PG 107321 del 20/07/2015	pag. 85
OSSERVAZIONE all'avviso di avvio del procedimento per apposizione vincolo preordinato all'esproprio di Querci Sergio PG 93835 del 24/06/2015	pag. 87



**VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI
INERTI NON PERICOLOSI**

**ADOTTATA CON DCC n. 33 del 25/06/2015
pubblicata su BURT n. 27 del 08/07/2015**

CONTRIBUTO PRESENTATO con P.G. n. 128055 del 07-09-2015

Da: Regione Toscana, Direzione Generale Urbanistica e politiche abitative:

- Settore Pianificazione del territorio
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

	Sintesi del contributo	Controdeduzione tecnica
1	<p>La Direzione Generale Urbanistica e Politiche Abitative della Regione Toscana, con nota pervenuta il 07.09.2015 P.G. 128055, nello spirito di collaborazione dell'art. 53 L.R. 65/2014, invia il contributo tecnico dei propri Settori Pianificazione del Territorio e Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio. I Settori dopo una sintetica descrizione della variante ed aver ricordato le direttive, le prescrizioni e le salvaguardie del PIT regionale, richiamano i precedenti contributi forniti sull'argomento, per concludere:</p> <p>a) il Settore Pianificazione del Territorio, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la richiesta di ulteriori approfondimenti e verifiche sull'opportunità di classificare Zona Omogenea "B", l'area a sud del fosso Ficarello; - l'invito ad inserire nelle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico, la specifica disciplina attuativa dell'ambito della variante, finalizzata a garantire la compatibilità degli interventi con le prescrizioni, le direttive e le salvaguardie del PIT per la definizione del Parco della Piana e del PIT con valenza di Piano Paesaggistico; <p>b) il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la condizione dell'inserimento nelle NTA 	<p>Qualsiasi intervento da attuare sul territorio regionale, deve garantire il recepimento ed il rispetto della disciplina urbanistica al momento vigente in ambito regionale, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali.</p> <p>Nello specifico la variante (n. 33 del 25.06.2015) è stata sottoposta a verifica ambientale strategica (VAS) poiché, nelle conferenze di servizio che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Intesa Preliminare dell'Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituissero il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a valutazione di impatto ambientale (VIA). L'art. 73 della L.R. 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III" (valutazione di impatto ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l'approvazione del piano attuativo con il progetto dell'impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola.</p> <p>Nel Rapporto Ambientale, al Cap. 10 "PRESCRIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI E ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO - Sistema Paesaggio" sono già riportate le condizioni relative alle salvaguardie del Parco della Piana richiamate dal Settore Pianificazione del territorio.</p> <p>Riguardo alle prescrizioni del PIT Paesaggistico relative ai vincoli presenti nell'area, essendo il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non Tecnica redatti in base al PIT adottato, verranno aggiornati con i contenuti del PIT approvato con DCRT 37/2015 e pubblicato sul BURT n. 28 del 20-05-2015.</p> <p>Inoltre le condizioni alle trasformazioni per il Sistema Paesaggio</p>

	<p>del R.U. di una scheda che raccolga le indicazioni di mitigazione degli impatti ambientali indicati nella VAS;</p> <p>- l'ulteriore condizione che <i>“le opere di mitigazione visiva non costituiscano un continuum, ... ma si configurino come un alternarsi di elementi vegetazionali e altimetrici di raccordo con il sistema agrario della pianura coltivata”</i>.</p>	<p>verranno implementate con le prescrizioni specifiche del Settore Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio per l'intervento in questione.</p> <p>Sugli elaborati grafici del regolamento urbanistico verrà apposto specifica sigla che rimandi alla delibera che ratifica l'accordo di pianificazione.</p> <p>Relativamente alla classificazione delle zone omogenee ex-DM 1444/68, a seguito di una verifica effettuata si condividono le perplessità del Settore regionale e si apporta la modifica richiesta all'elaborato del Regolamento Urbanistico Tav “Zone Territoriali Omogenee e Centro abitato” classificando come zona “E” l'area in questione.</p>
--	--	---

Considerazioni conclusive :

Per quanto esposto nella risposta al contributo l'osservazione è parzialmente accolta.

Prato, 9-11-2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Francesco Caporaso

.....



**VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI
INERTI NON PERICOLOSI**

**ADOTTATA CON DCC n. 33 del 25/06/2015
pubblicata su BURT n. 27 del 08/07/2015**

CONTRODEDUZIONI TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE PRESENTATA con P.G. n. 117956 del 10/08/2015

Da: ing. Bessi Maurizio, residente in via B. Ciari 48 a Prato

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1	<p>L'osservante, residente in un edificio che il Rapporto Ambientale inserisce tra i "ricettori sensibili", ha attentamente analizzato la documentazione costitutiva della variante e dopo aver evidenziato gli aspetti che ritiene critici, esprime le proprie considerazioni e pone alcune domande, soffermandosi in particolare sugli elaborati A0 Intesa Preliminare; A1 Certificazione del Responsabile del Procedimento; A2 Relazione del Garante dell'Informazione; B1 Relazione Urbanistica; D4 Zone Territoriali Omogenee; F1 Rapporto Ambientale; F5 Sintesi non tecnica.</p> <p>Riassumendo, nelle sue considerazioni evidenzia i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Comune di Prato è dotato di Piano Strutturale impugnato, che potrebbe risultare non valido; - la strumentazione urbanistica comunale non prevede aree espressamente dedicate alla funzione introdotta dalla variante; - il documento di VAS non è stato redatto per l'area individuata; - il confronto con la cittadinanza è stato insufficiente ed inadeguato; - l'individuazione dell'area è avvenuta in modo abnorme (su area con pericolosità idraulica P.I. 4 - molto elevata) e si presenta errata e illegittima; - non è dato sapere come sia stato possibile ridurre la pericolosità idraulica; - porzione dell'area interferisce con l'allocatione del cantiere operativo per la terza corsia dell'Autostrada (Campo Base CB01) e la consistenza dell'area sembra insufficiente per le due funzioni; <p>Inoltre pone una serie di quesiti:</p>	<p>La variante osservata è il risultato di una lunga e complessa attività valutativa, condivisa e concertata tra gli Enti territoriali interessati, in attuazione e per le finalità di un Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 03.10.2013 con Prefettura e Provincia di Prato e della successiva Intesa Preliminare all'Accordo di Pianificazione sottoscritta in data 27 gennaio 2015, con Regione Toscana e Provincia di Prato.</p> <p>L'area individuata è stata ritenuta, dagli Enti dell'Intesa Preliminare, la più idonea, confacente e con meno criticità per soddisfare gli impegni assunti in funzione delle strategie di pianificazione territoriale e delle valutazioni sul paesaggio e sull'ambiente.</p> <p>Le procedure seguite per l'individuazione e la valutazione dell'area e per raggiungere la conformità urbanistica della stessa, rispettano puntualmente le diverse disposizioni di legge, con particolare riferimento ai principi di trasparenza e partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - come si può scegliere un'area a pericolosità idraulica P.I.4; - perché l'area a est del Ficarello è urbana e quella ad ovest è prevalentemente agricola; - perché non c'è corrispondenza fra gli atti che individuano il centro abitato; - come può espropriarsi un'area destinata al cantiere per la terza corsia dell'Autostrada; - la Regione ha già espresso parere favorevole alla terza corsia; - nell'attuazione tramite piano attuativo è possibile effettuare la perequazione e la compensazione; - quali sono stati i dati di riferimento per i battenti idraulici; - con quale criterio è stata scelta l'area visti gli interventi propedeutici alla realizzazione dell'intervento da eseguire; - quali sono le minori criticità rilevati sulla viabilità di accesso all'area rispetto alle iniziali aspettative considerato che l'accesso all'area appare irrealizzabile ed improponibile. 	
--	--	--

L'osservante conclude con la richiesta di riconsiderare le determinazioni assunte dal C.C. ed eliminare la previsione, a suo parere errata e illegittima, di nuova edificazione di impianti di trattamento rifiuti inerti.

Considerazioni conclusive:

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

Prato, 21-10-2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Francesco Caporaso

.....

**VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE
PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI**

**ADOTTATA CON DCC n. 33 del 25/06/2015
pubblicata su BURT n. 27 del 08/07/2015**

CONTRODEDUZIONI TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE

PRESENTATA con PG 120332 del 17/08/2015, tramite PEC

Da: sig. Andrea Di Filippo, nato a Prato il 19/04/1964.

L'osservazione è suddivisa in due famiglie di questioni inerenti la prima al metodo scelto per la formazione dell'atto e l'altra rispetto al merito in cui esso consiste.

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1	Osservazioni riguardo al METODO per la formazione dell'atto	
1.1	Rispetto al metodo si ritiene che non sia stato rispettato il DLgs 33/13 in merito alla Trasparenza degli atti amministrativi. Infatti citando l'art. 39 del decreto si ritiene che prima del procedimento di approvazione dell'atto amministrativo fosse necessario darne adeguata informazione alla cittadinanza pubblicando anche allegati tecnici e gli schemi di provvedimento. Invece si contesta che tale documentazione è stata resa nota soltanto dopo la "approvazione" dell'atto del 25/06/2015. Tale mancanza si ritiene un presupposto alla legittimità dell'atto stesso.	Come ricorda lo stesso osservante l'art. 39 del DLgs 33/13 dispone che, ai fini della trasparenza nella formazione degli atti di governo del territorio, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. Al comma 4 precisa che "restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale." Il Comune di Prato, prima ancora dell'adozione della variante ha dato atto sul proprio sito ufficiale della necessità di individuare un'area da destinare ad impianti per il trattamento di rifiuti inerti non pericolosi. In seguito, come prevede anche la legislazione regionale, ha pubblicato la delibera di adozione, oggetto della presente osservazione, con i relativi allegati tecnici e quelli che illustrano gli esiti della valutazione ambientale. Allo stesso modo, nei termini e le modalità indicate dalla legislazione regionale, pubblicherà l'eventuale delibera di approvazione che darà efficacia al provvedimento.
1.2	L'osservante non ritiene sia stata effettuata correttamente la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli art. 22 e 23 della LR 10/10, escludendo un interlocutore importante come la Soprintendenza dei Beni Paesaggistici e Ambientali. Il fatto che si sia assunta come fase preliminare quella che prevedeva la sola area di via delle Lame, si ritiene abbia	Per la variante in parola (frutto di un Accordo con Prefettura e Provincia di Prato), al fine di meglio valutarne gli effetti sul territorio, l'ambiente e la salute dei cittadini, è stato ritenuto opportuno procedere comunque alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo la procedura indicata dall'art. 23 (senza la necessità di coinvolgere l'art. 22) della L.R. 10/10. È stato pertanto redatto il "documento preliminare" riferito ad un'area di via delle Lame, contenente "le indicazioni

	<p>causato la carenza di un parere preliminare della Soprintendenza. Infatti, a detta dell'osservante, anche se la Soprintendenza ha poi rilasciato un parere in fase di VAS, essa ha potuto solamente rilevare la presenza dei vincoli ex art. 136 e 142 del Codice del Paesaggio. Si contesta dunque che non sia stato seguito il giusto procedimento previsto in materia di Valutazione Ambientale Strategica.</p>	<p>necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione".</p> <p>La Conferenza dei Servizi, convocata tra i soggetti competenti in materia ambientale per definire i contenuti del Rapporto Ambientale, ha rilevato alcune problematiche sull'area indicata dal documento preliminare (via delle Lame), ed ha ritenuto opportuno, come espressamente richiesto dall'art. 24 della stessa L.R. 10/10, che il Rapporto Ambientale individuasse, descrivesse e valutasse "le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23".</p> <p>L'ulteriore valutazione, effettuata sulla base dei possibili significativi effetti prodotti dalla struttura e con il concorso e le conoscenze degli altri soggetti competenti in materia ambientale, ha portato ad individuare come più idoneo l'ambito territoriale oggetto della variante adottata. A tale individuazione ha giustamente partecipato la competente Soprintendenza, senza mai rilevare condizioni ostative, come testimoniano pareri espressi nelle varie fasi del procedimento.</p>
1.3	<p>L'Osservante sospetta che il C.C. "non abbia ravvisato la presenza" dell'Autostrada ai margini dell'area in variante e di conseguenza non ha acquisito il parere "al riguardo dell'interesse tutelato dall'Anas e Autostrade per l'Italia". La variante, nella individuazione dell'area da destinare alla nuova previsione, non ha tenuto conto dell'art. 26 che vieta nuove costruzioni entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada.</p>	<p>Le società Anas e Autostrade per l'Italia, ancorché organismi pubblici ai quali è opportuno ed utile richiedere contributi tecnici, non sono tuttavia soggetti competenti in materia ambientale, né deputati ad intervenire nella pianificazione urbanistica comunale.</p> <p>L'ambito territoriale cui fa riferimento la variante può essere destinato alla nuova previsione, fermo restando che l'attuazione della previsione introdotta deve rispettare obbligatoriamente le disposizioni di legge, compresa la non edificabilità entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada.</p> <p>In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del DPR 327/2001, la società Autostrade per l'Italia, proprietaria di piccole porzioni di terreni interessati dalla variante e dall'imposizione del vincolo espropriativo, è stata opportunamente e preventivamente avvisata dell'Avvio del Procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio conseguente alla variante.</p>
1.4	<p>L'Osservante ritiene inutile ed ultroneo il procedimento di variante, che appare un tentativo di aggirare le regole vigenti e non sottoporre alla rigida Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la realizzazione dell'impianto.</p> <p>Nell'osservazione si ritiene errata la scelta di effettuare un VAS piuttosto che attivare immediatamente una VIA in quanto, secondo l'art. 208 del Dlgs 152/06, l'Autorizzazione Unica produce l'effetto di variante automatica dello strumento urbanistico, senza la necessità di preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ferma la sola disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), al riguardo della quale solo si accenna nel Rapporto Ambientale adottato e che non risulta agli atti nemmeno avviata. Quindi si poteva approvare il progetto, previa VIA senza necessità della variante e quindi della VAS.</p>	<p>Secondo la vigente legislazione i piani e i programmi che costituiscono quadro di riferimento di futuri progetti sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre i progetti di opere sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La prima non esclude la seconda e l'art. 73 della L.R. 10/10 coordina, razionalizza e semplifica le relative procedure.</p> <p>Nel caso specifico l'AC ha attivato la procedura di variante, sottoposta a VAS, perché intende mettere a disposizione degli operatori interessati un'area destinata ad impianti di trattamento rifiuti demandando ad una successiva fase attuativa la redazione di uno specifico piano nel quale dettagliare le caratteristiche degli impianti che in detto sito potranno insediarsi.</p> <p>Sarà dunque soggetto a VIA il progetto definitivo dell'impianto.</p> <p>L'AC non ha un progetto da approvare, non intende realizzare direttamente l'impianto e non ha disponibilità dei suoli. In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall'osservante tale procedura, molto più elaborata, comporta livelli di tutela maggiore, migliori garanzie per</p>

		l'ambiente e soprattutto per la salute dei cittadini, in quanto sono effettuate due valutazioni, una strategica in sede di VAS e l'altra specifica per l'impianto che dovrà insediarsi nella fase attuativa, in sede di VIA.
2	Osservazioni riguardo al MERITO delle scelte	
2.1	<p>L'osservazione riguarda la presunta non conformità col Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati, approvato con DCR 94/14.</p> <p>L'osservante ritiene che la localizzazione proposta non sia conforme al Piano in quanto su di esse ricadono quattro criteri "escludenti", secondo la definizione contenuta nel Piano Regionale.</p> <p>Essi nello specifico sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";</i> ▪ <i>Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della LR 21/12 ... ossia ... aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine...;</i> ▪ <i>Aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, ... inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti...;</i> ▪ <i>Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti.</i> 	<p>Rispetto ai criteri escludenti prevista dall'allegato 4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati si ritiene che tali criteri non siano applicabili all'areale prescelto poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto alle aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel PIT paesaggistico l'art. 18 comma 1 della Disciplina di Piano prevede che "le prescrizioni, le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica,(...) nei piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale". <p>In particolare nella scheda relativa al vincolo D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare, al punto 4.c.3. si riporta "Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda."</p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riguardo alle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine e alle fasce di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, si fa presente che la localizzazione effettuata nella presente variante urbanistica al PS e al RU del Comune di Prato individua soltanto un areale nella quale la destinazione d'uso ammessa è ST1 - servizi tecnologici, ma non dettaglia le componenti puntuali dell'impianto o degli impianti, demandando tale compito ad una successiva fase attuativa nella quale le distanze di rispetto e di inedificabilità assoluta dovranno necessariamente essere rispettate. ▪ Riguardo alle aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti, il comma completo citato recita :<i>"Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi"</i>. <p>Si fa presente che nel caso in esame non ricorre né il primo requisito poiché non esistono centri abitati entro la distanza di 200 metri né il secondo poiché trattasi di impianti di recupero e riciclaggio rifiuti non pericolosi.</p>

2.2	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico art.136 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio.</p> <p>Nell'area oggetto di variante ricade il vincolo da D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare.</p> <p>L'osservante riporta parzialmente alcune prescrizioni contenute nella scheda di vincolo in particolare quella al punto "4.c.3. <i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere....</i>", ritenendo che la contemporanea prescrizione prevista dal Rapporto ambientale della "piantumazione di vegetazione ad alto fusto e la realizzazione di una barriera costituita da un rilevato di terreno (idoneamente piantumato) di altezza idonea alla riduzione della propagazione delle polveri al di fuori dell'area di impianto" al fine di mitigare l'impatto paesaggistico sia in contrasto con il piano paesaggistico. Si ritiene inoltre che visto che le due prescrizioni non sono compatibili non abbia nemmeno senso il riferimento ad una "soluzione progettuale integrata al fine di verificare che non si attuino interferenze con le visuali panoramiche esistenti."</p> <p>Un altro elemento di presunto contrasto con la scheda del vincolo paesaggistico riguarda la prescrizione al punto "4.c.5. <i>Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.</i>" In quanto nel rapporto ambientale si fa riferimento alla realizzazione di un'area operativa da destinarsi a servizi, pesa ed uffici.</p>	<p>L'osservazione assume dei riferimenti non del tutto completi o corretti in quanto nella scheda del vincolo paesaggistico citato, contenuto nel PIT approvato il punto 4.c.3 è il seguente:</p> <p><i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere. Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda.</i>"</p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo. Si fa dunque riferimento alle citate "soluzioni integrate" criticate dall'osservante.</p> <p>A tale proposito non si ravvede contrasto con il punto 4.c.5 citato in quanto la progettazione degli elementi funzionali all'impianto di inerti, comprese dunque le esigue volumetrie necessarie al funzionamento dell'attività difficilmente verrà a costituire un nucleo isolato e verrà realizzata con soluzioni condivise con la regione e la sovrintendenza dei beni paesaggistici.</p>
2.3	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio, in particolare il vincolo di rispetto sui fiumi e corsi d'acqua.</p> <p>L'osservante ritiene che non sia stato rispettato questo vincolo di assoluta inedificabilità di 150mt dal piede dell'argine ed in particolare le prescrizioni che devono essere seguite alla formazione degli Strumenti Urbanistici, contenute all'art. 8 dell'elaborato 8b del PIT: "...non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di ...depositi a cielo aperto di qualunque natura...ma soprattutto ...discariche."</p> <p>Per tale ragione ritiene inutile la generica affermazione riportata nel Rapporto Ambientale, e del tutto assente nella disciplina</p>	<p>Si fa presente che il vincolo di tutela paesaggistica non è un vincolo di assoluta inedificabilità ma appunto esclusivamente un vincolo che detta delle prescrizioni per assicurare la conservazione del valore paesaggistico delle aree individuate dal vincolo.</p> <p>In merito al vincolo di tutela sui corsi d'acqua, l'osservante riporta la prescrizione del PIT contenuta nell'elaborato 8b soltanto in parte, omettendo una porzione significativa della norma. A tale proposito si cita testualmente la disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'art. 8.3 al punto g:</p> <p>"Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs.

	<p>urbanistica adottata, che si riferisce ad una <i>“una soluzione progettuale integrata al fine di verificare che ... sia assicurata la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi...”</i>, perché l'intervento non è consentito “di diritto” dal Piano sovraordinato.</p>	<p>152/06).</p> <p>Si precisa che l'impianto in questione non rientra nelle fattispecie del comma 3 del punto g., in quanto non è né una discarica né un impianto di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del DLgs 152/06). Può rientrare invece nella fattispecie descritta al secondo comma dello stesso punto, nel quale si riporta la prescrizione ad adottare soluzioni che minimizzano l'impatto visivo, proprio per questo in sede di Conferenza dei Servizi e in seguito ai pareri pervenuti dagli Enti preposti alla tutela paesaggistica si è ritenuto necessario prescrivere che la progettazione dell'impianto a soluzione progettuali condivise con gli enti stessi, “integrate” appunto, al fine di individuare soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo stesso.</p>
2.4	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda dell'ambito di paesaggio 6 “Firenze-Prato-Pistoia” del PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce.</p> <p>In particolare si ritiene la variante non adeguata al Piano Regionale in quanto non si dimostra il rispetto della direttiva d'ambito che riguarda i corridoi ecologici, in particolare ci si riferisce all'obiettivo di qualità 1 ovvero <i>“salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti, al fine di garantire il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la saldatura delle aree urbanizzate”</i>.</p> <p>In particolare l'osservante rileva che nella cartografia regionale il sito oggetto di variante è attraversato dal segno grafico che indica “direttrici di connettività ecologica interrotte o critiche”.</p>	<p>Nella cartografia relativa alla Rete Ecologica del PIT Paesaggistico Regionale (Invariante Strutturale: i caratteri ecosistemici del paesaggio) il segno grafico segnalato dall'osservante vuole essere non una localizzazione precisa ma la rappresentazione di un fenomeno di livello territoriale. Inoltre la scala di rappresentazione, in quanto adattamento di una scala 1: 50.000 al formato A3, ha comportato una enfattizzazione della rappresentazione simbolica. Non a caso le stesse direttive citate dall'osservante, al punto 1.3, delegano ai Comuni l'individuazione delle direttrici di connettività ecologica da mantenere o ricostruire alla scala comunale di pianificazione.</p> <p>Si fa presente che già il Piano Strutturale individua nell'elaborato Es.3c l'ambito caratterizzato (invariante strutturale complessa) “struttura agroambientale” che risponde agli orientamenti di salvaguardia dettati dal Piano Paesaggistico Regionale e di cui la variante non modifica la perimetrazione.</p> <p>Nel Rapporto Ambientale inoltre tra le misure di mitigazione sono indicate le modalità per la realizzazione di un perimetro verde che garantisca la continuità con gli elementi di connessione presenti nei terreni contermini proprio per la finalità di salvaguardare e potenziare la rete ecologica.</p>
2.5	<p>L'osservazione riguarda la pericolosità idraulica del sito. L'osservante contesta la scelta del sito in quanto anche se classificato con un pericolosità PI3 e PI2 dal PAI vigente, per la stessa area valevano classi di pericolosità più alta sia nel PAI precedente che nello Studio Idraulico allegato al Piano Strutturale.</p> <p>Viene criticata la mancata applicazione del “principio di precauzione”, secondo il quale fra le opzioni possibili deve essere scelta quella che offre la maggiore sicurezza.</p> <p>L'assunzione della pericolosità idraulica del PAI aggiornato al dicembre 2014 in quanto atto più recente piuttosto che delle pericolosità elaborate nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale, viene considerato “privo di logica” in quanto a parere dell'osservante il valore di un contributo scientifico alla soluzione di un problema deve essere fondato</p>	<p>La prima parte del Rapporto Ambientale dettaglia esaurientemente le condizioni di pericolosità soprattutto rispetto allo studio idraulico del Comune di Prato, in particolare riferito alla quantificazione dei volumi da compensare.</p> <p>Tuttavia nel corso delle consultazioni ed a seguito dei pareri pervenuti, l'Autorità di Bacino comunicava di aver rimodulato le classi di pericolosità ed i relativi battenti in ragione del nuovo studio approvato che indicava quote di battenti e pericolosità assai differenti da quelle originariamente prese in considerazione.</p> <p>Dovendo necessariamente conformarsi a tale disposizione, visto che l'AdB rappresenta un Ente sovraordinato competente in materia idraulica, le valutazioni circa la fattibilità idraulica dell'ipotesi di variante al Regolamento Urbanistico sono state condotte con riferimento ai risultati dello studio elaborato per la redazione delle carte di pericolosità del PAI 2014.</p> <p>In ogni caso per qualsiasi attività si dovesse insediare in tali aree dovranno essere predisposti studi dettagliati per</p>

	<p>sul valore delle elaborazioni prodotte e non nel loro succedersi nel tempo: nel caso in questione infatti si confronta un modello avente carattere generale, realizzato per un intero bacino fluviale ed esteso a più province, contro quello specificatamente prodotto solo per il contesto pratese.</p>	<p>dimensionare in maniera appropriata, gli interventi di mitigazione del rischio presenti nell'area.</p>
2.6	<p>L'osservazione riguarda la mancanza delle prescrizioni previste dal Rapporto Ambientale all'interno della normativa urbanistica sia del Piano Strutturale che del Regolamento Urbanistico ma se ne fa esclusivamente un rimando per il successivo Piano Attuativo.</p>	<p>La variante in oggetto è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) poiché, nelle Conferenze di Servizi che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Intesa Preliminare dell'Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituissero il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). L'art. 73 della L.R. 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III" (Valutazione di Impatto Ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l'approvazione del Piano Attuativo con il progetto dell'impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali.</p>
2.7	<p>L'osservazione riguarda la necessità di dotare il territorio comunale di un impianto di trattamento inerti come riportato nell'Intesa Preliminare. L'intesa stipulata infatti stabilisce che sia approvata "...una variante ... ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento di rifiuti inerti.., affinché gli operatori economici attualmente presenti sul territorio comunale possano trovare definitiva allocazione". L'osservante, riferendosi al permesso temporaneo per una nota ditta, ritiene che non sussista il presupposto della "presenza sul territorio", in quanto tale ditta non opera esclusivamente sul territorio pratese ma per i cantieri nel tratto Autostrada A1 Milano/Napoli oppure per i lavori della tranvia della Linea 2 di Firenze. Si ritiene dunque che, se infatti si dovesse autorizzare detta ditta o altre che svolgono simili lavori non localizzati nel territorio comunale, i cittadini pratesi ed in particolare quelli delle frazioni di Galciana e Casale si troverebbero a pagare il conto dei rifiuti, prodotti invece dalla diversa e più ampia area metropolitana fiorentina e verrebbero meno i presupposti stessi della Intesa Preliminare.</p>	<p>La variante si è resa necessaria a seguito della firma di un protocollo di intesa tra Prefettura, Provincia di Prato, Comune di Prato, per assicurare i livelli occupazionali nel settore industriale relativo al trattamento degli inerti nel Comune di Prato. Emersa dunque la necessità dell'individuazione di aree idonee per impianto di trattamento rifiuti inerti sono state attivate le procedure tecnico amministrative necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.</p>

<p>2.8</p>	<p>L'osservante riporta alcuni estratti del Rapporto Ambientale che trattano di aspetti ambientali presenti nelle aree oggetto di variante e ne sottolinea le criticità, in particolare riguardo a:</p> <p>1. acque sotterranee: caratterizzata da una permeabilità medio bassa, che limita la circolazione idrica sotterranea alla fascia di alterazione superficiale, il cui acquifero principale è stato individuato ad una piezometrica compresa tra 37 m e 40 m slm, (quando il suolo giace mediamente a 40.20 ml - ndr); area a disponibilità idrica inferiore alla capacità di ricarica; la risorsa idrica sotterranea presenta anomalie positive di cromo e zinco e contaminata da tetracloroetilene.</p> <p>2. suolo e al sottosuolo: è interessata da fenomeni di subsidenza, dovuti ad uno sfruttamento intensivo della falda superficiale.</p> <p>3. aria: caratterizzata dalla presenza di numerosi ricettori, di cui molti di tipo residenziale, dai quali è necessario mantenere una distanza di cautela dall'attività prevista, che causa emissioni inquinanti del tipo polveri PM10, nel non lieve "range" tra 453 g/h e 908 g/h, anche considerando gli effetti di possibili mitigazioni.</p> <p>4. acustica : situata in una zona classificata dal Piano vigente in materia come di classe IV (ad intensa attività umana), interessata peraltro da 50 recettori sensibili ed alla cui adiacenza, in direzione nord-est, si registrano livelli rumorosi notevolmente alti, poiché è presente una zona industriale, dove sono localizzate attività rumorose, mentre a sud la rumorosità rilevata è medio/alta per la vicinanza con l'Autostrada e la SP6.</p> <p>5. flora e fauna: ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia, dove si ritrovano appostamenti fissi ed un'area di addestramento cani, denominata "Bonechi" motivo per cui la prima sezione del rapporto ambientale definisce l'area scelta come la meno idonea.</p>	<p>1 – 2. Come illustrato nel Rapporto Ambientale e nella relazione geologica di fattibilità di supporto alla variante in oggetto, da un punto di vista idrogeologico siamo di fronte ad una copertura superficiale poco permeabile, causata dalle problematiche di ristagno prolungato e difficoltà di drenaggio diffusamente presenti nell'areale considerato. Inoltre l'area presenta un orizzonte sabbioso limoso, ad una profondità di circa 4 metri dal p.c., sede di una falda superficiale in condizioni semiconfinare, dotata di limitata produttività. Tali condizioni del sito, pur richiedendo necessari ed opportuni approfondimenti investigativi e di monitoraggio preventivi, non manifestano palesi incongruenze con la localizzazione della variante. Inoltre i vincoli e le prescrizioni alle trasformazioni formulate richiedono interventi di rialzo del p.c. per porre in sicurezza idraulica il futuro insediamento aumentando pertanto il franco rispetto alla massima escursione della piezometrica, l'impermeabilizzazione di tutte le superfici operative dove si prevede transito e stazionamento dei mezzi d'opera e dei cumuli etc. Tali precauzioni progettuali potranno subire ulteriori condizionamenti in ragione degli esiti delle indagini e dei monitoraggi prescritti in fase di redazione del Piano Attuativo.</p> <p>3. Sulla trattazione della qualità dell'aria si rimanda al successivo punto 2.5</p> <p>4. Nel Rapporto Ambientale si richiama la coerenza della previsione urbanistica con il PCCA poiché l'insediamento di una siffatta attività non comporta la modifica della classificazione acustica dell'area che rientra in classe IV in cui sono validi i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto concerne il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione (differenziali e non) che non devono essere superati in nessuno dei recettori (sensibili e non) presenti nei dintorni dell'area oggetto di variante, si rimanda a quanto prescritto sul tema nel Rapporto Ambientale. Si fa presente che in sede di VIA verrà redatto il documento di valutazione di impatto acustico, che effettuando una valutazione comparativa tra lo scenario in assenza ed in presenza dell'impianto, avrà il compito di dimostrare il rispetto dei valori limite e del criterio differenziale, tenendo conto delle mitigazioni eventualmente necessarie e della rumorosità di fondo presente nell'area.</p> <p>5. Contrariamente a quanto affermato dall'osservante la matrice presente nella VAS definisce valori ponderati di idoneità sui vari criteri analizzati e non valori di esclusione. Nella scelta degli indicatori relativi alle Risorse Naturali presenti nel PFV è stata scelta la presenza dell'area di protezione migratoria per la sue finalità di conservazione e protezione delle specie animali che ne garantiscano il mantenimento.</p>
------------	--	---

2.9	<p>L'osservante si riferisce alle criticità dell'area rispetto al traffico ed alla accessibilità del sito.</p> <p>In particolare rileva che per il Rapporto Ambientale il traffico veicolare attualmente gravante su sito in oggetto è un flusso medio-alto che sarebbe notevolmente peggiorato dall'inserimento di una attività di smaltimento inerti per l'alto numero di mezzi in costante passaggio che tale attività comporterebbe.</p> <p>Ritiene che la dotazione infrastrutturale dell'area sia già sottodimensionata per i flussi esistenti e che l'accessibilità al sito, limitata ed unidirezionale (esclusivamente da ovest) siano motivi tali da rendere irragionevole la scelta dello stesso.</p>	<p>La strada Viale Leonardo da Vinci è classificata come "strada di scorrimento extraurbana", pertanto idonea al traffico di mezzi pesanti.</p> <p>All'interno del Rapporto Ambientale è stata analizzata la possibile interferenza dell'impianto con il fattore traffico per le diverse aree di valutazione, tra cui quella oggetto di variante analizzando: la compatibilità con il Piano Urbano della Mobilità Comunale, la presenza di potenziali recettori entro una fascia di 150 m dalle strade dove presumibilmente transiteranno i mezzi in ingresso ed uscita all'impianto, l'idoneità o meno della viabilità esistente al traffico di mezzi pesanti, il tipo di accesso esistente o da realizzare/adequare all'area prescelta.</p> <p>Tali aspetti hanno pertanto consentito di formulare rigorose prescrizioni alle successive fasi di studio e progettazione necessari per un corretto dimensionamento dell'attività e dei flussi di traffico indotti da tali insediamenti.</p>
2.10	<p>L'osservante ritiene il Rapporto Ambientale carente di una conoscenza reale dello stato attuale dell'ambiente del contesto in esame.</p> <p>A suffragio di questa affermazione rileva che non sono valutate l'incidenza di materiale potenzialmente pericoloso presente tra i rifiuti inerti, effetto cumulativo degli impatti, provocati dalle infrastrutture di smaltimento e recupero, già presenti tra le due Province interessate, in un contesto caratterizzato dalla presenza delle due viabilità di notevole importanza come l'Autostrada A11 e la Declassata.</p> <p>Si critica inoltre l'assenza di una valutazione dei possibili impatti significativi sulla salute umana e si ritiene la valutazione sullo stato attuale dell'Aria, dell'Acqua, del Suolo e del Sottosuolo, basata solo su fonti archivistiche.</p>	<p>La variante in oggetto ha come fattispecie insediativa prevista, attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.</p> <p>Secondo la Direttiva 1999/31/CE per rifiuti inerti si intendono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche".</p> <p>Le modalità di gestione dell'attività di recupero di tali rifiuti sono codificate e riconducibili sostanzialmente ad una selezione con separazione della frazione inerte dal materiale estraneo ed una successiva triturazione e vagliatura per la composizione dei cumuli di materia prima seconda, a frazioni granulometriche differenziate.</p> <p>La normativa e le procedure autorizzative sono chiare ed impongono rigidi controlli sull'accettabilità dei materiali, sulla separazione e cernita, sullo stoccaggio provvisorio protetto dei materiali estranei, sulle verifiche analitiche da condursi sui materiali in arrivo e presenti.</p> <p>Su tali aspetti ed in relazione al livello di approfondimento che la variante richiede, il RA ha fornito esaustive argomentazioni e prescrizioni.</p> <p>Gli effetti cumulati dei potenziali impatti dovranno essere opportunamente sviluppati nelle successive fasi progettuali.</p> <p>Per quanto attiene il livello di approfondimento dei dati ambientali per comporre un adeguato quadro di riferimento sullo stato attuale del territorio, si richiama quanto contenuto nel comma 2 dell'art.24 della LR 10/2010:</p> <p><i>"Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA)."</i></p>

2.11	<p>A parere dell'osservante il Rapporto Ambientale e i dati che sono in possesso delle Amministrazioni che lo hanno adottato non permettono di raggiungere il preciso dovere del Primo Cittadino e del Consiglio che lo controlla, di tutelare la salute degli abitanti che li hanno eletti.</p> <p>Riporta a tale proposito i dati relativi ai limiti emissivi assunti a riferimento nel Rapporto ambientale e li confronta con quelli di un impianto di smaltimento rifiuti inerti presente sul territorio pratese, rilevando che il range di emissioni imposto di 453 g/h – 908 g/h è facilmente raggiungibile.</p>	<p>Nel RA non si afferma che il range 453 g/h – 908 g/h sia l'intervallo di emissioni consentito per un impianto insediabile in tale area.</p> <p>Al contrario tale riferimento, avendo valutato che potrebbe essere il possibile intervallo di emissione, sulla base di dati di letteratura compatibili, serve come parametro per escludere a priori, la localizzazione delle sorgenti emissive a distanze inferiori od uguali a 150 m dai recettori.</p> <p>In merito il Rapporto Ambientale ha cautelativamente prescritto per le successive fasi attuative, una valutazione modellistica di dispersione in atmosfera, coerentemente con quanto stabilito dalle linee guida ARPAT, per la valutazione delle emissioni da attività che prevedono manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti.</p> <p>In tale sede verrà condotto lo studio della dinamica dei fenomeni diffusivi, in modo da riprodurre, nelle condizioni meteorologiche tipiche dell'area, lo stato di dispersione delle sostanze inquinanti emesse dall'impianto oggetto di studio. In questo modo, sulla base di dati di progetto in condizioni sia ordinarie che estreme, ed utilizzando dati di orografia, uso del suolo e dati meteorologici sito specifici, sarà possibile valutare nelle peggiori condizioni l'impatto sull'areale circostante l'impianto (compresi Galciana, Vergaio e Casale) e nello specifico sui recettori sensibili. Il modello diffusionale dovrà dimostrare che in nessun punto dell'areale considerato dovranno essere superati i limiti normativi previsti da DLgs 155/2010 e ssmmii, avendo cura di valutare preventivamente, attraverso campagne di monitoraggio ex ante (anche queste prescritte), i valori di fondo presenti nell'area. Gli elementi prescrittivi saranno peraltro puntualmente e rigorosamente dettagliati dai soggetti istituzionali preposti che, nel corso delle procedure attuative ed autorizzative, esamineranno la documentazione progettuale ed i relativi scenari di impatto ancorché di tipo cumulato.</p>
------	--	---

Per le finalità rappresentate e le ragioni di fatto e di diritto sopra definite propone la revoca della Delibera Consiliare n. 33 del 25/06/2015.

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

Prato, 21 ottobre 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Francesco Caporaso

.....

**VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE
PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI**

**ADOTTATA CON DCC n. 33 del 25/06/2015
pubblicata su BURT n. 27 del 08/07/2015**

CONTRODEDUZIONI TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

PRESENTATA con PG 120333 del 17/08/2015, tramite PEC

Da: sig. Andrea Di Filippo, nato a Prato il 19/04/1964.

L'osservazione è suddivisa in due famiglie di questioni inerenti la prima al metodo scelto per la formazione dell'atto e l'altra rispetto al merito in cui esso consiste.

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1	Osservazioni riguardo al METODO per la formazione dell'atto	
1.1	Rispetto al metodo si ritiene che non sia stato rispettato il DLgs 33/13 in merito alla Trasparenza degli atti amministrativi. Infatti citando l'art. 39 del decreto si ritiene che prima del procedimento di approvazione dell'atto amministrativo fosse necessario darne adeguata informazione alla cittadinanza pubblicando anche allegati tecnici e gli schemi di provvedimento. Invece si contesta che tale documentazione è stata resa nota soltanto dopo la "approvazione" dell'atto del 25/06/2015. Tale mancanza si ritiene un presupposto alla legittimità dell'atto stesso.	Come ricorda lo stesso osservante l'art. 39 del DLgs 33/13 dispone che, ai fini della trasparenza nella formazione degli atti di governo del territorio, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. Al comma 4 precisa che "restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale." Il Comune di Prato, prima ancora dell'adozione della variante ha dato atto sul proprio sito ufficiale della necessità di individuare un'area da destinare ad impianti per il trattamento di rifiuti inerti non pericolosi. In seguito, come prevede anche la legislazione regionale, ha pubblicato la delibera di adozione, oggetto della presente osservazione, con i relativi allegati tecnici e quelli che illustrano gli esiti della valutazione ambientale. Allo stesso modo, nei termini e le modalità indicate dalla legislazione regionale, pubblicherà l'eventuale delibera di approvazione che darà efficacia al provvedimento.
1.2	L'osservante non ritiene sia stata effettuata correttamente la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli art. 22 e 23 della LR 10/10, escludendo un interlocutore importante come la Sovrintendenza dei Beni Paesaggistici e Ambientali. Il fatto che si sia assunta come fase preliminare quella che prevedeva la sola area di via delle Lame, si ritiene abbia causato la carenza di un parere preliminare della Soprintendenza. Infatti, a detta	Per la variante in parola (frutto di un Accordo con Prefettura e Provincia di Prato), al fine di meglio valutarne gli effetti sul territorio, l'ambiente e la salute dei cittadini, è stato ritenuto opportuno procedere comunque alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo la procedura indicata dall'art. 23 (senza la necessità di coinvolgere l'art. 22) della L.R. 10/10. È stato pertanto redatto il "documento preliminare" riferito ad un'area di via delle Lame, contenente "le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione". La Conferenza dei Servizi, convocata tra i soggetti competenti

	<p>dell'osservante, anche se la Soprintendenza ha poi rilasciato un parere in fase di VAS, essa ha potuto solamente rilevare la presenza dei vincoli ex art. 136 e 142 del Codice del Paesaggio. Si contesta dunque che non sia stato seguito il giusto procedimento previsto in materia di Valutazione Ambientale Strategica.</p>	<p>in materia ambientale per definire i contenuti del Rapporto Ambientale, ha rilevato alcune problematiche sull'area indicata dal documento preliminare (via delle Lame), ed ha ritenuto opportuno, come espressamente richiesto dall'art. 24 della stessa L.R. 10/10, che il Rapporto Ambientale individuasse, descrivesse e valutasse "le ragioni alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23".</p> <p>L'ulteriore valutazione, effettuata sulla base dei possibili significativi effetti prodotti dalla struttura e con il concorso e le conoscenze degli altri soggetti competenti in materia ambientale, ha portato ad individuare come più idoneo l'ambito territoriale oggetto della variante adottata. A tale individuazione ha giustamente partecipato la competente Soprintendenza, senza mai rilevare condizioni ostative, come testimoniano pareri espressi nelle varie fasi del procedimento.</p>
1.3	<p>L'Osservante sospetta che il C.C. "non abbia ravvisato la presenza" dell'Autostrada ai margini dell'area in variante e di conseguenza non ha acquisito il parere "al riguardo dell'interesse tutelato dall'Anas e Autostrade per l'Italia". La variante, nella individuazione dell'area da destinare alla nuova previsione, non ha tenuto conto dell'art. 26 che vieta nuove costruzioni entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada.</p>	<p>Le società Anas e Autostrade per l'Italia, ancorché organismi pubblici ai quali è opportuno ed utile richiedere contributi tecnici, non sono tuttavia soggetti competenti in materia ambientale, né deputati ad intervenire nella pianificazione urbanistica comunale.</p> <p>L'ambito territoriale cui fa riferimento la variante può essere destinato alla nuova previsione, fermo restando che l'attuazione della previsione introdotta deve rispettare obbligatoriamente le disposizioni di legge, compresa la non edificabilità entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada.</p> <p>In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del DPR 327/2001, la società Autostrade per l'Italia, proprietaria di piccole porzioni di terreni interessati dalla variante e dall'imposizione del vincolo espropriativo, è stata opportunamente e preventivamente avvisata dell'Avvio del Procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio conseguente alla variante.</p>
1.4	<p>L'Osservante ritiene inutile ed ultroneo il procedimento di variante, che appare un tentativo di aggirare le regole vigenti e non sottoporre alla rigida Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la realizzazione dell'impianto.</p> <p>Nell'osservazione si ritiene errata la scelta di effettuare un VAS piuttosto che attivare immediatamente una VIA in quanto, secondo l'art. 208 del Dlgs 152/06, l'Autorizzazione Unica produce l'effetto di variante automatica dello strumento urbanistico, senza la necessità di preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ferma la sola disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), al riguardo della quale solo si accenna nel Rapporto Ambientale adottato e che non risulta agli atti nemmeno avviata.</p> <p>Quindi si poteva approvare il progetto, previa VIA senza necessità della variante e quindi della VAS.</p>	<p>Secondo la vigente legislazione i piani e i programmi che costituiscono quadro di riferimento di futuri progetti sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre i progetti di opere sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La prima non esclude la seconda e l'art. 73 della L.R. 10/10 coordina, razionalizza e semplifica le relative procedure.</p> <p>Nel caso specifico l'AC ha attivato la procedura di variante, sottoposta a VAS, perché intende mettere a disposizione degli operatori interessati un'area destinata ad impianti di trattamento rifiuti demandando ad una successiva fase attuativa la redazione di uno specifico piano nel quale dettagliare le caratteristiche degli impianti che in detto sito potranno insediarsi.</p> <p>Sarà dunque soggetto a VIA il progetto definitivo dell'impianto. L'AC non ha un progetto da approvare, non intende realizzare direttamente l'impianto e non ha disponibilità dei suoli. In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall'osservante tale procedura, molto più elaborata, comporta livelli di tutela maggiore, migliori garanzie per l'ambiente e soprattutto per la salute dei cittadini, in quanto sono effettuate due valutazioni, una strategica in sede di VAS e l'altra specifica per l'impianto che dovrà insediarsi nella fase attuativa, in sede di VIA.</p>
1.5	<p>L'Osservante rileva la mancanza, nelle indagini geologiche di supporto alla variante, dello studio di microzonazione</p>	<p>Il Comune di Prato ha in corso lo studio di microzonazione sismica di primo livello su tutto il territorio comunale, finanziato dalla Regione Toscana.</p>

	<p>sismica di primo livello da effettuare e rappresentare secondo le specifiche tecniche dettate dalla Regione con D.G.R. 144/2015.</p> <p>“Una carenza di tale natura rende “di diritto” impossibile l’aver determinato la giusta valutazione della localizzazione prevista”, con i consistenti volumi edilizi complementari.</p>	<p>La citata DGR 144/2015 dispone che nei Comuni in cui è finanziata “la realizzazione di cartografie di microzonazione sismica di livello 1, queste, una volta approvate dalla Regione Toscana, dovranno essere recepite ed integrate all’interno del Quadro Conoscitivo degli Strumenti Urbanistici vigenti; pertanto sarà necessario provvedere ad una variante a tali Strumenti per recepire tali integrazioni”.</p> <p>In ogni caso il paragrafo “5.a” della Relazione di fattibilità geologica di supporto alla variante, tratta la microzonazione sismica di livello 1. La relazione, giusto il DPGR 53/R/2011, è stata depositata presso il Genio Civile – Toscana Centro – sede di Prato il 14.05.2015 (al n. 03/15), il quale, dopo aver richiesto e ricevuto integrazioni relative anche alla microzonazione, ha concluso il controllo obbligatorio con esito positivo, comunicato con nota PG 155214 del 28/10/2015.</p>
2	Osservazioni riguardo al MERITO delle scelte	
2.1	<p>L’osservazione riguarda la presunta non conformità col Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati, approvato con DCR 94/14.</p> <p>L’osservante ritiene che la localizzazione proposta non sia conforme al Piano in quanto su di esse ricadono quattro criteri “escludenti”, secondo la definizione contenuta nel Piano Regionale.</p> <p>Essi nello specifico sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;</i> ▪ <i>Aree di cui al comma 1 dell’art. 1 della LR 21/12 ... ossia ... aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine...;</i> ▪ <i>Aree con presenza di insediamenti residenziali all’interno di un centro abitato, ... inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti...;</i> ▪ <i>Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti.</i> 	<p>Rispetto ai criteri escludenti prevista dall’allegato 4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati si ritiene che tali criteri non siano applicabili all’areale prescelto poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto alle aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, nel PIT paesaggistico l’art. 18 comma 1 della Disciplina di Piano prevede che “le prescrizioni, le prescrizioni d’uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica,(...) nei piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale”. <p>In particolare nella scheda relativa al vincolo D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell’Autostrada Firenze-Mare,al punto 4.c.3. si riporta “Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l’impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda.”</p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riguardo alle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine e alle fasce di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, si fa presente che la localizzazione effettuata nella presente variante urbanistica al PS e al RU del Comune di Prato individua soltanto un areale nella quale la destinazione d’uso ammessa è ST1 - servizi tecnologici, ma non dettaglia le componenti puntuali dell’impianto o degli impianti, demandando tale compito ad una successiva fase attuativa nella quale le distanze di rispetto e di inedificabilità assoluta dovranno necessariamente essere rispettate. ▪ Riguardo alle aree con presenza di insediamenti residenziali all’interno di un centro abitato inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti, il comma completo citato recita :“Aree con presenza di insediamenti residenziali - all’interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora

		<p>all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi". Si fa presente che nel caso in esame non ricorre né il primo requisito poiché non esistono centri abitati entro la distanza di 200 metri né il secondo poiché trattasi di impianti di recupero e riciclaggio rifiuti non pericolosi.</p>
2.2	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico art.136 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio.</p> <p>Nell'area oggetto di variante ricade il vincolo da D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare.</p> <p>L'osservante riporta parzialmente alcune prescrizioni contenute nella scheda di vincolo in particolare quella al punto "4.c.3. <i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere....</i>", ritenendo che la contemporanea prescrizione prevista dal Rapporto ambientale della "pantumazione di vegetazione ad alto fusto e la realizzazione di una barriera costituita da un rilevato di terreno (idoneamente pantumato) di altezza idonea alla riduzione della propagazione delle polveri al di fuori dell'area di impianto" al fine di mitigare l'impatto paesaggistico sia in contrasto con il piano paesaggistico. Si ritiene inoltre che visto che le due prescrizioni non sono compatibili non abbia nemmeno senso il riferimento ad una "soluzione progettuale integrata al fine di verificare che non si attuino interferenze con le visuali panoramiche esistenti."</p> <p>Un altro elemento di presunto contrasto con la scheda del vincolo paesaggistico riguarda la prescrizione al punto "4.c.5. <i>Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.</i>" In quanto nel rapporto ambientale si fa riferimento alla realizzazione di un'area operativa da destinarsi a servizi, pesa ed uffici.</p>	<p>L'osservazione assume dei riferimenti non del tutto completi o corretti in quanto nella scheda del vincolo paesaggistico citato, contenuto nel PIT approvato il punto 4.c.3 è il seguente: <i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere. Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda.</i>"</p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo. Si fa dunque riferimento alle citate "soluzioni integrate" criticate dall'osservante.</p> <p>A tale proposito non si ravvede contrasto con il punto 4.c.5 citato in quanto la progettazione degli elementi funzionali all'impianto di inerti, comprese dunque le esigue volumetrie necessarie al funzionamento dell'attività difficilmente verrà a costituire un nucleo isolato e verrà realizzata con soluzioni condivise con la regione e la sovrintendenza dei beni paesaggistici.</p>

2.3	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio, in particolare il vincolo di rispetto sui fiumi e corsi d'acqua.</p> <p>L'osservante ritiene che non sia stato rispettato questo vincolo di assoluta inedificabilità di 150mt dal piede dell'argine ed in particolare le prescrizioni che devono essere seguite alla formazione degli Strumenti Urbanistici, contenute all'art. 8 dell'elaborato 8b del PIT: <i>"...non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di ...depositi a cielo aperto di qualunque natura...ma soprattutto ...discariche."</i></p> <p>Per tale ragione ritiene inutile la generica affermazione riportata nel Rapporto Ambientale, e del tutto assente nella disciplina urbanistica adottata, che si riferisce ad una <i>"una soluzione progettuale integrata al fine di verificare che ... sia assicurata la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi..."</i>, perché l'intervento non è consentito "di diritto" dal Piano sovraordinato.</p>	<p>Si fa presente che il vincolo di tutela paesaggistica non è un vincolo di assoluta inedificabilità ma appunto esclusivamente un vincolo che detta delle prescrizioni per assicurare la conservazione del valore paesaggistico delle aree individuate dal vincolo.</p> <p>In merito al vincolo di tutela sui corsi d'acqua, l'osservante riporta la prescrizione del PIT contenuta nell'elaborato 8b soltanto in parte, omettendo una porzione significativa della norma. A tale proposito si cita testualmente la disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'art. 8.3 al punto g: "Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06)..... <p>Si precisa che l'impianto in questione non rientra nelle fattispecie del comma 3 del punto g., in quanto non è né una discarica né un impianto di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del DLgs 152/06). Può rientrare invece nella fattispecie descritta al secondo comma dello stesso punto, nel quale si riporta la prescrizione ad adottare soluzioni che minimizzano l'impatto visivo, proprio per questo in sede di Conferenza dei Servizi e in seguito ai pareri pervenuti dagli Enti preposti alla tutela paesaggistica si è ritenuto necessario prescrivere che la progettazione dell'impianto a soluzione progettuali condivise con gli enti stessi, "integrate" appunto, al fine di individuare soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo stesso.</p>
2.4	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda dell'ambito di paesaggio 6 "Firenze-Prato-Pistoia" del PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce.</p> <p>In particolare si ritiene la variante non adeguata al Piano Regionale in quanto non si dimostra il rispetto della direttiva d'ambito che riguarda i corridoi ecologici, in particolare ci si riferisce all'obiettivo di qualità 1 ovvero <i>"salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti, al fine di garantire il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la saldatura delle aree urbanizzate"</i>.</p> <p>In particolare l'osservante rileva che nella cartografia regionale il sito oggetto di variante è attraversato dal segno grafico che indica "direttrici di connettività ecologica interrotte o critiche".</p>	<p>Nella cartografia relativa alla Rete Ecologica del PIT Paesaggistico Regionale (Invariante Strutturale: i caratteri ecosistemici del paesaggio) il segno grafico segnalato dall'osservante vuole essere non una localizzazione precisa ma la rappresentazione di un fenomeno di livello territoriale. Inoltre la scala di rappresentazione, in quanto adattamento di una scala 1: 50.000 al formato A3, ha comportato una enfaticizzazione della rappresentazione simbolica. Non a caso le stesse direttive citate dall'osservante, al punto 1.3, delegano ai Comuni l'individuazione delle direttrici di connettività ecologica da mantenere o ricostruire alla scala comunale di pianificazione.</p> <p>Si fa presente che già il Piano Strutturale individua nell'elaborato Es.3c l'ambito caratterizzato (invariante strutturale complessa) "struttura agroambientale" che risponde agli orientamenti di salvaguardia dettati dal Piano Paesaggistico Regionale e di cui la variante non modifica la perimetrazione.</p> <p>Nel Rapporto Ambientale inoltre tra le misure di mitigazione sono indicate le modalità per la realizzazione di un perimetro verde che garantisca la continuità con gli elementi di connessione presenti nei terreni contermini proprio per la finalità di salvaguardare e potenziare la rete ecologica.</p>

2.5	<p>L'osservazione riguarda la pericolosità idraulica del sito. L'osservante contesta la scelta del sito in quanto anche se classificato con un pericolosità PI3 e PI2 dal PAI vigente, per la stessa area valevano classi di pericolosità più alta sia nel PAI precedente che nello Studio Idraulico allegato al Piano Strutturale.</p> <p>Viene criticata la mancata applicazione del "principio di precauzione", secondo il quale fra le opzioni possibili deve essere scelta quella che offre la maggiore sicurezza.</p> <p>L'assunzione della pericolosità idraulica del PAI aggiornato al dicembre 2014 in quanto atto più recente piuttosto che delle pericolosità elaborate nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale, viene considerato "privo di logica" in quanto a parere dell'osservante il valore di un contributo scientifico alla soluzione di un problema deve essere fondato sul valore delle elaborazioni prodotte e non nel loro succedersi nel tempo: nel caso in questione infatti si confronta un modello avente carattere generale, realizzato per un intero bacino fluviale ed esteso a più province, contro quello specificatamente prodotto solo per il contesto pratese.</p>	<p>La prima parte del Rapporto Ambientale dettaglia esaustivamente le condizioni di pericolosità soprattutto rispetto allo studio idraulico del Comune di Prato, in particolare riferito alla quantificazione dei volumi da compensare.</p> <p>Tuttavia nel corso delle consultazioni ed a seguito dei pareri pervenuti, l'Autorità di Bacino comunicava di aver rimodulato le classi di pericolosità ed i relativi battenti in ragione del nuovo studio approvato che indicava quote di battenti e pericolosità assai differenti da quelle originariamente prese in considerazione.</p> <p>Dovendo necessariamente conformarsi a tale disposizione, visto che l'AdB rappresenta un Ente sovraordinato competente in materia idraulica, le valutazioni circa la fattibilità idraulica dell'ipotesi di variante al Regolamento Urbanistico sono state condotte con riferimento ai risultati dello studio elaborato per la redazione delle carte di pericolosità del PAI 2014.</p> <p>In ogni caso per qualsiasi attività si dovesse insediare in tali aree dovranno essere predisposti studi dettagliati per dimensionare in maniera appropriata, gli interventi di mitigazione del rischio presenti nell'area.</p>
2.6	<p>L'osservazione riguarda la mancanza delle prescrizioni previste dal Rapporto Ambientale all'interno della normativa urbanistica sia del Piano Strutturale che del Regolamento Urbanistico ma se ne fa esclusivamente un rimando per il successivo Piano Attuativo.</p> <p>Inoltre rileva che non risulta inserito nessun indice edificatorio e che pare contraddittoria la classificazione dell'area come Zona Omogenea D con destinazione d'uso specifica St1 ricompresa quest'ultima nella categoria dei Servizi.</p>	<p>La variante in oggetto è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) poiché, nelle Conferenze di Servizi che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Intesa Preliminare dell'Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituisse il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).</p> <p>L'art. 73 della L.R. 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III" (valutazione di impatto ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l'approvazione del Piano Attuativo con il progetto dell'impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali.</p> <p>Per quanto riguarda l'assenza di parametri urbanistici, si precisa che ai sensi delle NTA del Regolamento Urbanistico la definizione degli stessi per i servizi è legata alle necessità funzionale degli impianti.</p> <p>Inoltre la classificazione dell'area come zona "D" risulta coerente con la destinazione d'uso specifica assegnata che può essere annoverata tra le attività produttive.</p>

2.7	<p>L'Osservante rileva incoerenza tra il quarto dispositivo della Delibera osservata, che subordina alla formazione di un Piano per Insediamenti Produttivi (PIP), l'attuazione delle nuove previsioni al momento solo <u>adottate</u> e le disposizioni dell'art. 27 della L. 865/71. Questo a sua volta dispone che i PIP, che hanno valore di Piano Particolareggiato, sono da delimitare nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani <u>vigenti</u>. I Comuni utilizzano le aree dei PIP per realizzare impianti produttivi e non, come afferma l'Osservante, per la "realizzazione di servizi per la comunità" come quelli in parola.</p>	<p>Il quarto dispositivo della Delibera di adozione stabilisce, fin da adesso, che l'attuazione delle previsioni introdotte dalla variante, se e quando definitivamente approvata, dovranno essere attuate previa formazione di un PIP. La condizione è posta per meglio valutare le caratteristiche, l'inserimento e le valutazioni più approfondite dei possibili effetti dell'impianto da realizzare. Con l'approvazione definitiva della variante le nuove previsioni saranno assorbite dal Regolamento Urbanistico vigente e pertanto il successivo PIP delimiterà le proprie aree destinate ad insediamenti produttivi dal piano vigente, come appunto dispone l'art. 27 L. 865/71. Per una migliore qualità della vita e dell'attività lavorativa i PIP devono contenere al proprio interno e realizzare gli opportuni standard, i servizi e gli impianti. Tra questi, se ritenute necessarie, anche aree da utilizzare per mettere in sicurezza l'ambito produttivo ed in generale il territorio dal rischio idraulico. L'attività di trasformazione e riciclaggio rifiuti svolta dall'impianto da realizzare, può essere annoverata tra le attività produttive. In ogni caso il richiamato articolo 27 L. 865/71, contrariamente all'affermazione dell'osservante ("e non per la realizzazione di servizi"), prevede espressamente la cessione delle aree per la realizzazione di impianti e servizi pubblici.</p>
2.8	<p>L'osservazione riguarda la necessità di dotare il territorio comunale di un impianto di trattamento inerti come riportato nell'intesa preliminare. L'Intesa stipulata infatti stabilisce che sia approvata "...una variante ... ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento di rifiuti inerti.., affinché gli operatori economici attualmente presenti sul territorio comunale possano trovare definitiva allocazione".</p> <p>L'osservante, riferendosi al permesso temporaneo per una nota ditta, ritiene che non sussista il presupposto della "presenza sul territorio", in quanto tale ditta non opera esclusivamente sul territorio pratese ma per i cantieri nel tratto Autostrada A1 Milano/Napoli oppure per i lavori della tranvia della Linea 2 di Firenze.</p> <p>Si ritiene dunque che, se infatti si dovesse autorizzare detta ditta o altre che svolgono simili lavori non localizzati nel territorio comunale, i cittadini pratesi ed in particolare quelli delle frazioni di Galciana e Casale si troverebbero a pagare il conto dei rifiuti, prodotti invece dalla diversa e più ampia area metropolitana fiorentina e verrebbero meno i presupposti stessi della Intesa preliminare.</p>	<p>La variante si è resa necessaria a seguito della firma di un protocollo di intesa tra Prefettura, Provincia di Prato, Comune di Prato, per assicurare i livelli occupazionali nel settore industriale relativo al trattamento degli inerti nel Comune di Prato.</p> <p>Emersa dunque la necessità dell'individuazione di aree idonee per impianto di trattamento rifiuti inerti sono state attivate le procedure tecnico amministrative necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.</p>

<p>2.9</p>	<p>L'osservante riporta alcuni estratti del Rapporto Ambientale che trattano di aspetti ambientali presenti nelle aree oggetto di variante e ne sottolinea le criticità, in particolare riguardo a:</p> <p>1. acque sotterranee: caratterizzata da una permeabilità medio bassa, che limita la circolazione idrica sotterranea alla fascia di alterazione superficiale, il cui acquifero principale è stato individuato ad una piezometrica compresa tra 37 m e 40 m slm, (quando il suolo giace mediamente a 40.20 ml - ndr); area a disponibilità idrica inferiore alla capacità di ricarica; la risorsa idrica sotterranea presenta anomalie positive di cromo e zinco e contaminata da tetracloroetilene.</p> <p>2. suolo e al sottosuolo: è interessata da fenomeni di subsidenza, dovuti ad uno sfruttamento intensivo della falda superficiale.</p> <p>3. aria: caratterizzata dalla presenza di numerosi ricettori, di cui molti di tipo residenziale, dai quali è necessario mantenere una distanza di cautela dall'attività prevista, che causa emissioni inquinanti del tipo polveri PM10, nel non lieve "range" tra 453 g/h e 908 g/h, anche considerando gli effetti di possibili mitigazioni.</p> <p>4. acustica : situata in una zona classificata dal Piano vigente in materia come di classe IV (ad intensa attività umana), interessata peraltro da 50 recettori sensibili ed alla cui adiacenza, in direzione nord-est, si registrano livelli rumorosi notevolmente alti, poiché è presente una zona industriale, dove sono localizzate attività rumorose, mentre a sud la rumorosità rilevata è medio/alta per la vicinanza con l'Autostrada e la SP6.</p> <p>5. flora e fauna: ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia, dove si ritrovano appostamenti fissi ed un'area di addestramento cani, denominata "Bonechi" motivo per cui la prima sezione del rapporto ambientale definisce l'area scelta come la meno idonea.</p>	<p>1 – 2. Come illustrato nel Rapporto Ambientale e nella relazione geologica di fattibilità di supporto alla variante in oggetto, da un punto di vista idrogeologico siamo di fronte ad una copertura superficiale poco permeabile, causata dalle problematiche di ristagno prolungato e difficoltà di drenaggio diffusamente presenti nell'areale considerato. Inoltre l'area presenta un orizzonte sabbioso limoso, ad una profondità di circa 4 metri dal p.c., sede di una falda superficiale in condizioni semiconfinata, dotata di limitata produttività. Tali condizioni del sito, pur richiedendo necessari ed opportuni approfondimenti investigativi e di monitoraggio preventivi, non manifestano palesi incongruenze con la localizzazione della variante. Inoltre i vincoli e le prescrizioni alle trasformazioni formulate richiedono interventi di rialzo del p.c. per porre in sicurezza idraulica il futuro insediamento aumentando pertanto il franco rispetto alla massima escursione della piezometrica, l'impermeabilizzazione di tutte le superfici operative dove si prevede transito e stazionamento dei mezzi d'opera e dei cumuli etc. Tali precauzioni progettuali potranno subire ulteriori condizionamenti in ragione degli esiti delle indagini e dei monitoraggi prescritti in fase di redazione del Piano Attuativo.</p> <p>3. Sulla trattazione della qualità dell'aria si rimanda al successivo punto 2.5</p> <p>4. Nel Rapporto Ambientale si richiama la coerenza della previsione urbanistica con il PCCA poiché l'insediamento di una siffatta attività non comporta la modifica della classificazione acustica dell'area che rientra in classe IV in cui sono validi i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto concerne il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione (differenziali e non) che non devono essere superati in nessuno dei recettori (sensibili e non) presenti nei dintorni dell'area oggetto di variante, si rimanda a quanto prescritto sul tema nel Rapporto Ambientale. Si fa presente che in sede di VIA verrà redatto il documento di valutazione di impatto acustico, che effettuando una valutazione comparativa tra lo scenario in assenza ed in presenza dell'impianto, avrà il compito di dimostrare il rispetto dei valori limite e del criterio differenziale, tenendo conto delle mitigazioni eventualmente necessarie e della rumorosità di fondo presente nell'area.</p> <p>5. Contrariamente a quanto affermato dall'osservante la matrice presente nella VAS definisce valori ponderati di idoneità sui vari criteri analizzati e non valori di esclusione. Nella scelta degli indicatori relativi alle Risorse Naturali presenti nel PFV è stata scelta la presenza dell'area di protezione migratoria per la sue finalità di conservazione e protezione delle specie animali che ne garantiscano il mantenimento.</p>
------------	--	---

2.10	<p>L'osservante si riferisce alle criticità dell'area rispetto al traffico ed alla accessibilità del sito.</p> <p>In particolare rileva che per il Rapporto Ambientale il traffico veicolare attualmente gravante su sito in oggetto è un flusso medio-alto che sarebbe notevolmente peggiorato dall'inserimento di una attività di smaltimento inerti per l'alto numero di mezzi in costante passaggio che tale attività comporterebbe.</p> <p>Ritiene che la dotazione infrastrutturale dell'area sia già sottodimensionata per i flussi esistenti e che l'accessibilità al sito, limitata ed unidirezionale (esclusivamente da ovest) siano motivi tali da rendere irragionevole la scelta dello stesso.</p>	<p>La strada Viale Leonardo da Vinci è classificata come "strada di scorrimento extraurbana", pertanto idonea al traffico di mezzi pesanti.</p> <p>All'interno del Rapporto Ambientale è stata analizzata la possibile interferenza dell'impianto con il fattore traffico per le diverse aree di valutazione, tra cui quella oggetto di variante analizzando: la compatibilità con il Piano Urbano della Mobilità Comunale, la presenza di potenziali recettori entro una fascia di 150 m dalle strade dove presumibilmente transiteranno i mezzi in ingresso ed uscita all'impianto, l'idoneità o meno della viabilità esistente al traffico di mezzi pesanti, il tipo di accesso esistente o da realizzare/adequare all'area prescelta.</p> <p>Tali aspetti hanno pertanto consentito di formulare rigorose prescrizioni alle successive fasi di studio e progettazione necessari per un corretto dimensionamento dell'attività e dei flussi di traffico indotti da tali insediamenti.</p>
2.11	<p>L'osservante ritiene il Rapporto Ambientale carente di una conoscenza reale dello stato attuale dell'ambiente del contesto in esame. A suffragio di questa affermazione rileva che non sono valutate l'incidenza di materiale potenzialmente pericoloso presente tra i rifiuti inerti, effetto cumulativo degli impatti, provocati dalle infrastrutture di smaltimento e recupero, già presenti tra le due Province interessate, in un contesto caratterizzato dalla presenza delle due viabilità di notevole importanza come l'Autostrada A11 e la Declassata.</p> <p>Si critica inoltre l'assenza di una valutazione dei possibili impatti significativi sulla salute umana e si ritiene la valutazione sullo stato attuale dell'Aria, dell'Acqua, del Suolo e del Sottosuolo, basata solo su fonti archivistiche.</p>	<p>La variante in oggetto ha come fattispecie insediativa prevista, attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.</p> <p>Secondo la Direttiva 1999/31/CE per rifiuti inerti si intendono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche".</p> <p>Le modalità di gestione dell'attività di recupero di tali rifiuti sono codificate e riconducibili sostanzialmente ad una selezione con separazione della frazione inerte dal materiale estraneo ed una successiva triturazione e vagliatura per la composizione dei cumuli di materia prima seconda, a frazioni granulometriche differenziate.</p> <p>La normativa e le procedure autorizzative sono chiare ed impongono rigidi controlli sull'accettabilità dei materiali, sulla separazione e cernita, sullo stoccaggio provvisorio protetto dei materiali estranei, sulle verifiche analitiche da condursi sui materiali in arrivo e presenti.</p> <p>Su tali aspetti ed in relazione al livello di approfondimento che la variante richiede, il R.A. ha fornito esaustive argomentazioni e prescrizioni.</p> <p>Gli effetti cumulati dei potenziali impatti dovranno essere opportunamente sviluppati nelle successive fasi progettuali.</p> <p>Per quanto attiene il livello di approfondimento dei dati ambientali per comporre un adeguato quadro di riferimento sullo stato attuale del territorio, si richiama quanto contenuto nel comma 2 dell'art.24 della L.R. 10/2010:</p> <p><i>"Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA)."</i></p>

2.12	<p>A parere dell'osservante il Rapporto Ambientale e i dati che sono in possesso delle Amministrazioni che lo hanno adottato non permettono di raggiungere il preciso dovere del Primo Cittadino e del Consiglio che lo controlla, di tutelare la salute degli abitanti che li hanno eletti. Riporta a tale proposito i dati relativi ai limiti emissivi assunti a riferimento nel Rapporto Ambientale e li confronta con quelli di un impianto di smaltimento rifiuti inerti presente sul territorio pratese, rilevando che il range di emissioni imposto di 453 g/h – 908 g/h è facilmente raggiungibile.</p>	<p>Si precisa che nel R.A non si afferma che il range 453 g/h – 908 g/h sia l'intervallo di emissioni consentito per un impianto insediabile in tale area. Al contrario tale riferimento, avendo valutato che potrebbe essere il possibile intervallo di emissione, sulla base di dati di letteratura compatibili, serve come parametro per escludere a priori la localizzazione delle sorgenti emissive a distanze inferiori od uguali a 150 m dai recettori. In merito il Rapporto ambientale ha cautelativamente prescritto per le successive fasi attuative, una valutazione modellistica di dispersione in atmosfera, coerentemente con quanto stabilito dalle linee guida ARPAT, per la valutazione delle emissioni da attività che prevedono manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti. In tale sede verrà condotto lo studio della dinamica dei fenomeni diffusivi, in modo da riprodurre, nelle condizioni meteorologiche tipiche dell'area, lo stato di dispersione delle sostanze inquinanti emesse dall'impianto oggetto di studio. In questo modo, sulla base di dati di progetto in condizioni sia ordinarie che estreme, ed utilizzando dati di orografia, uso del suolo e dati meteorologici sito specifici, sarà possibile valutare nelle peggiori condizioni l'impatto sull'areale circostante l'impianto (compresi Galciana, Vergaio e Casale) e nello specifico sui recettori sensibili. Il modello diffusionale dovrà dimostrare che in nessun punto dell'areale considerato dovranno essere superati i limiti normativi previsti da DLgs 155/2010 e ssmii, avendo cura di valutare preventivamente, attraverso campagne di monitoraggio ex ante (anche queste prescritte), i valori di fondo presenti nell'area. Gli elementi prescrittivi saranno peraltro puntualmente e rigorosamente dettagliati dai soggetti istituzionali preposti che, nel corso delle procedure attuative ed autorizzative, esamineranno la documentazione progettuale ed i relativi scenari di impatto ancorché di tipo cumulato.</p>
------	---	--

Per le finalità rappresentate e le ragioni di fatto e di diritto sopra definite propone la revoca della Delibera Consiliare n. 33 del 25/06/2015.

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

Prato, 21 ottobre 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Francesco Caporaso

.....



**VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE
PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI**

**ADOTTATA CON DCC n. 33 del 25/06/2015
pubblicata su BURT n. 27 del 08/07/2015**

CONTRODEDUZIONI TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

PRESENTATA con PG 122043 del 20-08-2015, tramite PEC

Da: sig.ra Sara Pescioni, nata a Prato il 24/10/1976.

L'osservazione è suddivisa in due famiglie di questioni inerenti la prima al metodo scelto per la formazione dell'atto e l'altra rispetto al merito in cui esso consiste.

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1	Osservazioni riguardo al METODO per la formazione dell'atto	
1.1	Rispetto al metodo si ritiene che non sia stato rispettato il DLgs 33/13 in merito alla Trasparenza degli atti amministrativi. Infatti citando l'art. 39 del decreto si ritiene che prima del procedimento di approvazione dell'atto amministrativo fosse necessario darne adeguata informazione alla cittadinanza pubblicando anche allegati tecnici e gli schemi di provvedimento. Invece si contesta che tale documentazione è stata resa nota soltanto dopo la "approvazione" dell'atto del 25/06/2015. Tale mancanza si ritiene un presupposto alla legittimità dell'atto stesso.	Come ricorda lo stesso osservante l'art. 39 del DLgs 33/13 dispone che, ai fini della trasparenza nella formazione degli atti di governo del territorio, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. Al comma 4 precisa che "restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale." Il Comune di Prato, prima ancora dell'adozione della variante ha dato atto sul proprio sito ufficiale della necessità di individuare un'area da destinare ad impianti per il trattamento di rifiuti inerti non pericolosi. In seguito, come prevede anche la legislazione regionale, ha pubblicato la delibera di adozione, oggetto della presente osservazione, con i relativi allegati tecnici e quelli che illustrano gli esiti della valutazione ambientale. Allo stesso modo, nei termini e le modalità indicate dalla legislazione regionale, pubblicherà l'eventuale delibera di approvazione che darà efficacia al provvedimento.
1.2	L'osservante non ritiene sia stata effettuata correttamente la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli art. 22 e 23 della LR 10/10, escludendo un interlocutore importante come la Soprintendenza dei Beni Paesaggistici e Ambientali. Il fatto che si sia assunta come fase preliminare quella che prevedeva la sola area di via delle Lame, si ritiene abbia	Per la variante in parola (frutto di un Accordo con Prefettura e Provincia di Prato), al fine di meglio valutarne gli effetti sul territorio, l'ambiente e la salute dei cittadini, è stato ritenuto opportuno procedere comunque alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo la procedura indicata dall'art. 23 (senza la necessità di coinvolgere l'art. 22) della L.R. 10/10. È stato pertanto redatto il "documento preliminare" riferito ad un'area di via delle Lame, contenente "le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione". La Conferenza dei Servizi, convocata tra i soggetti competenti in

	<p>causato la carenza di un parere preliminare della Soprintendenza. Infatti, a detta dell'osservante, anche se la Soprintendenza ha poi rilasciato un parere in fase di VAS, essa ha potuto solamente rilevare la presenza dei vincoli ex art. 136 e 142 del Codice del Paesaggio. Si contesta dunque che non sia stato seguito il giusto procedimento previsto in materia di Valutazione Ambientale Strategica.</p>	<p>materia ambientale per definire i contenuti del Rapporto Ambientale, ha rilevato alcune problematiche sull'area indicata dal documento preliminare (via delle Lame), ed ha ritenuto opportuno, come espressamente richiesto dall'art. 24 della stessa L.R. 10/10, che il Rapporto Ambientale individuasse, descrivesse e valutasse "le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23".</p> <p>L'ulteriore valutazione, effettuata sulla base dei possibili significativi effetti prodotti dalla struttura e con il concorso e le conoscenze degli altri soggetti competenti in materia ambientale, ha portato ad individuare come più idoneo l'ambito territoriale oggetto della variante adottata. A tale individuazione ha giustamente partecipato la competente Soprintendenza, senza mai rilevare condizioni ostative, come testimoniano pareri espressi nelle varie fasi del procedimento.</p>
1.3	<p>L'Osservante rileva la mancanza, nelle indagini geologiche di supporto alla variante, dello studio di microzonazione sismica di primo livello da effettuare e rappresentare secondo le specifiche tecniche dettate dalla Regione con D.G.R. 144/2015. "Una carenza di tale natura rende "di diritto" impossibile l'aver determinato la giusta valutazione della localizzazione prevista", con i consistenti volumi edilizi complementari.</p>	<p>Il Comune di Prato ha in corso lo studio di microzonazione sismica di primo livello su tutto il territorio comunale, finanziato dalla Regione Toscana.</p> <p>La citata DGR 144/2015 dispone che nei Comuni in cui è finanziata "la realizzazione di cartografie di microzonazione sismica di livello 1, queste, una volta approvate dalla Regione Toscana, dovranno essere recepite ed integrate all'interno del Quadro Conoscitivo degli Strumenti Urbanistici vigenti; pertanto sarà necessario provvedere ad una variante a tali Strumenti per recepire tali integrazioni".</p> <p>In ogni caso il paragrafo "5.a" della Relazione di fattibilità geologica di supporto alla variante, tratta la microzonazione sismica di livello 1. La relazione, giusto il DPGR 53/R/2011, è stata depositata presso il Genio Civile – Toscana Centro – sede di Prato il 14.05.2015 (al n. 03/15), il quale, dopo aver richiesto e ricevuto integrazioni relative anche alla microzonazione, ha concluso il controllo obbligatorio con esito positivo, comunicato con nota PG 155214 del 28/10/2015</p>
1.4	<p>L'Osservante sospetta che il C.C. "non abbia ravvisato la presenza" dell'Autostrada ai margini dell'area in variante e di conseguenza non ha acquisito il parere "al riguardo dell'interesse tutelato dall'Anas e Autostrade per l'Italia". La variante, nella individuazione dell'area da destinare alla nuova previsione, non ha tenuto conto dell'art. 26 che vieta nuove costruzioni entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada.</p>	<p>Le società Anas e Autostrade per l'Italia, ancorché organismi pubblici ai quali è opportuno ed utile richiedere contributi tecnici, non sono tuttavia soggetti competenti in materia ambientale, né deputati ad intervenire nella pianificazione urbanistica comunale. L'ambito territoriale cui fa riferimento la variante può essere destinato alla nuova previsione, fermo restando che l'attuazione della previsione introdotta deve rispettare obbligatoriamente le disposizioni di legge, compresa la non edificabilità entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada.</p> <p>In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del DPR 327/2001, la società Autostrade per l'Italia, proprietaria di piccole porzioni di terreni interessati dalla variante e dall'imposizione del vincolo espropriativo, è stata opportunamente e preventivamente avvisata dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio conseguente alla variante.</p>
1.5	<p>L'Osservante ritiene inutile ed ultroneo il procedimento di variante, che appare un tentativo di aggirare le regole vigenti e non sottoporre alla rigida Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la realizzazione dell'impianto.</p> <p>Nell'osservazione si ritiene errata la scelta di effettuare un VAS piuttosto che attivare immediatamente una VIA</p>	<p>Secondo la vigente legislazione i piani e i programmi che costituiscono quadro di riferimento di futuri progetti sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre i progetti di opere sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La prima non esclude la seconda e l'art. 73 della L.R. 10/10 coordina, razionalizza e semplifica le relative procedure.</p> <p>Nel caso specifico l'AC ha attivato la procedura di variante, sottoposta a VAS, perché intende mettere a disposizione degli operatori interessati un'area destinata ad impianti di trattamento</p>

	<p>in quanto, secondo l'art. 208 del Dlgs 152/06, l'Autorizzazione Unica produce l'effetto di variante automatica dello strumento urbanistico, senza la necessità di preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ferma la sola disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), al riguardo della quale solo si accenna nel Rapporto Ambientale adottato e che non risulta agli atti nemmeno avviata.</p> <p>Quindi si poteva approvare il progetto, previa VIA senza necessità della variante e quindi della VAS.</p>	<p>rifiuti demandando ad una successiva fase attuativa la redazione di uno specifico piano nel quale dettagliare le caratteristiche degli impianti che in detto sito potranno insediarsi.</p> <p>Sarà dunque soggetto a VIA il progetto definitivo dell'impianto.</p> <p>L'AC non ha un progetto da approvare, non intende realizzare direttamente l'impianto e non ha disponibilità dei suoli. In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall'osservante tale procedura, molto più elaborata, comporta livelli di tutela maggiore, migliori garanzie per l'ambiente e soprattutto per la salute dei cittadini, in quanto sono effettuate due valutazioni, una strategica in sede di VAS e l'altra specifica per l'impianto che dovrà insediarsi nella fase attuativa, in sede di VIA.</p>
1.6	Il punto dell'osservazione è identico al punto 1.1	Si rimanda alla controdeduzione del punto 1.1
2	Osservazioni riguardo al MERITO delle scelte	
2.1	<p>L'osservazione riguarda la presunta non conformità col Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati, approvato con DCR 94/14.</p> <p>L'osservante ritiene che la localizzazione proposta non sia conforme al Piano in quanto su di esse ricadono quattro criteri "escludenti", secondo la definizione contenuta nel Piano Regionale.</p> <p>Essi nello specifico sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";</i> ▪ <i>Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della LR 21/12 ... ossia ... aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine...;</i> ▪ <i>Aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, ... inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti...;</i> ▪ <i>Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti.</i> 	<p>Rispetto ai criteri escludenti prevista dall'allegato 4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati si ritiene che tali criteri non siano applicabili all'areale prescelto poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto alle aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel PIT paesaggistico l'art. 18 comma 1 della Disciplina di Piano prevede che "le prescrizioni, le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica,(...) nei piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale". <p>In particolare nella scheda relativa al vincolo D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare,al punto 4.c.3. si riporta "Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda."</p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riguardo alle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine e alle fasce di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, si fa presente che la localizzazione effettuata nella presente variante urbanistica al PS e al RU del Comune di Prato individua soltanto un areale nella quale la destinazione d'uso ammessa è ST1 - servizi tecnologici, ma non dettaglia le componenti puntuali dell'impianto o degli impianti, demandando tale compito ad una successiva fase attuativa nella quale le distanze di rispetto e di inedificabilità assoluta dovranno necessariamente essere rispettate. ▪ Riguardo alle aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti, il comma completo citato recita :<i>"Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse -</i>

		<p>inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi".</p> <p>Si fa presente che nel caso in esame non ricorre né il primo requisito poiché non esistono centri abitati entro la distanza di 200 metri né il secondo poiché trattasi di impianti di recupero e riciclaggio rifiuti non pericolosi.</p>
2.2	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio, in particolare il vincolo di rispetto sui fiumi e corsi d'acqua.</p> <p>L'osservante ritiene che non sia stato rispettato questo vincolo di assoluta inedificabilità di 150mt dal piede dell'argine ed in particolare le prescrizioni che devono essere seguite alla formazione degli Strumenti Urbanistici, contenute all'art. 8 dell'elaborato 8b del PIT: <i>"...non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di ...depositi a cielo aperto di qualunque natura...ma soprattutto ...discariche."</i></p> <p>Per tale ragione ritiene inutile la generica affermazione riportata nel Rapporto Ambientale, e del tutto assente nella disciplina urbanistica adottata, che si riferisce ad una <i>"una soluzione progettuale integrata al fine di verificare che ... sia assicurata la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi..."</i>, perché l'intervento non è consentito "di diritto" dal Piano sovraordinato.</p>	<p>Si fa presente che il vincolo di tutela paesaggistica non è un vincolo di assoluta in edificabilità ma appunto esclusivamente un vincolo che detta delle prescrizioni per assicurare la conservazione el valore paesaggistico delle aree individuate dal vincolo.</p> <p>In merito al vincolo di tutela sui corsi d'acqua, l'osservante riporta la prescrizione del PIT contenuta nell'elaborato 8b soltanto in parte, omettendo una porzione significativa della norma. A tale proposito si cita testualmente la disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'art. 8.3 al punto g: "Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). <p>Si precisa che l'impianto in questione non rientra nelle fattispecie del comma 3 del punto g,. in quanto non è né una discarica né un impianto di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). Può rientrare invece nella fattispecie descritta al secondo comma dello stesso punto, nel quale si riporta la prescrizione ad adottare soluzioni che minimizzano l'impatto visivo, proprio per questo in sede di conferenza dei servizi e in seguito ai pareri pervenuti dagli enti preposti alla tutela paesaggistica si è ritenuto necessario prescrivere che la progettazione dell'impianto a soluzione progettuali condivise con gli enti stessi, "integrate" appunto, al fine di individuare soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo stesso.</p>
2.3	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda dell'ambito di paesaggio 6 "Firenze-Prato-Pistoia" del PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce.</p> <p>In particolare si ritiene la variante non adeguata al piano regionale in quanto non si dimostra il rispetto della direttiva d'ambito che riguarda i corridoi ecologici, in particolare ci si riferisce all'obiettivo di qualità 1 ovvero <i>"salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti, al fine di garantire il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la saldatura delle aree urbanizzate"</i>.</p> <p>In particolare l'osservante rileva che nella cartografia regionale il sito oggetto di variante è attraversato dal</p>	<p>Nella cartografia relativa alla Rete Ecologica del PIT Paesaggistico Regionale (Invariante Strutturale: i caratteri ecosistemici del paesaggio) il segno grafico segnalato dall'osservante vuole essere non una localizzazione precisa ma la rappresentazione di un fenomeno di livello territoriale. Inoltre la scala di rappresentazione, in quanto adattamento di una scala 1: 50.000 al formato A3, ha comportato una enfattizzazione della rappresentazione simbolica. Non a caso le stesse direttive citate dall'osservante, al punto 1.3, delegano ai Comuni l'individuazione delle direttrici di connettività ecologica da mantenere o ricostruire alla scala comunale di pianificazione.</p> <p>Si fa presente che già il Piano Strutturale individua nell'elaborato Es.3c l'ambito caratterizzato (invariante strutturale complessa) "struttura agroambientale" che risponde agli orientamenti di salvaguardia dettati dal Piano Paesaggistico Regionale e di cui la variante non modifica la perimetrazione.</p> <p>Nel Rapporto ambientale inoltre tra le misure di mitigazione sono indicate le modalità per la realizzazione di un perimetro verde che garantisca la continuità con gli elementi di connessione presenti nei terreni contermini proprio per la finalità di salvaguardare e potenziare la rete ecologica.</p>

	segno grafico che indica "direttrici di connettività ecologica interrotte o critiche".	
2.4	<p>L'osservazione riguarda la pericolosità idraulica del Sito. L'osservante contesta la scelta del sito in quanto anche se classificato con un pericolosità PI3 e PI2 dal PAI vigente, per la stessa area valevano classi di pericolosità più alta sia nel PAI precedente che nello Studio Idraulico allegato al Piano Strutturale, redatto quindi sul presupposto del DPGR 53/R del 2011, la classifica nella contrapposta specie dell'area a Pericolosità Molto Elevata (PI4) del Piano Strutturale.</p> <p>Viene criticata la mancata applicazione del "principio di precauzione", secondo il quale fra le opzioni possibili deve essere scelta quella che offre la maggiore sicurezza.</p> <p>L'assunzione della pericolosità idraulica del Pai aggiornato al dic. 2014 in quanto atto più recente piuttosto che delle pericolosità elaborate nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale, viene considerato "privo di logica" in quanto il valore di un contributo scientifico alla soluzione di un problema deve essere fondato sul valore delle elaborazioni prodotte e non nel loro succedersi nel tempo: nel caso in questione infatti si confronta un modello avente carattere generale, realizzato per un intero bacino fluviale ed esteso a più province, contro quello specificatamente prodotto solo per il contesto pratese.</p>	<p>La prima parte del rapporto ambientale dettaglia esaustivamente le condizioni di pericolosità soprattutto rispetto allo studio idraulico del comune di Prato, in particolare riferito alla quantificazione dei volumi da compensare.</p> <p>Tuttavia nel corso delle consultazioni ed a seguito dei pareri pervenuti, l'Autorità di Bacino comunicava di aver rimodulato le classi di pericolosità ed i relativi battenti in ragione del nuovo studio approvato che indicava quote di battenti e pericolosità assai differenti da quelle originariamente prese in considerazione.</p> <p>Dovendo necessariamente conformarsi a tale disposizione, visto che l'AdB rappresenta un ente sovraordinato competente in materia idraulica, le valutazioni circa la fattibilità idraulica dell'ipotesi di variante al Regolamento Urbanistico sono state condotte con riferimento ai risultati dello studio elaborato per la redazione delle carte di pericolosità del PAI 2014.</p> <p>In ogni caso per qualsiasi attività si dovesse insediare in tali aree dovranno essere predisposti studi dettagliati per dimensionare in maniera appropriata, gli interventi di mitigazione del rischio presenti nell'area.</p>
2.5	<p>L'osservazione riguarda la mancanza delle prescrizioni previste dal Rapporto Ambientale all'interno della normativa urbanistica sia del Piano Strutturale che del Regolamento Urbanistico ma se ne fa esclusivamente un rimando per il successivo piano attuativo.</p> <p>Inoltre rileva che non risulta inserito nessun indice edificatorio e che pare contraddittoria la classificazione dell'area come Zona Omogenea D con destinazione d'uso specifica St1 ricompresa quest'ultima nella categoria dei Servizi.</p>	<p>La variante in oggetto è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) poiché, nelle Conferenze di Servizi che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Intesa Preliminare dell'Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituisse il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).</p> <p>L'art. 73 della L.R. 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III" (valutazione di impatto ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l'approvazione del Piano Attuativo con il progetto dell'impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali.</p> <p>Per quanto riguarda l'assenza di parametri urbanistici, si precisa che ai sensi delle NTA del Regolamento Urbanistico la</p>

		<p>definizione degli stessi per i servizi è legata alle necessità funzionale degli impianti.</p> <p>Inoltre la classificazione dell'area come zona "D" risulta coerente con la destinazione d'uso specifica assegnata che può essere annoverata tra le attività produttive.</p>
2.6	<p>L'Osservante rileva incoerenza tra il quarto dispositivo della Delibera osservata, che subordina alla formazione di un Piano per Insediamenti Produttivi (PIP), l'attuazione delle nuove previsioni al momento solo <u>adottate</u> e le disposizioni dell'art. 27 della L. 865/71. Questo a sua volta dispone che i PIP, che hanno valore di Piano Particolareggiato, sono da delimitare nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani <u>vigenti</u>. I Comuni utilizzano le aree dei PIP per realizzare impianti produttivi e non, come afferma l'Osservante, per la "realizzazione di servizi per la comunità" come quelli in parola.</p>	<p>Il quarto dispositivo della Delibera di adozione stabilisce, fin da adesso, che l'attuazione delle previsioni introdotte dalla variante, se e quando definitivamente approvata, dovranno essere attuate previa formazione di un PIP. La condizione è posta per meglio valutare le caratteristiche, l'inserimento e le valutazioni più approfondite dei possibili effetti dell'impianto da realizzare. Con l'approvazione definitiva della variante le nuove previsioni saranno assorbite dal Regolamento Urbanistico vigente e pertanto il successivo PIP delimiterà le proprie aree destinate ad insediamenti produttivi dal piano vigente, come appunto dispone l'art. 27 L. 865/71. Per una migliore qualità della vita e dell'attività lavorativa i PIP devono contenere al proprio interno e realizzare gli opportuni standard, i servizi e gli impianti. Tra questi, se ritenute necessarie, anche aree da utilizzare per mettere in sicurezza l'ambito produttivo ed in generale il territorio dal rischio idraulico. L'attività di trasformazione e riciclaggio rifiuti svolta dall'impianto da realizzare, può essere annoverata tra le attività produttive. In ogni caso il richiamato articolo 27 L. 865/71, contrariamente all'affermazione dell'osservante ("e non per la realizzazione di servizi"), prevede espressamente la cessione delle aree per la realizzazione di impianti e servizi pubblici.</p>
2.7	<p>L'osservazione riguarda la necessità di dotare il territorio comunale di un impianto di trattamento inerti come riportato nell'intesa preliminare. L'intesa stipulata infatti stabilisce che sia approvata "...una variante ... ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento di rifiuti inerti.., affinché gli operatori economici attualmente presenti sul territorio comunale possano trovare definitiva allocazione".</p> <p>L'osservante, riferendosi al permesso temporaneo per una nota ditta, ritiene che non sussista il presupposto della "presenza sul territorio", in quanto tale ditta non opera esclusivamente sul territorio pratese ma per i cantieri nel tratto Autostrada A1 Milano/Napoli oppure per i lavori della tranvia della Linea 2 di Firenze.</p> <p>Si ritiene dunque che, se infatti si dovesse autorizzare detta ditta o altre che svolgono simili lavori non localizzati nel territorio comunale, i cittadini pratesi ed in particolare quelli delle frazioni di Galciana e Casale si troverebbero a pagare il conto dei rifiuti, prodotti invece dalla diversa e più ampia area metropolitana fiorentina e verrebbero meno i presupposti stessi della Intesa preliminare.</p>	<p>La variante si è resa necessaria a seguito della firma di un Protocollo di Intesa tra Prefettura, Provincia di Prato, Comune di Prato, per assicurare i livelli occupazionali nel settore industriale relativo al trattamento degli inerti nel Comune di Prato.</p> <p>Emersa dunque la necessità dell'individuazione di aree idonee per impianto di trattamento rifiuti inerti sono state attivate le procedure tecnico amministrative necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.</p>

<p>2.8</p>	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico art.136 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio.</p> <p>Nell'area oggetto di variante ricade il vincolo da D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze-Mare.</p> <p>L'osservante riporta parzialmente alcune prescrizioni contenute nella scheda di vincolo in particolare quella al punto <i>"4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere....."</i>, ritenendo che la contemporanea prescrizione prevista dal Rapporto ambientale della <i>"piantumazione di vegetazione ad alto fusto e la realizzazione di una barriera costituita da un rilevato di terreno (idoneamente piantumato) di altezza idonea alla riduzione della propagazione delle polveri al di fuori dell'area di impianto"</i> al fine di mitigare l'impatto paesaggistico sia in contrasto con il piano paesaggistico . Si ritiene inoltre che visto che le due prescrizioni non sono compatibili non abbia nemmeno senso il riferimento ad una <i>"soluzione progettuale integrata al fine di verificare che non si attuino interferenze con le visuali panoramiche esistenti."</i></p> <p>Un altro elemento di presunto contrasto con la scheda del vincolo paesaggistico riguarda la prescrizione al punto <i>"4.c.5. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato."</i> In quanto nel rapporto ambientale si fa riferimento alla realizzazione di un'area operativa da destinarsi a servizi, pesa ed uffici.</p>	<p>L'osservazione assume dei riferimenti non del tutto completi o corretti in quanto nella scheda del vincolo paesaggistico citato, contenuto nel PIT approvato il punto 4.c.3 è il seguente: <i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere. Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda."</i></p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo. Si fa dunque riferimento alle citate "soluzioni integrate" criticate dall'osservante.</p> <p>A tale proposito non si ravvede contrasto con il punto 4.c.5 citato in quanto la progettazione degli elementi funzionali all'impianto di inerti, comprese dunque le esigue volumetrie necessarie al funzionamento dell'attività difficilmente verrà a costituire un nucleo isolato e verrà realizzata con soluzioni condivise con la regione e la sovrintendenza dei beni paesaggistici.</p>
------------	---	--

<p>2.9</p>	<p>L'osservante riporta alcuni estratti del Rapporto Ambientale che trattano di aspetti ambientali presenti nelle aree oggetto di variante e ne sottolinea le criticità, in particolare riguardo a:</p> <p>1. acque sotterranee: caratterizzata da una permeabilità medio bassa, che limita la circolazione idrica sotterranea alla fascia di alterazione superficiale, il cui acquifero principale è stato individuato ad una piezometrica compresa tra 37 m e 40 m slm, (quando il suolo giace mediamente a 40.20 ml - ndr); area a disponibilità idrica inferiore alla capacità di ricarica; la risorsa idrica sotterranea presenta anomalie positive di cromo e zinco e contaminata da tetracloroetilene.</p> <p>2. suolo e al sottosuolo: è interessata da fenomeni di subsidenza, dovuti ad uno sfruttamento intensivo della falda superficiale.</p> <p>3. aria: caratterizzata dalla presenza di numerosi ricettori, di cui molti di tipo residenziale, dai quali è necessario mantenere una distanza di cautela dall'attività prevista, che causa emissioni inquinanti del tipo polveri PM10, nel non lieve "range" tra 453 g/h e 908 g/h, anche considerando gli effetti di possibili mitigazioni.</p> <p>4. acustica : situata in una zona classificata dal Piano vigente in materia come di classe IV (ad intensa attività umana), interessata peraltro da 50 recettori sensibili ed alla cui adiacenza, in direzione nord-est, si registrano livelli rumorosi notevolmente alti, poiché è presente una zona industriale, dove sono localizzate attività rumorose, mentre a sud la rumorosità rilevata è medio/alta per la vicinanza con l'Autostrada e la SP6.</p> <p>5. flora e fauna: ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia, dove si ritrovano appostamenti fissi ed un'area di addestramento cani, denominata "Bonechi" motivo per cui la prima sezione del rapporto ambientale definisce l'area scelta come la meno idonea.</p>	<p>1 – 2. Come illustrato nel Rapporto Ambientale e nella relazione geologica di fattibilità di supporto alla variante in oggetto, da un punto di vista idrogeologico siamo di fronte ad una copertura superficiale poco permeabile, causata dalle problematiche di ristagno prolungato e difficoltà di drenaggio diffusamente presenti nell'areale considerato. Inoltre l'area presenta un orizzonte sabbioso limoso, ad una profondità di circa 4 metri dal p.c., sede di una falda superficiale in condizioni semiconfinata, dotata di limitata produttività. Tali condizioni del sito, pur richiedendo necessari ed opportuni approfondimenti investigativi e di monitoraggio preventivi, non manifestano palesi incongruenze con la localizzazione della variante. Inoltre i vincoli e le prescrizioni alle trasformazioni formulate richiedono interventi di rialzo del p.c. per porre in sicurezza idraulica il futuro insediamento aumentando pertanto il franco rispetto alla massima escursione della piezometrica, l'impermeabilizzazione di tutte le superfici operative dove si prevede transito e stazionamento dei mezzi d'opera e dei cumuli etc. Tali precauzioni progettuali potranno subire ulteriori condizionamenti in ragione degli esiti delle indagini e dei monitoraggi prescritti in fase di redazione del Piano Attuativo.</p> <p>3. Sulla trattazione della qualità dell'aria si rimanda al successivo punto 2.5</p> <p>4. Nel Rapporto Ambientale si richiama la coerenza della previsione urbanistica con il PCCA poiché l'insediamento di una siffatta attività non comporta la modifica della classificazione acustica dell'area che rientra in classe IV in cui sono validi i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto concerne il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione (differenziali e non) che non devono essere superati in nessuno dei recettori (sensibili e non) presenti nei dintorni dell'area oggetto di variante, si rimanda a quanto prescritto sul tema nel Rapporto Ambientale. Si fa presente che in sede di VIA verrà redatto il documento di valutazione di impatto acustico, che effettuando una valutazione comparativa tra lo scenario in assenza ed in presenza dell'impianto, avrà il compito di dimostrare il rispetto dei valori limite e del criterio differenziale, tenendo conto delle mitigazioni eventualmente necessarie e della rumorosità di fondo presente nell'area.</p> <p>5. Contrariamente a quanto affermato dall'osservante la matrice presente nella VAS definisce valori ponderati di idoneità sui vari criteri analizzati e non valori di esclusione. Nella scelta degli indicatori relativi alle Risorse Naturali presenti nel PFV è stata scelta la presenza dell'area di protezione migratoria per la sua finalità di conservazione e protezione delle specie animali che ne garantiscano il mantenimento.</p>
------------	--	---

2.10	<p>L'osservante si riferisce alle criticità dell'area rispetto al traffico ed alla accessibilità del sito.</p> <p>In particolare si rileva che per il rapporto ambientale il traffico veicolare attualmente gravante su sito in oggetto è un flusso medio-alto che sarebbe notevolmente peggiorato dall'inserimento di una attività di smaltimento inerti per l'alto numero di mezzi in costante passaggio che tale attività comporterebbe.</p> <p>Si ritiene che la dotazione infrastrutturale dell'area sia già sottodimensionata per i flussi esistenti e che l'accessibilità al sito, limitata ed unidirezionale (esclusivamente da ovest) siano motivi tali da rendere irragionevole la scelta dello stesso.</p>	<p>La strada Viale Leonardo da Vinci è classificata come "strada di scorrimento extraurbana", pertanto idonea al traffico di mezzi pesanti.</p> <p>All'interno del Rapporto Ambientale è stata analizzata la possibile interferenza dell'impianto con il fattore traffico per le diverse aree di valutazione, tra cui quella oggetto di variante analizzando: la compatibilità con il Piano Urbano della Mobilità Comunale, la presenza di potenziali recettori entro una fascia di 150 m dalle strade dove presumibilmente transiteranno i mezzi in ingresso ed uscita all'impianto, l'idoneità o meno della viabilità esistente al traffico di mezzi pesanti, il tipo di accesso esistente o da realizzare/adequare all'area prescelta.</p> <p>Tali aspetti hanno pertanto consentito di formulare rigorose prescrizioni alle successive fasi di studio e progettazione necessari per un corretto dimensionamento dell'attività e dei flussi di traffico indotti da tali insediamenti.</p>
2.11	<p>L'osservante ritiene il Rapporto Ambientale carente di una conoscenza reale dello stato attuale dell'ambiente del contesto in esame. A suffragio di questa affermazione rileva che non sono valutate l'incidenza di materiale potenzialmente pericoloso presente tra i rifiuti inerti, effetto cumulativo degli impatti, provocati dalle infrastrutture di smaltimento e recupero, già presenti tra le due Province interessate, in un contesto caratterizzato dalla presenza delle due viabilità di notevole importanza come l'Autostrada A11 e la Declassata.</p> <p>Si critica inoltre l'assenza di una valutazione dei possibili impatti significativi sulla salute umana e si ritiene la valutazione sullo stato attuale dell'Aria, dell'Acqua, del Suolo e del Sottosuolo, basata solo su fonti archivistiche.</p>	<p>La variante in oggetto ha come fattispecie insediativa prevista, attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.</p> <p>Secondo la Direttiva 1999/31/CE per rifiuti inerti si intendono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche".</p> <p>Le modalità di gestione dell'attività di recupero di tali rifiuti sono codificate e riconducibili sostanzialmente ad una selezione con separazione della frazione inerte dal materiale estraneo ed una successiva triturazione e vagliatura per la composizione dei cumuli di materia prima seconda, a frazioni granulometriche differenziate.</p> <p>La normativa e le procedure autorizzative sono chiare ed impongono rigidi controlli sull'accettabilità dei materiali, sulla separazione e cernita, sullo stoccaggio provvisorio protetto dei materiali estranei, sulle verifiche analitiche da condursi sui materiali in arrivo e presenti.</p> <p>Su tali aspetti ed in relazione al livello di approfondimento che la variante richiede, il RA ha fornito esaustive argomentazioni e prescrizioni.</p> <p>Gli effetti cumulati dei potenziali impatti dovranno essere opportunamente sviluppati nelle successive fasi progettuali.</p> <p>Per quanto attiene il livello di approfondimento dei dati ambientali per comporre un adeguato quadro di riferimento sullo stato attuale del territorio, si richiama quanto contenuto nel comma 2 dell'art.24 della LR 10/2010:</p> <p><i>"Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA)."</i></p>

2.12	<p>A parere dell'osservante il Rapporto Ambientale e i dati che sono in possesso delle Amministrazioni che lo hanno adottato non permettono di raggiungere il preciso dovere del Primo Cittadino e del Consiglio che lo controlla, di tutelare la salute degli abitanti che li hanno eletti.</p> <p>Riporta a tale proposito i dati relativi ai limiti emissivi assunti a riferimento nel Rapporto ambientale e li confronta con quelli di un impianto di smaltimento rifiuti inerti presente sul territorio pratese, rilevando che il range di emissioni imposto di 453 g/h – 908 g/h è facilmente raggiungibile.</p>	<p>Si precisa che nel R.A non si afferma che il range 453 g/h – 908 g/h sia l'intervallo di emissioni consentito per un impianto insediabile in tale area.</p> <p>Al contrario tale riferimento, avendo valutato che potrebbe essere il possibile intervallo di emissione, sulla base di dati di letteratura compatibili, serve come parametro per escludere a priori la localizzazione delle sorgenti emissive a distanze inferiori od uguali a 150 m dai recettori.</p> <p>In merito il Rapporto Ambientale ha cautelativamente prescritto per le successive fasi attuative, una valutazione modellistica di dispersione in atmosfera, coerentemente con quanto stabilito dalle linee guida ARPAT, per la valutazione delle emissioni da attività che prevedono manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti.</p> <p>In tale sede verrà condotto lo studio della dinamica dei fenomeni diffusivi, in modo da riprodurre, nelle condizioni meteorologiche tipiche dell'area, lo stato di dispersione delle sostanze inquinanti emesse dall'impianto oggetto di studio. In questo modo, sulla base di dati di progetto in condizioni sia ordinarie che estreme, ed utilizzando dati di orografia, uso del suolo e dati meteorologici sito specifici, sarà possibile valutare nelle peggiori condizioni l'impatto sull'areale circostante l'impianto (compresi Galciana, Vergaio e Casale) e nello specifico sui recettori sensibili. Il modello diffusionale dovrà dimostrare che in nessun punto dell'areale considerato dovranno essere superati i limiti normativi previsti da DLgs 155/2010 e ssmmii, avendo cura di valutare preventivamente, attraverso campagne di monitoraggio ex ante (anche queste prescritte), i valori di fondo presenti nell'area. Gli elementi prescrittivi saranno peraltro puntualmente e rigorosamente dettagliati dai soggetti istituzionali preposti che, nel corso delle procedure attuative ed autorizzative, esamineranno la documentazione progettuale ed i relativi scenari di impatto ancorché di tipo cumulato.</p>
------	--	--

Per le finalità rappresentate e le ragioni di fatto e di diritto sopra definite propone la revoca della Delibera Consiliare n. 33 del 25/06/2015.

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

Prato, 21 ottobre 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Francesco Caporaso

.....

**VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE
PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI****ADOTTATA CON DCC n. 33 del 25/06/2015
pubblicata su BURT n. 27 del 08/07/2015****CONTRODEDUZIONI TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI****OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE****PRESENTATA** con PG 122046 del 20-08-2015, tramite PEC

Da: sig.ra Pescioni Sara, nata a Prato il 24/10/1976.

L'osservazione è suddivisa in due famiglie di questioni inerenti la prima al metodo scelto per la formazione dell'atto e l'altra rispetto al merito in cui esso consiste.

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1	Osservazioni riguardo al METODO per la formazione dell'atto	
1.1	Rispetto al metodo si ritiene che non sia stato rispettato il DLgs 33/13 in merito alla Trasparenza degli atti amministrativi. Infatti citando l'art. 39 del decreto si ritiene che prima del procedimento di approvazione dell'atto amministrativo fosse necessario darne adeguata informazione alla cittadinanza pubblicando anche allegati tecnici e gli schemi di provvedimento. Invece si contesta che tale documentazione è stata resa nota soltanto dopo la "approvazione" dell'atto del 25/06/2015. Tale mancanza si ritiene un presupposto alla legittimità dell'atto stesso.	Come ricorda lo stesso Osservante l'art. 39 del D.Lgs 33/13 dispone che, ai fini della trasparenza nella formazione degli atti di governo del territorio, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. Al comma 4 precisa che "restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale." Il Comune di Prato, prima ancora dell'adozione della variante ha dato atto sul proprio sito ufficiale della necessità di individuare un'area da destinare ad impianti per il trattamento di rifiuti inerti non pericolosi. In seguito, come prevede anche la legislazione regionale, ha pubblicato la delibera di adozione, oggetto della presente osservazione, con i relativi allegati tecnici e quelli che illustrano gli esiti della valutazione ambientale. Allo stesso modo, nei termini e le modalità indicate dalla legislazione regionale, pubblicherà l'eventuale delibera di approvazione che darà efficacia al provvedimento.
1.2	L'osservante sospetta che il C.C. "non abbia ravvisato la presenza" dell'autostrada ai margini dell'area in variante e di conseguenza non ha acquisito il parere "al riguardo dell'interesse tutelato dall'Anas e Autostrade per l'Italia". La variante,	Le società Anas e Autostrade per l'Italia, ancorché organismi pubblici ai quali è opportuno ed utile richiedere contributi tecnici, non sono tuttavia soggetti competenti in materia ambientale, né deputati ad intervenire nella pianificazione urbanistica comunale. L'ambito territoriale cui fa riferimento la variante può essere destinato alla nuova previsione, fermo restando che l'attuazione della previsione introdotta deve rispettare obbligatoriamente le

	<p>nella individuazione dell'area da destinare alla nuova previsione, non ha tenuto conto dell'art. 26 che vieta nuove costruzioni entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada.</p>	<p>disposizioni di legge, compresa la non edificabilità entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada.</p> <p>In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del DPR 327/2001, la società Autostrade per l'Italia, proprietaria di piccole porzioni di terreni interessati dalla variante e dall'imposizione del vincolo espropriativo, è stata opportunamente e preventivamente avvisata dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio conseguente alla variante.</p>
1.3	<p>L'Osservante ritiene inutile ed ultroneo il procedimento di variante, che appare un tentativo di aggirare le regole vigenti e non sottopone alla rigida Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la realizzazione dell'impianto.</p> <p>Nell'osservazione si ritiene errata la scelta di effettuare un VAS piuttosto che attivare immediatamente una VIA in quanto, secondo l'art. 208 del Dlgs 152/06, l'Autorizzazione Unica produce l'effetto di variante automatica dello strumento urbanistico, senza la necessità di preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ferma la sola disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), al riguardo della quale solo si accenna nel Rapporto Ambientale adottato e che non risulta agli atti nemmeno avviata.</p> <p>Quindi si poteva approvare il progetto, previa VIA senza necessità della variante e quindi della VAS.</p>	<p>Secondo la vigente legislazione i piani e i programmi che costituiscono quadro di riferimento di futuri progetti sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre i progetti di opere sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La prima non esclude la seconda e l'art. 73 della L.R. 10/10 coordina, razionalizza e semplifica le relative procedure.</p> <p>Nel caso specifico l'AC ha attivato la procedura di variante, sottoposta a VAS, perché intende mettere a disposizione degli operatori interessati un'area destinata ad impianti di trattamento rifiuti demandando ad una successiva fase attuativa la redazione di uno specifico piano nel quale dettagliare le caratteristiche degli impianti che in detto sito potranno insediarsi.</p> <p>Sarà dunque soggetto a VIA il progetto definitivo dell'impianto.</p> <p>L'AC non ha un progetto da approvare, non intende realizzare direttamente l'impianto e non ha disponibilità dei suoli. In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall'osservante tale procedura, molto più elaborata, comporta livelli di tutela maggiore, migliori garanzie per l'ambiente e soprattutto per la salute dei cittadini, in quanto sono effettuate due valutazioni, una strategica in sede di VAS e l'altra specifica per l'impianto che dovrà insediarsi nella fase attuativa, in sede di VIA.</p>
1.4	<p>L'osservante non ritiene sia stata effettuata correttamente la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli art. 22 e 23 della LR 10/10, escludendo un interlocutore importante come la Soprintendenza dei Beni Paesaggistici e Ambientali. Il fatto che si sia assunta come fase preliminare quella che prevedeva la sola area di via delle Lame, si ritiene abbia causato la carenza di un parere preliminare della Soprintendenza. Infatti, a detta dell'osservante, anche se la Soprintendenza ha poi rilasciato un parere in fase di VAS, essa ha potuto solamente rilevare la presenza dei vincoli ex art. 136 e 142 del Codice del Paesaggio. Si contesta dunque che non sia stato seguito il giusto procedimento previsto in materia di Valutazione Ambientale Strategica.</p>	<p>Per la variante in parola (frutto di un Accordo con Prefettura e Provincia di Prato), al fine di meglio valutarne gli effetti sul territorio, l'ambiente e la salute dei cittadini, è stato ritenuto opportuno procedere comunque alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo la procedura indicata dall'art. 23 (senza la necessità di coinvolgere l'art. 22) della L.R. 10/10.</p> <p>È stato pertanto redatto il "documento preliminare" riferito ad un'area di via delle Lame, contenente "le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione".</p> <p>La Conferenza dei Servizi, convocata tra i soggetti competenti in materia ambientale per definire i contenuti del Rapporto Ambientale, ha rilevato alcune problematiche sull'area indicata dal documento preliminare (via delle Lame), ed ha ritenuto opportuno, come espressamente richiesto dall'art. 24 della stessa L.R. 10/10, che il Rapporto Ambientale individuasse, descrivesse e valutasse "le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23".</p> <p>L'ulteriore valutazione, effettuata sulla base dei possibili significativi effetti prodotti dalla struttura e con il concorso e le conoscenze degli altri soggetti competenti in materia ambientale, ha portato ad individuare come più idoneo l'ambito territoriale oggetto della variante adottata. A tale individuazione ha giustamente partecipato la competente Soprintendenza, senza mai rilevare condizioni ostative, come testimoniano pareri espressi nelle varie fasi del procedimento.</p>

2	Osservazioni riguardo al MERITO delle scelte	
2.1	<p>L'osservazione riguarda la presunta non conformità col Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati, approvato con DCR 94/14. L'osservante ritiene che la localizzazione proposta non sia conforme al Piano in quanto su di esse ricadono quattro criteri "escludenti", secondo la definizione contenuta nel Piano Regionale.</p> <p>Essi nello specifico sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";</i> ▪ <i>Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della LR 21/12 ... ossia ... aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine...;</i> ▪ <i>Aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, ... inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti...;</i> ▪ <i>Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti.</i> 	<p>Rispetto ai criteri escludenti prevista dall'allegato 4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati si ritiene che tali criteri non siano applicabili all'areale prescelto poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto alle aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel PIT paesaggistico l'art. 18 comma 1 della Disciplina di Piano prevede che "le prescrizioni, le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica,(....) nei piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale". In particolare nella scheda relativa al vincolo D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare,al punto 4.c.3. si riporta "Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda." Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo. ▪ Riguardo alle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine e alle fasce di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, si fa presente che la localizzazione effettuata nella presente variante urbanistica al PS e al RU del Comune di Prato individua soltanto un areale nella quale la destinazione d'uso ammessa è ST1 - servizi tecnologici, ma non dettaglia le componenti puntuali dell'impianto o degli impianti, demandando tale compito ad una successiva fase attuativa nella quale le distanze di rispetto e di inedificabilità assoluta dovranno necessariamente essere rispettate. ▪ Riguardo alle aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti, il comma completo citato recita :<i>"Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi"</i>. Si fa presente che nel caso in esame non ricorre né il primo requisito poiché non esistono centri abitati entro la distanza di 200 metri né il secondo poiché trattasi di impianti di recupero e riciclaggio rifiuti non pericolosi.

<p>2.2</p>	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico art.136 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio.</p> <p>Nell'area oggetto di variante ricade il vincolo da D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare.</p> <p>L'osservante riporta parzialmente alcune prescrizioni contenute nella scheda di vincolo in particolare quella al punto <i>"4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere...."</i>, ritenendo che la contemporanea prescrizione prevista dal Rapporto Ambientale della <i>"piantumazione di vegetazione ad alto fusto e la realizzazione di una barriera costituita da un rilevato di terreno (idoneamente piantumato) di altezza idonea alla riduzione della propagazione delle polveri al di fuori dell'area di impianto"</i> al fine di mitigare l'impatto paesaggistico sia in contrasto con il piano paesaggistico. Si ritiene inoltre che visto che le due prescrizioni non sono compatibili non abbia nemmeno senso il riferimento ad una <i>"soluzione progettuale integrata al fine di verificare che non si attuino interferenze con le visuali panoramiche esistenti."</i></p> <p>Un altro elemento di presunto contrasto con la scheda del vincolo paesaggistico riguarda la prescrizione al punto <i>"4.c.5. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato."</i> In quanto nel rapporto ambientale si fa riferimento alla realizzazione di un'area operativa da destinarsi a servizi, pesa ed uffici.</p>	<p>L'osservazione assume dei riferimenti non del tutto completi o corretti in quanto nella scheda del vincolo paesaggistico citato, contenuto nel PIT approvato il punto 4.c.3 è il seguente:</p> <p><i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere. Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda."</i></p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo. Si fa dunque riferimento alle citate "soluzioni integrate" criticate dall'osservante.</p> <p>A tale proposito non si ravvede contrasto con il punto 4.c.5 citato in quanto la progettazione degli elementi funzionali all'impianto di inerti, comprese dunque le esigue volumetrie necessarie al funzionamento dell'attività difficilmente verrà a costituire un nucleo isolato e verrà realizzata con soluzioni condivise con la regione e la sovrintendenza dei beni paesaggistici.</p>
------------	--	---

2.3	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio, in particolare il vincolo di rispetto sui fiumi e corsi d'acqua.</p> <p>L'osservante ritiene che non sia stato rispettato questo vincolo di assoluta inedificabilità di 150mt dal piede dell'argine ed in particolare le prescrizioni che devono essere seguite alla formazione degli Strumenti Urbanistici, contenute all'art. 8 dell'elaborato 8b del PIT: <i>"...non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di ...depositi a cielo aperto di qualunque natura...ma soprattutto ...discariche."</i></p> <p>Per tale ragione ritiene inutile la generica affermazione riportata nel Rapporto Ambientale, e del tutto assente nella disciplina urbanistica adottata, che si riferisce ad una <i>"una soluzione progettuale integrata al fine di verificare che ... sia assicurata la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi..."</i>, perché l'intervento non è consentito "di diritto" dal Piano sovraordinato.</p>	<p>Si fa presente che il vincolo di tutela paesaggistica non è un vincolo di assoluta inedificabilità ma appunto esclusivamente un vincolo che detta delle prescrizioni per assicurare la conservazione del valore paesaggistico delle aree individuate dal vincolo.</p> <p>In merito al vincolo di tutela sui corsi d'acqua, l'osservante riporta la prescrizione del PIT contenuta nell'elaborato 8b soltanto in parte, omettendo una porzione significativa della norma. A tale proposito si cita testualmente la disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'art. 8.3 al punto g:</p> <p>"Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06)..... <p>Si precisa che l'impianto in questione non rientra nelle fattispecie del comma 3 del punto g, in quanto non è né una discarica né un impianto di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del DLgs 152/06). Può rientrare invece nella fattispecie descritta al secondo comma dello stesso punto, nel quale si riporta la prescrizione ad adottare soluzioni che minimizzano l'impatto visivo, proprio per questo in sede di Conferenza dei Servizi e in seguito ai pareri pervenuti dagli Enti preposti alla tutela paesaggistica si è ritenuto necessario prescrivere che la progettazione dell'impianto a soluzione progettuali condivise con gli enti stessi, "integrate" appunto, al fine di individuare soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo stesso.</p>
2.4	<p>L'osservazione riguarda la pericolosità idraulica del Sito. L'osservante contesta la scelta del sito in quanto anche se classificato con un pericolosità PI3 e PI2 dal PAI vigente, per la stessa area valevano classi di pericolosità più alta sia nel PAI precedente che nello Studio Idraulico allegato al Piano Strutturale, redatto quindi sul presupposto del DPGR 53/R del 2011, la classifica nella contrapposta specie dell'area a Pericolosità Molto Elevata (PI4) del Piano Strutturale.</p> <p>Viene criticata la mancata applicazione del "principio di precauzione", secondo il quale fra le opzioni possibili deve essere scelta quella che offre la maggiore sicurezza.</p> <p>L'assunzione della pericolosità idraulica del PAI aggiornato al dic. 2014 in quanto atto più recente piuttosto che delle pericolosità elaborate nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale, viene considerato "privo di logica" in quanto il valore di un contributo scientifico alla soluzione di un problema deve essere fondato sul valore delle elaborazioni prodotte e non nel loro succedersi nel tempo: nel caso in questione infatti si</p>	<p>La prima parte del rapporto ambientale dettaglia esaurientemente le condizioni di pericolosità soprattutto rispetto allo studio idraulico del comune di Prato, in particolare riferito alla quantificazione dei volumi da compensare.</p> <p>Tuttavia nel corso delle consultazioni ed a seguito dei pareri pervenuti, l'Autorità di Bacino comunicava di aver rimodulato le classi di pericolosità ed i relativi battenti in ragione del nuovo studio approvato che indicava quote di battenti e pericolosità assai differenti da quelle originariamente prese in considerazione.</p> <p>Dovendo necessariamente conformarsi a tale disposizione, visto che l'AdB rappresenta un ente sovraordinato competente in materia idraulica, le valutazioni circa la fattibilità idraulica dell'ipotesi di variante al Regolamento Urbanistico sono state condotte con riferimento ai risultati dello studio elaborato per la redazione delle carte di pericolosità del PAI 2014.</p> <p>In ogni caso per qualsiasi attività si dovesse insediare in tali aree dovranno essere predisposti studi dettagliati per dimensionare in maniera appropriata, gli interventi di mitigazione del rischio presenti nell'area.</p>

	<p>confronta un modello avente carattere generale, realizzato per un intero bacino fluviale ed esteso a più province, contro quello specificatamente prodotto solo per il contesto pratese.</p>	
2.5	<p>L'osservazione riguarda la mancanza delle prescrizioni previste dal Rapporto Ambientale all'interno della normativa urbanistica sia del Piano Strutturale che del Regolamento Urbanistico ma se ne fa esclusivamente un rimando per il successivo Piano Attuativo.</p>	<p>La variante in oggetto è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) poiché, nelle Conferenze di Servizi che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Intesa Preliminare dell'Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituisse il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). L'art. 73 della LR 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III" (Valutazione di Impatto Ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l'approvazione del piano attuativo con il progetto dell'impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali.</p>
2.6	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda dell'ambito di paesaggio 6 "Firenze-Prato-Pistoia" del PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce. In particolare si ritiene la variante non adeguata al piano regionale in quanto non si dimostra il rispetto della direttiva d'ambito che riguarda i corridoi ecologici, in particolare ci si riferisce all'obiettivo di qualità 1 ovvero <i>"salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti, al fine di garantire il miglioramento dei residui livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la saldatura delle aree urbanizzate"</i>. In particolare l'osservante rileva che nella cartografia regionale il sito oggetto di variante è attraversato dal segno grafico che indica "direzioni di connettività ecologica interrotte o critiche".</p>	<p>Nella cartografia relativa alla Rete Ecologica del PIT Paesaggistico Regionale (Invariante Strutturale: i caratteri ecosistemici del paesaggio) il segno grafico segnalato dall'osservante vuole essere non una localizzazione precisa ma la rappresentazione di un fenomeno di livello territoriale. Inoltre la scala di rappresentazione, in quanto adattamento di una scala 1: 50.000 al formato A3, ha comportato una enfaticizzazione della rappresentazione simbolica. Non a caso le stesse direttive citate dall'osservante, al punto 1.3, delegano ai Comuni l'individuazione delle direttrici di connettività ecologica da mantenere o ricostruire alla scala comunale di pianificazione. Si fa presente che già il Piano Strutturale individua nell'elaborato Es.3c l'ambito caratterizzato (invariante strutturale complessa) "struttura agroambientale" che risponde agli orientamenti di salvaguardia dettati dal Piano Paesaggistico Regionale e di cui la variante non modifica la perimetrazione. Nel Rapporto ambientale inoltre tra le misure di mitigazione sono indicate le modalità per la realizzazione di un perimetro verde che garantisca la continuità con gli elementi di connessione presenti nei terreni contermini proprio per la finalità di salvaguardare e potenziare la rete ecologica.</p>
2.7	<p>L'osservazione riguarda la necessità di dotare il territorio comunale di un impianto di trattamento inerti come riportato nell'intesa preliminare. L'intesa stipulata infatti stabilisce che sia approvata "...una variante ... ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento di rifiuti inerti.., affinché gli operatori economici attualmente presenti sul territorio comunale possano trovare definitiva</p>	<p>La variante si è resa necessaria a seguito della firma di un Protocollo di Intesa tra Prefettura, Provincia di Prato, Comune di Prato, per assicurare i livelli occupazionali nel settore industriale relativo al trattamento degli inerti nel Comune di Prato. Emersa dunque la necessità dell'individuazione di aree idonee per impianto di trattamento rifiuti inerti sono state attivate le procedure tecnico amministrative necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.</p>

<p>allocazione".</p> <p>L'osservante, riferendosi al permesso temporaneo per una nota ditta, ritiene che non sussista il presupposto della "presenza sul territorio", in quanto tale ditta non opera esclusivamente sul territorio pratese ma per i cantieri nel tratto Autostrada A1 Milano/Napoli oppure per i lavori della tranvia della Linea 2 di Firenze.</p> <p>Si ritiene dunque che, se infatti si dovesse autorizzare detta ditta o altre che svolgono simili lavori non localizzati nel territorio comunale, i cittadini pratesi ed in particolare quelli delle frazioni di Galciana e Casale si troverebbero a pagare il conto dei rifiuti, prodotti invece dalla diversa e più ampia area metropolitana fiorentina e verrebbero meno i presupposti stessi della Intesa preliminare.</p>	
<p>2.8</p> <p>L'osservante riporta alcuni estratti del Rapporto Ambientale che trattano di aspetti ambientali presenti nelle aree oggetto di variante e ne sottolinea le criticità, in particolare riguardo a:</p> <p>1. acque sotterranee: caratterizzata da una permeabilità medio bassa, che limita la circolazione idrica sotterranea alla fascia di alterazione superficiale, il cui acquifero principale è stato individuato ad una piezometrica compresa tra 37 m e 40 m slm, (quando il suolo giace mediamente a 40.20 ml - ndr); area a disponibilità idrica inferiore alla capacità di ricarica; la risorsa idrica sotterranea presenta anomalie positive di cromo e zinco e contaminata da tetracloroetilene.</p> <p>2. suolo e al sottosuolo: è interessata da fenomeni di subsidenza, dovuti ad uno sfruttamento intensivo della falda superficiale.</p> <p>3. aria: caratterizzata dalla presenza di numerosi ricettori, di cui molti di tipo residenziale, dai quali è necessario mantenere una distanza di cautela dall'attività prevista, che causa emissioni inquinanti del tipo polveri PM10, nel non lieve "range" tra 453 g/h e 908 g/h, anche considerando gli effetti di possibili mitigazioni.</p> <p>4. acustica : situata in una zona classificata dal Piano vigente in materia come di classe IV (ad intensa attività umana), interessata peraltro da 50 recettori sensibili ed alla cui</p>	<p>1 – 2. Come illustrato nel Rapporto Ambientale e nella relazione geologica di fattibilità di supporto alla variante in oggetto, da un punto di vista idrogeologico siamo di fronte ad una copertura superficiale poco permeabile, causata dalle problematiche di ristagno prolungato e difficoltà di drenaggio diffusamente presenti nell'areale considerato. Inoltre l'area presenta un orizzonte sabbioso limoso, ad una profondità di circa 4 metri dal p.c., sede di una falda superficiale in condizioni semiconfinate, dotata di limitata produttività. Tali condizioni del sito, pur richiedendo necessari ed opportuni approfondimenti investigativi e di monitoraggio preventivi, non manifestano palesi incongruenze con la localizzazione della variante. Inoltre i vincoli e le prescrizioni alle trasformazioni formulate richiedono interventi di rialzo del p.c. per porre in sicurezza idraulica il futuro insediamento aumentando pertanto il franco rispetto alla massima escursione della piezometrica, l'impermeabilizzazione di tutte le superfici operative dove si prevede transito e stazionamento dei mezzi d'opera e dei cumuli etc. Tali precauzioni progettuali potranno subire ulteriori condizionamenti in ragione degli esiti delle indagini e dei monitoraggi prescritti in fase di redazione del Piano Attuativo.</p> <p>3. Sulla trattazione della qualità dell'aria si rimanda al successivo punto 2.5</p> <p>4. Nel Rapporto Ambientale si richiama la coerenza della previsione urbanistica con il PCCA poiché l'insediamento di una siffatta attività non comporta la modifica della classificazione acustica dell'area che rientra in classe IV in cui sono validi i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto concerne il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione (differenziali e non) che non devono essere superati in nessuno dei recettori (sensibili e non) presenti nei dintorni dell'area oggetto di variante, si rimanda a quanto prescritto sul tema nel Rapporto Ambientale. Si fa presente che in sede di VIA verrà redatto il documento di valutazione di impatto acustico, che effettuando una valutazione comparativa tra lo scenario in assenza ed in presenza dell'impianto, avrà il compito di dimostrare il rispetto dei valori limite e del criterio differenziale, tenendo conto delle mitigazioni eventualmente necessarie e della rumorosità di fondo presente nell'area.</p>

	<p>adiacenza, in direzione nord-est, si registrano livelli rumorosi notevolmente alti, poiché è presente una zona industriale, dove sono localizzate attività rumorose, mentre a sud la rumorosità rilevata è medio/alta per la vicinanza con l'Autostrada e la SP6.</p> <p>5. flora e fauna: ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia, dove si ritrovano appostamenti fissi ed un'area di addestramento cani, denominata "Bonechi" motivo per cui la prima sezione del rapporto ambientale definisce l'area scelta come la meno idonea.</p>	<p>5. Contrariamente a quanto affermato dall'osservante la matrice presente nella VAS definisce valori ponderati di idoneità sui vari criteri analizzati e non valori di esclusione. Nella scelta degli indicatori relativi alle Risorse Naturali presenti nel PFV è stata scelta la presenza dell'area di protezione migratoria per la sua finalità di conservazione e protezione delle specie animali che ne garantiscano il mantenimento.</p>
2.9	<p>L'osservante si riferisce alle criticità dell'area rispetto al traffico ed alla accessibilità del sito.</p> <p>In particolare rileva che per il Rapporto Ambientale il traffico veicolare attualmente gravante su sito in oggetto è un flusso medio-alto che sarebbe notevolmente peggiorato dall'inserimento di una attività di smaltimento inerti per l'alto numero di mezzi in costante passaggio che tale attività comporterebbe.</p> <p>Ritiene che la dotazione infrastrutturale dell'area sia già sottodimensionata per i flussi esistenti e che l'accessibilità al sito, limitata ed unidirezionale (esclusivamente da ovest) siano motivi tali da rendere irragionevole la scelta dello stesso.</p>	<p>La strada Viale Leonardo da Vinci è classificata come "strada di scorrimento extraurbana", pertanto idonea al traffico di mezzi pesanti.</p> <p>All'interno del Rapporto Ambientale è stata analizzata la possibile interferenza dell'impianto con il fattore traffico per le diverse aree di valutazione, tra cui quella oggetto di variante analizzando: la compatibilità con il Piano Urbano della Mobilità Comunale, la presenza di potenziali recettori entro una fascia di 150 m dalle strade dove presumibilmente transiteranno i mezzi in ingresso ed uscita all'impianto, l'idoneità o meno della viabilità esistente al traffico di mezzi pesanti, il tipo di accesso esistente o da realizzare/adequare all'area prescelta.</p> <p>Tali aspetti hanno pertanto consentito di formulare rigorose prescrizioni alle successive fasi di studio e progettazione necessari per un corretto dimensionamento dell'attività e dei flussi di traffico indotti da tali insediamenti.</p>
2.10	<p>L'osservante ritiene il Rapporto Ambientale carente di una conoscenza reale dello stato attuale dell'ambiente del contesto in esame. A suffragio di questa affermazione rileva che non sono valutate l'incidenza di materiale potenzialmente pericoloso presente tra i rifiuti inerti, effetto cumulativo degli impatti, provocati dalle infrastrutture di smaltimento e recupero, già presenti tra le due Province interessate, in un contesto caratterizzato dalla presenza delle due viabilità di notevole importanza come l'Autostrada A11 e la Declassata.</p> <p>Si critica inoltre l'assenza di una valutazione dei possibili impatti significativi sulla salute umana e si ritiene la valutazione sullo stato attuale dell'Aria, dell'Acqua, del Suolo e del Sottosuolo, basata solo su fonti archivistiche.</p>	<p>La variante in oggetto ha come fattispecie insediativa prevista, attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.</p> <p>Secondo la Direttiva 1999/31/CE per rifiuti inerti si intendono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche".</p> <p>Le modalità di gestione dell'attività di recupero di tali rifiuti sono codificate e riconducibili sostanzialmente ad una selezione con separazione della frazione inerte dal materiale estraneo ed una successiva triturazione e vagliatura per la composizione dei cumuli di materia prima seconda, a frazioni granulometriche differenziate.</p> <p>La normativa e le procedure autorizzative sono chiare ed impongono rigidi controlli sull'accettabilità dei materiali, sulla separazione e cernita, sullo stoccaggio provvisorio protetto dei materiali estranei, sulle verifiche analitiche da condursi sui materiali in arrivo e presenti.</p> <p>Su tali aspetti ed in relazione al livello di approfondimento che la variante richiede, il RA ha fornito esaustive argomentazioni e</p>

		<p>prescrizioni. Gli effetti cumulati dei potenziali impatti dovranno essere opportunamente sviluppati nelle successive fasi progettuali. Per quanto attiene il livello di approfondimento dei dati ambientali per comporre un adeguato quadro di riferimento sullo stato attuale del territorio, si richiama quanto contenuto nel comma 2 dell'art.24 della LR 10/2010: <i>"Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA)."</i></p>
2.11	<p>A parere dell'osservante il Rapporto Ambientale e i dati che sono in possesso delle Amministrazioni che lo hanno adottato non permettono di raggiungere il preciso dovere del Primo Cittadino e del Consiglio che lo controlla, di tutelare la salute degli abitanti che li hanno eletti. Riporta a tale proposito i dati relativi ai limiti emissivi assunti a riferimento nel Rapporto ambientale e li confronta con quelli di un impianto di smaltimento rifiuti inerti presente sul territorio pratese, rilevando che il range di emissioni imposto di 453 g/h – 908 g/h è facilmente raggiungibile.</p>	<p>Si precisa che nel RA non si afferma che il range 453 g/h – 908 g/h sia l'intervallo di emissioni consentito per un impianto insediabile in tale area. Al contrario tale riferimento, avendo valutato che potrebbe essere il possibile intervallo di emissione, sulla base di dati di letteratura compatibili, serve come parametro per escludere a priori la localizzazione delle sorgenti emmissive a distanze inferiori od uguali a 150 m dai recettori. In merito il Rapporto Ambientale ha cautelativamente prescritto per le successive fasi attuative, una valutazione modellistica di dispersione in atmosfera, coerentemente con quanto stabilito dalle linee guida ARPAT, per la valutazione delle emissioni da attività che prevedono manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti. In tale sede verrà condotto lo studio della dinamica dei fenomeni diffusivi, in modo da riprodurre, nelle condizioni meteorologiche tipiche dell'area, lo stato di dispersione delle sostanze inquinanti emesse dall'impianto oggetto di studio. In questo modo, sulla base di dati di progetto in condizioni sia ordinarie che estreme, ed utilizzando dati di orografia, uso del suolo e dati meteorologici sito specifici, sarà possibile valutare nelle peggiori condizioni l'impatto sull'areale circostante l'impianto (compresi Galciana, Vergaio e Casale) e nello specifico sui recettori sensibili. Il modello diffusionale dovrà dimostrare che in nessun punto dell'areale considerato dovranno essere superati i limiti normativi previsti da D. Lgs 155/2010 e ss.mm.ii, avendo cura di valutare preventivamente, attraverso campagne di monitoraggio ex ante (anche queste prescritte), i valori di fondo presenti nell'area. Gli elementi prescrittivi saranno peraltro puntualmente e rigorosamente dettagliati dai soggetti istituzionali preposti che, nel corso delle procedure attuative ed autorizzative, esamineranno la documentazione progettuale ed i relativi scenari di impatto ancorché di tipo cumulato.</p>

Per le finalità rappresentate e le ragioni di fatto e di diritto sopra definite propone la revoca della Delibera Consiliare n. 33 del 25/06/2015.

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

Prato, 21 ottobre 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
 Arch. Francesco Caporaso

.....



**VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE
PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI**

**ADOTTATA CON DCC n. 33 del 25/06/2015
pubblicata su BURT n. 27 del 08/07/2015**

CONTRODEDUZIONI TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI

**OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE, AL REGOLAMENTO URBANISTICO E ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
PRESENTATE da:**

- 1) Sig.ra Roberta Chiodi con PG 122830 del 24-08-2015
- 2) Sig.ra Nada Frullini con PG 127660 del 07-09-2015
- 3) Sig. David Weisz con PG 127655 del 07-09-2015

Le tre osservazioni vengono trattate contestualmente nella presente controdeduzione in quanto sono identiche anche nell'elenco dei punti specifici.

L'osservazione è suddivisa in due famiglie di questioni inerenti la prima al metodo scelto per la formazione dell'atto e l'altra rispetto al merito in cui esso consiste.

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1	Osservazioni riguardo al METODO per la formazione dell'atto	
1.1	L'Osservante sospetta che il C.C. "non abbia ravvisato la presenza" dell'Autostrada ai margini dell'area in variante e di conseguenza non ha acquisito il parere "al riguardo dell'interesse tutelato dall'Anas e Autostrade per l'Italia". La variante, nella individuazione dell'area da destinare alla nuova previsione, non ha tenuto conto dell'art. 26 che vieta nuove costruzioni entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada.	Le società Anas e Autostrade per l'Italia, ancorché organismi pubblici ai quali è opportuno ed utile richiedere contributi tecnici, non sono tuttavia soggetti competenti in materia ambientale, né deputati ad intervenire nella pianificazione urbanistica comunale. L'ambito territoriale cui fa riferimento la variante può essere destinato alla nuova previsione, fermo restando che l'attuazione della previsione introdotta deve rispettare obbligatoriamente le disposizioni di legge, compresa la non edificabilità entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del DPR 327/2001, la società Autostrade per l'Italia, proprietaria di piccole porzioni di terreni interessati dalla variante e dall'imposizione del vincolo espropriativo, è stata opportunamente e preventivamente avvisata dell'Avvio del Procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio conseguente alla variante.

1.2	<p>Rispetto al metodo si ritiene che non sia stato rispettato il Dlgs. 33/13 in merito alla Trasparenza degli atti amministrativi. Infatti citando l'art. 39 del decreto si ritiene che prima del procedimento di approvazione dell'atto amministrativo fosse necessario darne adeguata informazione alla cittadinanza pubblicando anche allegati tecnici e gli schemi di provvedimento. Invece si contesta che tale documentazione è stata resa nota soltanto dopo la "approvazione" dell'atto del 25/06/2015. Tale mancanza si ritiene un presupposto alla legittimità dell'atto stesso.</p>	<p>Come ricorda lo stesso Osservante l'art. 39 del D.Lgs 33/13 dispone che, ai fini della trasparenza nella formazione degli atti di governo del territorio, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano tempestivamente gli "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. Al comma 4 precisa che "restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale."</p> <p>Il Comune di Prato, prima ancora dell'adozione della variante ha dato atto sul proprio sito ufficiale della necessità di individuare un'area da destinare ad impianti per il trattamento di rifiuti inerti non pericolosi. In seguito, come prevede anche la legislazione regionale, ha pubblicato la delibera di adozione, oggetto della presente osservazione, con i relativi allegati tecnici e quelli che illustrano gli esiti della valutazione ambientale. Allo stesso modo, nei termini e le modalità indicate dalla legislazione regionale, pubblicherà l'eventuale delibera di approvazione che darà efficacia al provvedimento.</p>
1.3	<p>Secondo il parere dell'osservante non si ritiene sia stata effettuata correttamente la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica prevista dall'art. 22 e 23 dell'art.10/10, escludendo così un interlocutore importante come la Soprintendenza dei Beni Paesaggistici e Ambientali. Il fatto che si sia assunta come fase preliminare quella che prevedeva la sola area delle Lame si ritiene abbia causato la carenza di un parere preliminare della Soprintendenza. Infatti, a detta dell'osservante, anche se la Soprintendenza ha poi rilasciato un parere in fase di VAS, essa ha potuto solamente rilevare la presenza dei vincoli ex art. 136 e 142 del Codice del Paesaggio. Si contesta dunque che non sia stato seguito il giusto procedimento previsto in materia di Valutazione Ambientale Strategica.</p>	<p>Per la variante in parola (frutto di un Accordo con Prefettura e Provincia di Prato), al fine di meglio valutarne gli effetti sul territorio, l'ambiente e la salute dei cittadini, è stato ritenuto opportuno procedere comunque alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo la procedura indicata dall'art. 23 (senza la necessità di coinvolgere l'art. 22) della L.R. 10/10.</p> <p>È stato pertanto redatto il "documento preliminare" riferito ad un'area di via delle Lame, contenente "le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione".</p> <p>La Conferenza dei Servizi, convocata tra i soggetti competenti in materia ambientale per definire i contenuti del Rapporto Ambientale, ha rilevato alcune problematiche sull'area indicata dal documento preliminare (via delle Lame), ed ha ritenuto opportuno, come espressamente richiesto dall'art. 24 della stessa L.R. 10/10, che il Rapporto Ambientale individuasse, descrivesse e valutasse "le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23".</p> <p>L'ulteriore valutazione, effettuata sulla base dei possibili significativi effetti prodotti dalla struttura e con il concorso e le conoscenze degli altri soggetti competenti in materia ambientale, ha portato ad individuare come più idoneo l'ambito territoriale oggetto della variante adottata. A tale individuazione ha giustamente partecipato la competente Soprintendenza, senza mai rilevare condizioni ostative, come testimoniano pareri espressi nelle varie fasi del procedimento.</p>
1.4	<p>L'Osservante rileva la mancanza, nelle indagini geologiche di supporto alla variante, dello studio di microzonazione sismica di primo livello da effettuare e rappresentare secondo le specifiche tecniche dettate dalla Regione con D.G.R. 144/2015.</p> <p>"Una carenza di tale natura rende "di diritto" impossibile l'aver determinato la giusta valutazione della localizzazione prevista", con</p>	<p>Il Comune di Prato ha in corso lo studio di microzonazione sismica di primo livello su tutto il territorio comunale, finanziato dalla Regione Toscana.</p> <p>La citata DGR 144/2015 dispone che nei Comuni in cui è finanziata "la realizzazione di cartografie di microzonazione sismica di livello 1, queste, una volta approvate dalla Regione Toscana, dovranno essere recepite ed integrate all'interno del Quadro Conoscitivo degli Strumenti Urbanistici vigenti; pertanto sarà necessario provvedere ad</p>

	i consistenti volumi edilizi complementari.	una variante a tali Strumenti per recepire tali integrazioni". In ogni caso il paragrafo "5.a" della Relazione di fattibilità geologica di supporto alla variante, tratta la microzonazione sismica di livello 1. La relazione, giusto il DPGR 53/R/2011, è stata depositata presso il Genio Civile – Toscana Centro – sede di Prato il 14.05.2015 (al n. 03/15), il quale, dopo aver richiesto e ricevuto integrazioni relative anche alla microzonazione, ha concluso il controllo obbligatorio con esito positivo, comunicato con nota PG 155214 del 28/10/2015
1.5	<p>L'Osservante ritiene inutile ed ultroneo il procedimento di variante, che appare un tentativo di aggirare le regole vigenti e non sottoporre alla rigida Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la realizzazione dell'impianto.</p> <p>Nell'osservazione si ritiene errata la scelta di effettuare un VAS piuttosto che attivare immediatamente una VIA in quanto, secondo l'art. 208 del Dlgs 152/06, l'Autorizzazione Unica produce l'effetto di variante automatica dello strumento urbanistico, senza la necessità di preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ferma la sola disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), al riguardo della quale solo si accenna nel Rapporto Ambientale adottato e che non risulta agli atti nemmeno avviata.</p> <p>Quindi si poteva approvare il progetto, previa VIA senza necessità della variante e quindi della VAS.</p>	<p>Secondo la vigente legislazione i piani e i programmi che costituiscono quadro di riferimento di futuri progetti sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre i progetti di opere sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La prima non esclude la seconda e l'art. 73 della L.R. 10/10 coordina, razionalizza e semplifica le relative procedure.</p> <p>Nel caso specifico l'AC ha attivato la procedura di variante, sottoposta a VAS, perché intende mettere a disposizione degli operatori interessati un'area destinata ad impianti di trattamento rifiuti demandando ad una successiva fase attuativa la redazione di uno specifico piano nel quale dettagliare le caratteristiche degli impianti che in detto sito potranno insediarsi.</p> <p>Sarà dunque soggetto a VIA il progetto definitivo dell'impianto.</p> <p>L'AC non ha un progetto da approvare, non intende realizzare direttamente l'impianto e non ha disponibilità dei suoli. In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall'osservante tale procedura, molto più elaborata, comporta livelli di tutela maggiore, migliori garanzie per l'ambiente e soprattutto per la salute dei cittadini, in quanto sono effettuate due valutazioni, una strategica in sede di VAS e l'altra specifica per l'impianto che dovrà insediarsi nella fase attuativa, in sede di VIA.</p>
2	Osservazioni riguardo al MERITO delle scelte	
2.1	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico art.136 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio.</p> <p>Nell'area oggetto di variante ricade il vincolo da D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare.</p> <p>L'osservante riporta parzialmente alcune prescrizioni contenute nella scheda di vincolo in particolare quella al punto "4.c.3. <i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere....</i>", ritenendo che la contemporanea prescrizione prevista dal Rapporto ambientale della "piantumazione di vegetazione ad alto fusto e la realizzazione di una barriera costituita da un rilevato di terreno (idoneamente piantumato) di altezza idonea alla riduzione</p>	<p>L'osservazione assume dei riferimenti non del tutto completi o corretti in quanto nella scheda del vincolo paesaggistico citato, contenuto nel PIT approvato il punto 4.c.3 è il seguente:</p> <p><i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere. Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda."</i></p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo. Si fa dunque riferimento alle citate "soluzioni integrate" criticate dall'osservante.</p> <p>A tale proposito non si ravvede contrasto con il punto 4.c.5 citato in quanto la progettazione degli elementi funzionali all'impianto di inerti, comprese dunque le esigue volumetrie necessarie al funzionamento dell'attività difficilmente verrà a costituire un nucleo isolato e verrà realizzata con soluzioni condivise con la regione e la sovrintendenza dei beni paesaggistici.</p>

	<p>della propagazione delle polveri al di fuori dell'area di impianto" al fine di mitigare l'impatto paesaggistico sia in contrasto con il piano paesaggistico. Si ritiene inoltre che visto che le due prescrizioni non sono compatibili non abbia nemmeno senso il riferimento ad una "soluzione progettuale integrata al fine di verificare che non si attuino interferenze con le visuali panoramiche esistenti."</p> <p>Un altro elemento di presunto contrasto con la scheda del vincolo paesaggistico riguarda la prescrizione al punto "4.c.5. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato." In quanto nel rapporto ambientale si fa riferimento alla realizzazione di un'area operativa da destinarsi a servizi, pesa ed uffici.</p>	
2.2	<p>L'osservazione riguarda la presunta non conformità col Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati, approvato con DCR 94/14.</p> <p>L'osservante ritiene che la localizzazione proposta non sia conforme al Piano in quanto su di esse ricadono quattro criteri "escludenti", secondo la definizione contenuta nel Piano Regionale.</p> <p>Essi nello specifico sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";</i> ▪ <i>Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della LR 21/12 ... ossia ... aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine...;</i> ▪ <i>Aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, ... inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti...;</i> ▪ <i>Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti.</i> 	<p>Rispetto ai criteri escludenti prevista dall'allegato 4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati si ritiene che tali criteri non siano applicabili all'areale prescelto poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto alle aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel PIT paesaggistico l'art. 18 comma 1 della Disciplina di Piano prevede che "le prescrizioni, le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica,(....) nei piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale". <p>In particolare nella scheda relativa al vincolo D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare, al punto 4.c.3. si riporta "Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda."</p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riguardo alle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine e alle fasce di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, si fa presente che la localizzazione effettuata nella presente variante urbanistica al PS e al RU del Comune di Prato individua soltanto un areale nella quale la destinazione d'uso ammessa è ST1 - servizi tecnologici, ma non dettaglia le componenti puntuali dell'impianto o degli impianti, demandando tale compito ad una successiva fase attuativa nella quale le distanze di rispetto e di inedificabilità assoluta dovranno necessariamente essere rispettate. ▪ Riguardo alle aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti, il comma completo citato recita :<i>"Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro</i>

		<p>abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi".</p> <p>Si fa presente che nel caso in esame non ricorre né il primo requisito poiché non esistono centri abitati entro la distanza di 200 metri né il secondo poiché trattasi di impianti di recupero e riciclaggio rifiuti non pericolosi.</p>
2.3	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio, in particolare il vincolo di rispetto sui fiumi e corsi d'acqua.</p> <p>L'osservante ritiene che non sia stato rispettato questo vincolo di assoluta inedificabilità di 150mt dal piede dell'argine ed in particolare le prescrizioni che devono essere seguite alla formazione degli Strumenti Urbanistici, contenute all'art. 8 dell'elaborato 8b del PIT: <i>"...non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di ...depositi a cielo aperto di qualunque natura...ma soprattutto ...discariche."</i></p> <p>Per tale ragione ritiene inutile la generica affermazione riportata nel Rapporto Ambientale, e del tutto assente nella disciplina urbanistica adottata, che si riferisce ad una <i>"una soluzione progettuale integrata al fine di verificare che ... sia assicurata la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi..."</i>, perché l'intervento non è consentito "di diritto" dal Piano sovraordinato.</p>	<p>Si fa presente che il vincolo di tutela paesaggistica non è un vincolo di assoluta inedificabilità ma appunto esclusivamente un vincolo che detta delle prescrizioni per assicurare la conservazione del valore paesaggistico delle aree individuate dal vincolo.</p> <p>In merito al vincolo di tutela sui corsi d'acqua, l'osservante riporta la prescrizione del PIT contenuta nell'elaborato 8b soltanto in parte, omettendo una porzione significativa della norma. A tale proposito si cita testualmente la disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'art. 8.3 al punto g:</p> <p>"Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). <p>Si precisa che l'impianto in questione non rientra nelle fattispecie del comma 3 del punto g., in quanto non è né una discarica né un impianto di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del DLgs 152/06). Può rientrare invece nella fattispecie descritta al secondo comma dello stesso punto, nel quale si riporta la prescrizione ad adottare soluzioni che minimizzano l'impatto visivo, proprio per questo in sede di Conferenza dei Servizi e in seguito ai pareri pervenuti dagli Enti preposti alla tutela paesaggistica si è ritenuto necessario prescrivere che la progettazione dell'impianto a soluzione progettuali condivise con gli enti stessi, "integrate" appunto, al fine di individuare soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo stesso.</p>
2.4	<p>L'osservazione riguarda la pericolosità idraulica del sito. L'osservante contesta la scelta del sito in quanto anche se classificato con un pericolosità PI3 e PI2 dal PAI vigente, per la stessa area valevano classi di pericolosità più alta sia nel PAI precedente che nello Studio Idraulico allegato al Piano Strutturale.</p> <p>Viene criticata la mancata applicazione del "principio di precauzione", secondo il quale fra le opzioni possibili deve essere scelta quella che offre la maggiore sicurezza.</p> <p>L'assunzione della pericolosità idraulica del PAI aggiornato al dicembre 2014 in quanto atto più recente piuttosto che delle pericolosità elaborate nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale, viene considerato "privo</p>	<p>La prima parte del Rapporto Ambientale dettaglia esaurientemente le condizioni di pericolosità soprattutto rispetto allo studio idraulico del Comune di Prato, in particolare riferito alla quantificazione dei volumi da compensare.</p> <p>Tuttavia nel corso delle consultazioni ed a seguito dei pareri pervenuti, l'Autorità di Bacino comunicava di aver rimodulato le classi di pericolosità ed i relativi battenti in ragione del nuovo studio approvato che indicava quote di battenti e pericolosità assai differenti da quelle originariamente prese in considerazione.</p> <p>Dovendo necessariamente conformarsi a tale disposizione, visto che l'AdB rappresenta un Ente sovraordinato competente in materia idraulica, le valutazioni circa la fattibilità idraulica dell'ipotesi di variante al Regolamento Urbanistico sono state condotte con riferimento ai risultati dello studio elaborato per la redazione delle carte di</p>

	<p>di logica” in quanto a parere dell’osservante il valore di un contributo scientifico alla soluzione di un problema deve essere fondato sul valore delle elaborazioni prodotte e non nel loro succedersi nel tempo: nel caso in questione infatti si confronta un modello avente carattere generale, realizzato per un intero bacino fluviale ed esteso a più province, contro quello specificatamente prodotto solo per il contesto pratese.</p>	<p>pericolosità del PAI 2014. In ogni caso per qualsiasi attività si dovesse insediare in tali aree dovranno essere predisposti studi dettagliati per dimensionare in maniera appropriata, gli interventi di mitigazione del rischio presenti nell’area.</p>
2.5	<p>L’osservazione riguarda la mancanza delle prescrizioni previste dal Rapporto Ambientale all’interno della normativa urbanistica sia del Piano Strutturale che del Regolamento Urbanistico ma se ne fa esclusivamente un rimando per il successivo piano attuativo. Inoltre rileva che non risulta inserito nessun indice edificatorio e che pare contraddittoria la classificazione dell’area come Zona Omogenea D con destinazione d’uso specifica St1 ricompresa quest’ultima nella categoria dei Servizi.</p>	<p>La variante in oggetto è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) poiché, nelle Conferenze di Servizi che hanno preceduto la sottoscrizione dell’Intesa Preliminare dell’Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituissero il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). L’art. 73 della L.R. 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che “Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall’autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III” (valutazione di impatto ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l’approvazione del Piano Attuativo con il progetto dell’impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali. Per quanto riguarda l’assenza di parametri urbanistici, si precisa che ai sensi delle NTA del Regolamento Urbanistico la definizione degli stessi per i servizi è legata alle necessità funzionali degli impianti. Inoltre la classificazione dell’area come zona “D” risulta coerente con la destinazione d’uso specifica assegnata che può essere annoverata tra le attività produttive.</p>
2.6	<p>L’osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda dell’ambito di paesaggio 6 “Firenze-Prato-Pistoia” del PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce. In particolare si ritiene la variante non adeguata al Piano Regionale in quanto non si dimostra il rispetto della direttiva d’ambito che riguarda i corridoi ecologici, in particolare ci si riferisce all’obiettivo di qualità 1 ovvero <i>“salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti, al fine di garantire il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la saldatura delle aree urbanizzate”</i>. In particolare l’osservante rileva che nella cartografia regionale il sito oggetto di variante è attraversato dal segno grafico che indica “direttrici di connettività ecologica interrotte o critiche”.</p>	<p>Nella cartografia relativa alla Rete Ecologica del PIT Paesaggistico Regionale (Invariante Strutturale: i caratteri ecosistemici del paesaggio) il segno grafico segnalato dall’osservante vuole essere non una localizzazione precisa ma la rappresentazione di un fenomeno di livello territoriale. Inoltre la scala di rappresentazione, in quanto adattamento di una scala 1: 50.000 al formato A3, ha comportato una enfaticizzazione della rappresentazione simbolica. Non a caso le stesse direttive citate dall’osservante, al punto 1.3, delegano ai Comuni l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica da mantenere o ricostruire alla scala comunale di pianificazione. Si fa presente che già il Piano Strutturale individua nell’elaborato Es.3c l’ambito caratterizzato (invariante strutturale complessa) “struttura agroambientale” che risponde agli orientamenti di salvaguardia dettati dal Piano Paesaggistico Regionale e di cui la variante non modifica la perimetrazione. Nel Rapporto Ambientale inoltre tra le misure di mitigazione sono indicate le modalità per la realizzazione di un perimetro verde che garantisca la continuità con gli elementi di connessione presenti nei terreni contermini</p>

		proprio per la finalità di salvaguardare e potenziare la rete ecologica.
2.7	<p>L'Osservante rileva incoerenza tra il quarto dispositivo della Delibera osservata, che subordina alla formazione di un Piano per Insediamenti Produttivi (PIP), l'attuazione delle nuove previsioni al momento solo <u>adottate</u> e le disposizioni dell'art. 27 della L. 865/71. Questo a sua volta dispone che i PIP, che hanno valore di Piano Particolareggiato, sono da delimitare nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani <u>vigenti</u>. I Comuni utilizzano le aree dei PIP per realizzare impianti produttivi e non, come afferma l'Osservante, per la "realizzazione di servizi per la comunità" come quelli in parola.</p>	<p>Il quarto dispositivo della Delibera di adozione stabilisce, fin da adesso, che l'attuazione delle previsioni introdotte dalla variante, se e quando definitivamente approvata, dovranno essere attuate previa formazione di un PIP. La condizione è posta per meglio valutare le caratteristiche, l'inserimento e le valutazioni più approfondite dei possibili effetti dell'impianto da realizzare. Con l'approvazione definitiva della variante le nuove previsioni saranno assorbite dal Regolamento Urbanistico vigente e pertanto il successivo PIP delimiterà le proprie aree destinate ad insediamenti produttivi dal piano vigente, come appunto dispone l'art. 27 L. 865/71. Per una migliore qualità della vita e dell'attività lavorativa i PIP devono contenere al proprio interno e realizzare gli opportuni standard, i servizi e gli impianti. Tra questi, se ritenute necessarie, anche aree da utilizzare per mettere in sicurezza l'ambito produttivo ed in generale il territorio dal rischio idraulico. L'attività di trasformazione e riciclaggio rifiuti svolta dall'impianto da realizzare, può essere annoverata tra le attività produttive. In ogni caso il richiamato articolo 27 L. 865/71, contrariamente all'affermazione dell'osservante ("e non per la realizzazione di servizi"), prevede espressamente la cessione delle aree per la realizzazione di impianti e servizi pubblici.</p>
2.8	<p>L'osservazione riguarda la necessità di dotare il territorio comunale di un impianto di trattamento inerti come riportato nell'intesa preliminare. L'Intesa stipulata infatti stabilisce che sia approvata "...una variante ... ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento di rifiuti inerti..., affinché gli operatori economici attualmente presenti sul territorio comunale possano trovare definitiva allocazione".</p> <p>L'osservante, riferendosi al permesso temporaneo per una nota ditta, ritiene che non sussista il presupposto della "presenza sul territorio", in quanto tale ditta non opera esclusivamente sul territorio pratese ma per i cantieri nel tratto Autostrada A1 Milano/Napoli oppure per i lavori della tranvia della Linea 2 di Firenze.</p> <p>Si ritiene dunque che, se infatti si dovesse autorizzare detta ditta o altre che svolgono simili lavori non localizzati nel territorio comunale, i cittadini pratesi ed in particolare quelli delle frazioni di Galciana e Casale si troverebbero a pagare il conto dei rifiuti, prodotti invece dalla diversa e più ampia area metropolitana fiorentina e verrebbero meno i presupposti stessi della Intesa preliminare.</p>	<p>La variante si è resa necessaria a seguito della firma di un Protocollo di Intesa tra Prefettura, Provincia di Prato, Comune di Prato, per assicurare i livelli occupazionali nel settore industriale relativo al trattamento degli inerti nel Comune di Prato.</p> <p>Emersa dunque la necessità dell'individuazione di aree idonee per impianto di trattamento rifiuti inerti sono state attivate le procedure tecnico amministrative necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.</p>

2.9	<p>L'osservante riporta alcuni estratti del Rapporto Ambientale che trattano di aspetti ambientali presenti nelle aree oggetto di variante e ne sottolinea le criticità, in particolare riguardo a:</p> <p>1. acque sotterranee: caratterizzata da una permeabilità medio bassa, che limita la circolazione idrica sotterranea alla fascia di alterazione superficiale, il cui acquifero principale è stato individuato ad una piezometrica compresa tra 37 m e 40 m slm, (quando il suolo giace mediamente a 40.20 ml - ndr); area a disponibilità idrica inferiore alla capacità di ricarica; la risorsa idrica sotterranea presenta anomalie positive di cromo e zinco e contaminata da tetracloroetilene.</p> <p>2. suolo e al sottosuolo: è interessata da fenomeni di subsidenza, dovuti ad uno sfruttamento intensivo della falda superficiale.</p> <p>3. aria: caratterizzata dalla presenza di numerosi ricettori, di cui molti di tipo residenziale, dai quali è necessario mantenere una distanza di cautela dall'attività prevista, che causa emissioni inquinanti del tipo polveri PM10, nel non lieve "range" tra 453 g/h e 908 g/h, anche considerando gli effetti di possibili mitigazioni.</p> <p>4. acustica : situata in una zona classificata dal Piano vigente in materia come di classe IV (ad intensa attività umana), interessata peraltro da 50 recettori sensibili ed alla cui adiacenza, in direzione nord-est, si registrano livelli rumorosi notevolmente alti, poiché è presente una zona industriale, dove sono localizzate attività rumorose, mentre a sud la rumorosità rilevata è medio/alta per la vicinanza con l'Autostrada e la SP6.</p> <p>5. flora e fauna: ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia, dove si ritrovano appostamenti fissi ed un'area di addestramento cani, denominata "Bonechi" motivo per cui la prima sezione del rapporto ambientale definisce l'area scelta come la meno idonea</p>	<p>1 – 2. Come illustrato nel Rapporto Ambientale e nella relazione geologica di fattibilità di supporto alla variante in oggetto, da un punto di vista idrogeologico siamo di fronte ad una copertura superficiale poco permeabile, causata dalle problematiche di ristagno prolungato e difficoltà di drenaggio diffusamente presenti nell'areale considerato. Inoltre l'area presenta un orizzonte sabbioso limoso, ad una profondità di circa 4 metri dal p.c., sede di una falda superficiale in condizioni semiconfinata, dotata di limitata produttività. Tali condizioni del sito, pur richiedendo necessari ed opportuni approfondimenti investigativi e di monitoraggio preventivi, non manifestano palesi incongruenze con la localizzazione della variante. Inoltre i vincoli e le prescrizioni alle trasformazioni formulate richiedono interventi di rialzo del p.c. per porre in sicurezza idraulica il futuro insediamento aumentando pertanto il franco rispetto alla massima escursione della piezometrica, l'impermeabilizzazione di tutte le superfici operative dove si prevede transito e stazionamento dei mezzi d'opera e dei cumuli etc. Tali precauzioni progettuali potranno subire ulteriori condizionamenti in ragione degli esiti delle indagini e dei monitoraggi prescritti in fase di redazione del Piano Attuativo.</p> <p>3. Sulla trattazione della qualità dell'aria si rimanda al successivo punto 2.5</p> <p>4. Nel Rapporto Ambientale si richiama la coerenza della previsione urbanistica con il PCCA poiché l'insediamento di una siffatta attività non comporta la modifica della classificazione acustica dell'area che rientra in classe IV in cui sono validi i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto concerne il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione (differenziali e non) che non devono essere superati in nessuno dei recettori (sensibili e non) presenti nei dintorni dell'area oggetto di variante, si rimanda a quanto prescritto sul tema nel Rapporto Ambientale. Si fa presente che in sede di VIA verrà redatto il documento di valutazione di impatto acustico, che effettuando una valutazione comparativa tra lo scenario in assenza ed in presenza dell'impianto, avrà il compito di dimostrare il rispetto dei valori limite e del criterio differenziale, tenendo conto delle mitigazioni eventualmente necessarie e della rumorosità di fondo presente nell'area.</p> <p>5. Contrariamente a quanto affermato dall'osservante la matrice presente nella VAS definisce valori ponderati di idoneità sui vari criteri analizzati e non valori di esclusione. Nella scelta degli indicatori relativi alle Risorse Naturali presenti nel PFV è stata scelta la presenza dell'area di protezione migratoria per la sue finalità di conservazione e protezione delle specie animali che ne garantiscano il mantenimento.</p>
2.10	<p>L'osservante si riferisce alle criticità dell'area rispetto al traffico ed alla accessibilità del sito. In particolare rileva che per il Rapporto Ambientale il traffico veicolare attualmente gravante su sito in oggetto è un flusso medio-alto che sarebbe notevolmente peggiorato dall'inserimento di una attività di smaltimento inerti per l'alto numero di mezzi in costante passaggio che tale attività comporterebbe.</p>	<p>La strada Viale Leonardo da Vinci è classificata come "strada di scorrimento extraurbana", pertanto idonea al traffico di mezzi pesanti. All'interno del Rapporto Ambientale è stata analizzata la possibile interferenza dell'impianto con il fattore traffico per le diverse aree di valutazione, tra cui quella oggetto di variante analizzando: la compatibilità con il Piano Urbano della Mobilità Comunale, la presenza di potenziali recettori entro una fascia di 150 m dalle strade dove</p>

	Ritiene che la dotazione infrastrutturale dell'area sia già sottodimensionata per i flussi esistenti e che l'accessibilità al sito, limitata ed unidirezionale (esclusivamente da ovest) siano motivi tali da rendere irragionevole la scelta dello stesso.	presumibilmente transiteranno i mezzi in ingresso ed uscita all'impianto, l'idoneità o meno della viabilità esistente al traffico di mezzi pesanti, il tipo di accesso esistente o da realizzare/adequare all'area prescelta. Tali aspetti hanno pertanto consentito di formulare rigorose prescrizioni alle successive fasi di studio e progettazione necessari per un corretto dimensionamento dell'attività e dei flussi di traffico indotti da tali insediamenti.
2.11	L'osservante ritiene il Rapporto Ambientale carente di una conoscenza reale dello stato attuale dell'ambiente del contesto in esame. A suffragio di questa affermazione rileva che non sono valutate l'incidenza di materiale potenzialmente pericoloso presente tra i rifiuti inerti, effetto cumulativo degli impatti, provocati dalle infrastrutture di smaltimento e recupero, già presenti tra le due Province interessate, in un contesto caratterizzato dalla presenza delle due viabilità di notevole importanza come l'Autostrada A11 e la Declassata. Si critica inoltre l'assenza di una valutazione dei possibili impatti significativi sulla salute umana e si ritiene la valutazione sullo stato attuale dell'Aria, dell'Acqua, del Suolo e del Sottosuolo, basata solo su fonti archivistiche.	La variante in oggetto ha come fattispecie insediativa prevista, attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi. Secondo la Direttiva 1999/31/CE per rifiuti inerti si intendono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche". Le modalità di gestione dell'attività di recupero di tali rifiuti sono codificate e riconducibili sostanzialmente ad una selezione con separazione della frazione inerte dal materiale estraneo ed una successiva triturazione e vagliatura per la composizione dei cumuli di materia prima seconda, a frazioni granulometriche differenziate. La normativa e le procedure autorizzative sono chiare ed impongono rigidi controlli sull'accettabilità dei materiali, sulla separazione e cernita, sullo stoccaggio provvisorio protetto dei materiali estranei, sulle verifiche analitiche da condursi sui materiali in arrivo e presenti. Su tali aspetti ed in relazione al livello di approfondimento che la variante richiede, il R.A. ha fornito esaustive argomentazioni e prescrizioni. Gli effetti cumulati dei potenziali impatti dovranno essere opportunamente sviluppati nelle successive fasi progettuali. Per quanto attiene il livello di approfondimento dei dati ambientali per comporre un adeguato quadro di riferimento sullo stato attuale del territorio, si richiama quanto contenuto nel comma 2 dell'art.24 della L.R. 10/2010: <i>"Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA)."</i>
2.12	A parere dell'osservante il Rapporto Ambientale e i dati che sono in possesso delle Amministrazioni che lo hanno adottato non permettono di raggiungere il preciso dovere del Primo Cittadino e del Consiglio che lo controlla, di tutelare la salute degli abitanti che li hanno eletti. Riporta a tale proposito i dati relativi ai limiti emissivi assunti a riferimento nel Rapporto ambientale e li confronta con quelli di un impianto di smaltimento rifiuti inerti presente sul territorio pratese, rilevando che il range di	Si precisa che nel RA non si afferma che il range 453 g/h – 908 g/h sia l'intervallo di emissioni consentito per un impianto insediabile in tale area. Al contrario tale riferimento, avendo valutato che potrebbe essere il possibile intervallo di emissione, sulla base di dati di letteratura compatibili, serve come parametro per escludere a priori la localizzazione delle sorgenti emissive a distanze inferiori od uguali a 150 m dai recettori. In merito il Rapporto ambientale ha cautelativamente prescritto per le successive fasi attuative, una valutazione modellistica di dispersione in atmosfera, coerentemente con quanto stabilito dalle linee guida ARPAT, per la

	emissioni imposto di 453 g/h – 908 g/h è facilmente raggiungibile.	<p>valutazione delle emissioni da attività che prevedono manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti.</p> <p>In tale sede verrà condotto lo studio della dinamica dei fenomeni diffusivi, in modo da riprodurre, nelle condizioni meteorologiche tipiche dell'area, lo stato di dispersione delle sostanze inquinanti emesse dall'impianto oggetto di studio. In questo modo, sulla base di dati di progetto in condizioni sia ordinarie che estreme, ed utilizzando dati di orografia, uso del suolo e dati meteorologici sito specifici, sarà possibile valutare nelle peggiori condizioni l'impatto sull'areale circostante l'impianto (compresi Galciana, Vergaio e Casale) e nello specifico sui recettori sensibili. Il modello diffusionale dovrà dimostrare che in nessun punto dell'areale considerato dovranno essere superati i limiti normativi previsti da DLgs 155/2010 e ssmmii, avendo cura di valutare preventivamente, attraverso campagne di monitoraggio ex ante (anche queste prescritte), i valori di fondo presenti nell'area. Gli elementi prescrittivi saranno peraltro puntualmente e rigorosamente dettagliati dai soggetti istituzionali preposti che, nel corso delle procedure attuative ed autorizzative, esamineranno la documentazione progettuale ed i relativi scenari di impatto ancorché di tipo cumulato.</p>
--	--	---

Per le finalità rappresentate e le ragioni di fatto e di diritto sopra definite propone la revoca della Delibera Consiliare n. 33 del 25/06/2015.

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

Prato, 21 ottobre 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Francesco Caporaso

.....



**VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE
PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI**

**ADOTTATA CON DCC n. 33 del 25/06/2015
pubblicata su BURT n. 27 del 08/07/2015**

CONTRODEDUZIONI TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI

**OSSERVAZIONE AL PIANO STRUTTURALE, AL REGOLAMENTO URBANISTICO E ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA**

PRESENTATA con PG 127271 del 04-09-2015 da:

sig. Sergio Benvenuti, nato a Ponsacco il 28/04/1955 residente in via Casale e Faticci n.21/b

sig. Fiorella Ciardi, nata a Prato il 05/08/1955, e residente in via Tobbianese n.1/d

sig. Pier Giorgio Puggelli, nato ad Agliana il 02/03/1950 e residente in via Mati n.6

insieme agli aderenti al Comitato Ambientale di Casale come da elenco allegato (allegato 1 all'osservazione)

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1-2	<p>L'osservazione riguarda la mancata attivazione di un istituzionale processo partecipativo, come rilevato dalle comunicazioni inviate all'A.C. del 3/06/2015 e del 15/07/2015. In particolare si sottolinea che prima della adozione della delibera 33/2015 l'A.C. non ha mai dato adeguata pubblicità agli incontri pubblici tenuti e non ha reso pubblico nessuno schema o dettaglio in merito allo schema di provvedimento adottato.</p> <p>Rispetto al metodo si ritiene che non sia stato rispettato il Dlgs. 33/13 in merito alla Trasparenza degli atti amministrativi. Infatti citando l'art. 39 del decreto si ritiene che prima del procedimento di approvazione dell'atto amministrativo fosse necessario darne adeguata informazione alla cittadinanza pubblicando anche allegati tecnici e gli schemi di provvedimento. Invece si contesta che tale documentazione è stata resa nota soltanto dopo la "approvazione" dell'atto del 25/06/2015. Tale mancanza si ritiene un presupposto alla efficacia dell'atto e quindi alla legittimità dell'atto stesso.</p>	<p>Come ricorda lo stesso Osservante l'art. 39 del D.Lgs 33/13 dispone che, ai fini della trasparenza nella formazione degli atti di governo del territorio, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano tempestivamente gli "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. Al comma 4 precisa che "restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale."</p> <p>Il Comune di Prato, prima ancora dell'adozione della variante ha dato atto sul proprio sito ufficiale della necessità di individuare un'area da destinare ad impianti per il trattamento di rifiuti inerti non pericolosi. In seguito, come prevede anche la legislazione regionale, ha pubblicato la delibera di adozione, oggetto della presente osservazione, con i relativi allegati tecnici e quelli che illustrano gli esiti della valutazione ambientale. Allo stesso modo, nei termini e le modalità indicate dalla legislazione regionale, pubblicherà l'eventuale delibera di approvazione che darà efficacia al provvedimento.</p>

3.1	<p>A parere degli osservanti non è stata correttamente applicata la procedura di VAS in quanto il Rapporto Ambientale non riporta i punti previsti dalla normativa regionale ed europea in materia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EVOLUZIONE PROBABILE DELLO STATO DELL'AMBIENTE SENZA L'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE IN OGGETTO, ma vengono fornite valutazioni non dimostrate di tipo socio economico che dovrebbero spettare al decisore politico. 2. POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA SALUTE UMANA 	<p>1. Molti indicatori relativi alle diverse componenti ambientali analizzate, manifestano criticità e segnali di compromissione, indipendenti da ciò che viene o verrà insediato all'interno dell'areale. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la porzione di territorio analizzata risulta un'area, interclusa tra direttrici viarie ad alta densità di traffico. Mancando pertanto qualsiasi relazione ecologica significativa con le porzioni contermini di territorio, risultando peraltro soggetta a pressioni antropiche derivanti anche dai numerosi insediamenti produttivi, il quadro evolutivo senza modifiche non può che vedere consolidato lo stato di criticità e di compromissione rilevato nello stato attuale.</p> <p>2. Le analisi condotte configurano un esaustivo quadro di riferimento ambientale ex ante; gli scenari di impatto previsti, in assenza di elementi progettuali specifici, anticipano e determinano in maniera rigorosa, limiti operativi in ragione proprio delle possibili interferenze rispetto agli insediamenti esistenti siano essi di tipo civile che industriale. I limiti emissivi in termini diffusionali, acustici ed idrici considerano evidentemente la massima tutela per la popolazione nell'ambito di un contesto normativo chiaro ed ineludibile.</p> <p>Tale quadro di riferimento, previsionale nonché prescrittivo trova peraltro condivisione e coerenza con il parere ed il contributo del soggetto istituzionale preposto ASL 4.</p> <p>In fase di variante urbanistica, non essendo determinate le caratteristiche costruttive e le modalità operative dell'eventuale impianto che andrà ad insediarsi, risulterebbe difficile e non veritiera la stima dei rischi per la salute rendendo impossibile e vane eventuali indicazioni riguardanti miglioramenti e modalità di monitoraggio nel tempo relativamente al progetto in esame.</p>
3.2	<p>Secondo il parere dell'osservante non si ritiene sia stata effettuata correttamente la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica prevista dall'art. 22 e 23 della legge regionale 10/2010, in quanto non è stato prodotto il documento preliminare di VAS nel quale si illustrano i dati dello specifico piano o programma e i criteri per l'impostazione del Rapporto Ambientale.</p>	<p>Per la variante in parola (frutto di un Accordo con Prefettura e Provincia di Prato), al fine di meglio valutarne gli effetti sul territorio, l'ambiente e la salute dei cittadini, è stato ritenuto opportuno procedere comunque alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo la procedura indicata dall'art. 23 (senza la necessità di coinvolgere l'art. 22) della LR 10/10.</p> <p>È stato pertanto redatto il "documento preliminare" riferito ad un'area di via delle Lame, contenente "le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione".</p> <p>La Conferenza dei Servizi, convocata tra i soggetti competenti in materia ambientale per definire i contenuti del Rapporto Ambientale, ha rilevato alcune problematiche sull'area indicata dal documento preliminare, ed ha ritenuto opportuno, come espressamente richiesto dall'art. 24 della stessa L.R. 10/10, che il Rapporto Ambientale individuasse, descrivesse e valutasse "le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23".</p> <p>L'ulteriore valutazione, effettuata sulla base dei possibili significativi effetti prodotti dalla struttura e con il concorso e le conoscenze degli altri soggetti competenti in materia ambientale, ha portato ad individuare come più idoneo l'ambito territoriale oggetto della variante adottata. A tale individuazione ha giustamente partecipato la competente Soprintendenza, senza mai rilevare condizioni ostative, come testimoniano pareri espressi nelle varie fasi del procedimento.</p>

4	<p>L'osservante rileva la carenza della consultazione di Anas e società Autostrade nel processo preliminare alla formazione della variante urbanistica. L'osservante è a conoscenza del fatto che il Nuovo Codice della strada impone la raccolta del parere a tali enti sono nell'ambito di Interventi e non per la formazione degli strumenti Urbanistici, tuttavia lo ritiene necessario, e osserva la mancata osservanza del vincolo di rispetto di 60 mt dalla sede stradale in quanto su quell'area sono state previste opere di mitigazione.</p>	<p>Le società Anas e Autostrade per l'Italia, ancorché organismi pubblici ai quali è opportuno ed utile richiedere contributi tecnici, non sono tuttavia soggetti competenti in materia ambientale, né deputati ad intervenire nella pianificazione urbanistica comunale.</p> <p>L'ambito territoriale cui fa riferimento la variante può essere destinato alla nuova previsione, fermo restando che l'attuazione della previsione introdotta deve rispettare obbligatoriamente le disposizioni di legge, compresa la non edificabilità entro i 60 metri dal confine dell'autostrada.</p> <p>In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del DPR 327/2001, la società Autostrade per l'Italia, proprietaria di piccole porzioni di terreni interessati dalla variante e dall'imposizione del vincolo espropriativo, è stata opportunamente e preventivamente avvisata dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio conseguente alla variante.</p>
5	<p>Nell'osservazione si ritiene errata la scelta di effettuare un VAS piuttosto che attivare immediatamente una VIA in quanto secondo il Dlgs 152/06 l'Autorizzazione Unica ex art. 208 produce l'effetto di variante automatica dello strumento urbanistico, senza la necessità di preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ferma la sola disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), al riguardo della quale solo si accenna nel Rapporto Ambientale adottato e che non risulta agli atti nemmeno avviata.</p> <p>L'osservante pertanto suppone che la procedura avviata sia un tentativo di aggirare la normativa in materia ambientale.</p>	<p>Secondo la vigente legislazione i piani e i programmi che costituiscono quadro di riferimento di futuri progetti sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre i progetti di opere sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La prima non esclude la seconda e l'art. 73 della LR 10/10 coordina, razionalizza e semplifica le relative procedure.</p> <p>Nel caso specifico l'AC ha attivato la procedura di variante, sottoposta a VAS, perché intende mettere a disposizione degli operatori interessati un'area destinata ad impianti di trattamento rifiuti demandando ad una successiva fase attuativa la redazione di uno specifico piano nel quale dettagliare le caratteristiche degli impianti che in detto sito potranno insediarsi. Sarà dunque soggetto a VIA il progetto definitivo dell'impianto.</p> <p>Non aveva un progetto da approvare, non intende realizzare direttamente l'impianto e non ha la disponibilità dei suoli. In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall'osservante tale procedura, molto più elaborata, comporta livelli di tutela maggiore, migliori garanzie per l'ambiente e soprattutto per la salute dei cittadini, in quanto sono effettuate due valutazioni, una strategica in sede di VAS e l'altra specifica per l'impianto che dovrà insediarsi nella fase attuativa, in sede di VIA.</p>

<p>6</p>	<p>L'osservante ritiene che la localizzazione proposta non sia conforme al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati, approvato con DCR 94/14 in quanto vi ricadono quattro criteri "escludenti", secondo la definizione contenuta nel Piano regionale "criterio escludente ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce la completa "non idoneità" di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi".</p> <p>Essi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; ▪ Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della LR 21/12 ... ossia ... aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine...; ▪ Aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, ... inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti...; ▪ Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti. <p>Si riferisce inoltre che nel rapporto ambientale è stata adottata la distanza critica dai recettori di 150 mt e non da 200 mt come previsto dal piano regionale.</p>	<p>Rispetto ai criteri escludenti prevista dall'allegato 4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati si ritiene che tali criteri non siano applicabili all'areale prescelto poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rispetto alle aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel PIT paesaggistico l'art. 18 comma 1 della Disciplina di Piano prevede che "le prescrizioni, le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica,(...) nei piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale". <p>In particolare nella scheda relativa al vincolo D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze-Mare,al punto 4.c.3. si riporta "Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda."</p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Riguardo alle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine e alle fasce di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, si fa presente che la localizzazione effettuata nella presente variante urbanistica al PS e al RU del Comune di Prato individua soltanto un areale nella quale la destinazione d'uso ammessa è ST1 - servizi tecnologici, ma non dettaglia le componenti puntuali dell'impianto o degli impianti, demandando tale compito ad una successiva fase attuativa nella quale le distanze di rispetto e di inedificabilità assoluta dovranno necessariamente essere rispettate. ○ Riguardo alle aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti, il comma completo citato recita :<i>"Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi"</i>. <p>Si fa presente che nel caso in esame non ricorre né il primo requisito poiché non esistono centri abitati entro la distanza di 200 metri né il secondo poiché trattasi di impianti di recupero e riciclaggio rifiuti non pericolosi.</p>
----------	--	--

7.1	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico di cui all'art.136 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio.</p> <p>Nell'area oggetto di variante ricade il vincolo da D.M.20/05/1967 n.140-1967, "Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze-Mare".</p> <p>L'osservante riporta parzialmente alcune prescrizioni contenute nella scheda di vincolo in particolare quella al punto "4.c.3. <i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere....</i>", ritenendo che la contemporanea prescrizione prevista dal Rapporto ambientale della "piantumazione di vegetazione ad alto fusto e la realizzazione di una barriera costituita da un rilevato di terreno (idoneamente piantumato) di altezza idonea alla riduzione della propagazione delle polveri al di fuori dell'area di impianto" al fine di mitigare l'impatto paesaggistico sia in contrasto con il piano paesaggistico .</p> <p>Ritiene inoltre che visto che le due prescrizioni non sono compatibili non abbia nemmeno senso il riferimento ad una "soluzione progettuale integrata al fine di verificare che non si attuino interferenze con le visuali panoramiche esistenti."</p> <p>Un altro elemento di presunto contrasto con la scheda del vincolo paesaggistico riguarda la prescrizione al punto "4.c.5. <i>Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato</i>" in quanto nel rapporto ambientale si fa riferimento alla realizzazione di un'area operativa da destinarsi a servizi, pesa ed uffici.</p>	<p>L'osservazione assume dei riferimenti non del tutto completi o corretti in quanto nella scheda del vincolo paesaggistico citato, contenuto nel PIT approvato il punto 4.c.3 è il seguente:</p> <p><i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere. Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda.</i>"</p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo. Si fa dunque riferimento alle citate "soluzioni integrate" criticate dall'osservante.</p> <p>A tale proposito non si ravvede contrasto con il punto 4.c.5 citato in quanto la progettazione degli elementi funzionali all'impianto di inerti, comprese dunque le esigue volumetrie necessarie al funzionamento dell'attività difficilmente verrà a costituire un nucleo isolato e verrà realizzata con soluzioni condivise con la regione e la sovrintendenza dei beni paesaggistici.</p>
-----	---	---

7.2	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico riguarda in particolare le aree con vincolo paesaggistico art.142 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio, in particolare il vincolo di rispetto sui fiumi e corsi d'acqua.</p> <p>L'osservante ritiene che non sia stato rispettato questo vincolo di assoluta inedificabilità di 150mt dal piede dell'argine ed in particolare le prescrizioni che devono essere seguite alla formazione degli Strumenti Urbanistici, contenute all'art. 8 dell'elaborato 8B del PIT: <i>"...non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di ...depositi a cielo aperto di qualunque natura...ma soprattutto ...discariche."</i></p> <p>Per tale ragione si ritiene inutile la generica affermazione riportata nel Rapporto Ambientale, e del tutto assente nella disciplina urbanistica adottata, che si riferisce ad una <i>"una soluzione progettuale integrata al fine di verificare che ... sia assicurata la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi..."</i>, perché l'intervento non è consentito "di diritto" dal Piano sovraordinato.</p>	<p>Si fa presente che il vincolo di tutela paesaggistica non è un vincolo di assoluta in edificabilità ma appunto esclusivamente un vincolo che detta delle prescrizioni per assicurare la conservazione del valore paesaggistico delle aree individuate dal vincolo.</p> <p>In merito al vincolo di tutela sui corsi d'acqua, l'osservante riporta la prescrizione del PIT contenuta nell'elaborato 8b soltanto in parte, omettendo una porzione significativa della norma. A tale proposito si cita testualmente la disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'art. 8.3 al punto g: "Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All. B parte IV del D.Lgs. 152/06). <p>Si precisa che l'impianto in questione non rientra nelle fattispecie del comma 3 del punto g., in quanto non è né una discarica né un impianto di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All. B parte IV del D.Lgs. 152/06). Può rientrare invece nella fattispecie descritta al secondo comma dello stesso punto, nel quale si riporta la prescrizione ad adottare soluzioni che minimizzano l'impatto visivo, proprio per questo in sede di conferenza dei servizi e in seguito ai pareri pervenuti dagli enti preposti alla tutela paesaggistica si è ritenuto necessario prescrivere che la progettazione dell'impianto a soluzione progettuali condivise con gli enti stessi, "integrate" appunto, al fine di individuare soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo stesso.</p>
7.3	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico riguarda il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda di dell'ambito di paesaggio 6 "Firenze-Prato- Pistoia" del PIT.</p> <p>In particolare si ritiene la variante non adeguata al piano regionale in quanto non si dimostra il rispetto della direttiva d'ambito che riguarda i corridoi ecologici, in particolare ci si riferisce all'obiettivo di qualità 1 secondo la quale si legge che occorre <i>"salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti, al fine di garantire il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la saldatura delle aree urbanizzate"</i>, in particolare l'osservante rileva che nella cartografia regionale il sito oggetto di variante è attraversato dal segno grafico che indica "direttrici di connettività ecologica interrotte o critiche".</p>	<p>Nella cartografia relativa alla Rete Ecologica del PIT Paesaggistico Regionale (Invariante Strutturale: i caratteri ecosistemici del paesaggio) il segno grafico segnalato dall'osservante vuole essere non una localizzazione precisa ma la rappresentazione di un fenomeno di livello territoriale. Inoltre la scala di rappresentazione, in quanto adattamento di una scala 1: 50.000 al formato A3, ha comportato una enfaticizzazione della rappresentazione simbolica. Non a caso le stesse direttive citate dall'osservante, al punto 1.3, delegano ai Comuni l'individuazione delle direttrici di connettività ecologica da mantenere o ricostruire alla scala comunale di pianificazione.</p> <p>Si fa presente che già il Piano Strutturale individua nell'elaborato Es.3c l'ambito caratterizzato (invariante strutturale complessa) "struttura agroambientale" che risponde agli orientamenti di salvaguardia dettati dal Piano Paesaggistico Regionale e di cui la variante non modifica la perimetrazione.</p> <p>Nel Rapporto Ambientale inoltre tra le misure di mitigazione sono indicate le modalità per la realizzazione di un perimetro verde che garantisca la continuità con gli elementi di connessione presenti nei terreni contermini proprio per la finalità di salvaguardare e potenziare la rete ecologica.</p>

7.4	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico riguarda la fascia di rispetto dei 300 mt del vincolo paesaggistico autostradale e dei 150 mt del vincolo paesaggistico sul torrente Ficarello (già affrontate ai punti 7.1 e 7.2) e si rileva che non si capiscono le ragioni per cui il sito di Mazzone è assolutamente da escludere perché interessato dalla previsione di parco della Piana sono dirimenti, mentre per il sito in oggetto, che pure ricade nelle aree di salvaguardia dello stesso PIT "Parco della Piana" esse sono invece ininfluenti.</p>	<p>Riguardo alle prescrizioni per i vincoli presenti nell'area si rimanda alle controdeduzioni di cui ai punti 7.1 e 7.2. Durante lo svolgimento della conferenza dei servizi di cui all'art. 42 della LR 65/2014, preliminare all'intesa poi sottoscritta dalle amministrazioni, la Regione Toscana ha dato parere contrario per l'area di Mazzone non presentando i presupposti per pervenire all'accordo di pianificazione.</p>
8	<p>L'osservazione riguarda la pericolosità idraulica del Sito. L'osservante, richiamando il "principio di precauzione", contesta la scelta del sito in quanto anche se classificato con un pericolosità PI3 e PI2 dal Pai vigente, per la stessa area valevano classi di pericolosità più alta sia nel Pai precedente che nello Studio Idraulico allegato al Piano Strutturale, redatto quindi sul presupposto del DPGR 53/R del 2011, la classifica nella contrapposta specie dell'area a Pericolosità Molto Elevata (PI4) del Piano Strutturale. Viene criticato la mancata applicazione del "principio di precauzione", secondo il quale fra le opzioni possibili deve essere scelta quella che offre la maggiore sicurezza. Inoltre da uno studio idraulico dell'ing. Sacconi allegato alla presente Osservazione, si ritiene che gli studi della autorità di Bacino che hanno condotto ad una abbassamento della classe di pericolosità idraulica siano erranti in quanto non tengono conto della presenza di un sottopasso sul Ficarello al di sotto dell'autostrada che funge da comunicazione idraulica. Il modello idraulico utilizzato dalla Autorità di bacino non si ritiene sia sufficientemente attendibile, ritenendo più adeguato lo studio idraulico effettuato nel Piano strutturale.</p>	<p>La prima parte del rapporto ambientale dettaglia esaustivamente le condizioni di pericolosità soprattutto rispetto allo studio idraulico del comune di Prato, in particolare riferito alla quantificazione dei volumi da compensare. Tuttavia nel corso delle consultazioni ed a seguito dei pareri pervenuti, l'Autorità di Bacino comunicava di aver rimodulato le classi di pericolosità ed i relativi battenti in ragione del nuovo studio approvato che indicava quote di battenti e pericolosità assai differenti da quelle originariamente prese in considerazione. Dovendo necessariamente conformarsi a tale disposizione, visto che l'AdB rappresenta un ente sovraordinato competente in materia idraulica, le valutazioni circa la fattibilità idraulica dell'ipotesi di variante al Regolamento Urbanistico sono state condotte con riferimento ai risultati dello studio elaborato per la redazione delle carte di pericolosità del PAI 2014. In ogni caso per qualsiasi attività si dovesse insediare in tali aree dovranno essere predisposti studi dettagliati per dimensionare in maniera appropriata, gli interventi di mitigazione del rischio presenti nell'area.</p>
9	<p>L'osservazione si riferisce sempre a problematiche idrauliche ritenendo che le opere di compensazione idraulica previste negli elaborati di variante siano irrealizzabili, in quanto secondo la relazione dell'ing. Sacconi allegata l'area attualmente funge da naturale cassa di laminazione che riduce il rischio idraulico a valle. L'impermeabilizzazione della porzione ad ovest del Ficarello comporterebbe un sicuro peggioramento per i terreni a valle e la cassa di</p>	<p>Nel capitolo 4 della relazione di compatibilità idraulica redatta a supporto della variante in oggetto, si precisa che il dimensionamento idraulico delle opere di mitigazione idraulica sarà trattato nel dettaglio in fase di piano attuativo tenendo in considerazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'analisi approfondita dei risultati dello studio idraulico di supporto al PAI; • un rilievo topografico aggiornato di dettaglio del tratto di fosso Ficarello oggetto di intervento; • una ricostruzione delle condizioni idrogeologiche del sottosuolo nella zona;

	<p>compensazione prevista non risulterebbe sufficiente a contenere sia le esondazioni eventuali dell'area che quelle provenienti da monte e comunicanti dal sottopassaggio dell'autostrada. Secondo il parere del tecnico che ha redatto la relazione idraulica allegata all'osservazione la cassa di laminazione è irrealizzabile anche per la presenza della falda acquifera quasi affiorante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • scelte progettuali relative all'impianto di trattamento degli inerti. <p>Alla luce degli approfondimenti tecnici di cui sopra, nell'ambito del piano attuativo dovranno essere analizzati gli scenari di rischio idraulico nelle zone limitrofe, compresa quella a nord della declassata, con riferimento allo stato attuale e di progetto. Resta comunque peraltro difficile ipotizzare che la presenza di un'opera idraulica quale la cassa di espansione lungo la sponda destra del fosso Ficarello, eventualmente sovradimensionata rispetto ai volumi da compensare per effetto della realizzazione dell'impianto di trattamento inerti e progettata con i dovuti accorgimenti tecnici, possa creare aggravio del rischio idraulico per la zona posta a monte dell'autostrada.</p>
10	<p>Un'ulteriore questione sul merito della variante riguarda la mancanza delle prescrizioni previste dal rapporto ambientale all'interno della normativa urbanistica sia del Piano Strutturale che del Regolamento Urbanistico ma se ne fa esclusivamente un rimando per il successivo piano attuativo.</p>	<p>La variante in oggetto è stata sottoposta a verifica ambientale strategica (VAS) poiché, nelle conferenze di servizio che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Intesa Preliminare dell'Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituissero il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a valutazione di impatto ambientale (VIA).</p> <p>L'art. 73 della L.R. 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III" (valutazione di impatto ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l'approvazione del piano attuativo con il progetto dell'impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali.</p>
11	<p>L'osservazione sul merito della variante urbanistica riguarda la necessità di dotare il territorio comunale di un impianto di trattamento inerti come riportato nell'intesa preliminare. L'intesa stipulata infatti stabilisce che sia approvata "...una variante ... ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento di rifiuti inerti.., affinché gli operatori economici attualmente presenti sul territorio comunale possano trovare definitiva allocazione".</p> <p>L'osservante, riferendosi al permesso temporaneo per una nota ditta, ritiene che non sussista il presupposto della "presenza sul territorio", in quanto tale ditta non opera esclusivamente sul territorio pratese ma per i cantieri nel tratto Autostrada A1 Milano/Napoli oppure per i lavori della tranvia della Linea 2 di Firenze, e non risiede nemmeno legalmente nel comune di Prato.</p> <p>Si ritiene dunque che, se infatti si dovesse autorizzare detta ditta o altre che svolgono simili lavori non localizzati nel territorio comunale, i cittadini pratesi ed in particolare quelli delle frazioni di</p>	<p>La variante si è resa necessaria a seguito della firma di un protocollo di intesa tra Prefettura, Provincia di Prato, Comune di Prato, per assicurare i livelli occupazionali nel settore industriale relativo al trattamento degli inerti nel Comune di Prato.</p> <p>Emersa dunque la necessità dell'individuazione di aree idonee per impianto di trattamento rifiuti inerti sono state attivate le procedure tecnico amministrative necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.</p>

	<p>Galciana e Casale si troverebbero a pagare il conto dei rifiuti, prodotti invece dalla diversa e più ampia area metropolitana fiorentina e verrebbero meno i presupposti stessi della Intesa preliminare.</p>	
12	<p>Questa osservazione riguarda la valutazione nel Rapporto Ambientale dell'inquinamento prodotto nella falda dall'attività da insediare nel sito oggetto di variante urbanistica. Nello studio geologico allegato, si asserisce infatti che l'attribuzione di un basso grado di permeabilità della falda per il sito considerato è una considerazione errata, dato che in un altro studio prodotto da Consiag e dal Dip. Delle Scienze della Terra dell'Università di Firenze viene stimata una alta permeabilità.</p>	<p>Lo studio richiamato nell'osservazione ed opportunamente citato dal Dott. Ceccarini, si rifà ad un noto studio sulla falda idrica pratese. Senza voler eccedere sulla valenza scientifica dello studio che, seppur a livello di macro area, propone un modello di vulnerabilità da attribuirsi all'acquifero pratese, si richiama quanto esposto nella relazione geologica di fattibilità di supporto alla variante in oggetto in riferimento soprattutto alle caratteristiche litostratigrafiche puntuali ed alle sue correlazioni rispetto all'assetto idrogeologico locale.</p> <p>Per l'individuazione di un modello litotecnico sito specifico preliminare sono state acquisite oltre alle risultanze di prove penetrometriche effettuate nelle vicinanze del comparto in studio attraverso il data base geologico del Comune di Prato, anche i dati tecnici e le stratigrafie dei pozzi riportati nell'archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (L.464/84) dell'ISPRA e nella banca dati del LAMMA per l'ubicazione e le specifiche dei quali si rimanda alla Tavola S.P.1 riportata nell'allegato 1 e all'allegato 2.</p> <p>I dati richiamati sono tutti riferiti a campagne geognostiche successive all'anno 2000. In particolare, per quanto riguarda le prove penetrometriche statiche, per l'area di interesse è stato fatto riferimento alle prove identificate dai codici.977-978-979, eseguite nell'anno 2000, e spinte rispettivamente sino a 7,0 m, 10,0 m e 9,2 m di profondità dal locale piano campagna. Date le caratteristiche geologiche dell'areale di interesse e la ridotta distanza tra l'ubicazione della zona di intervento e i punti in cui sono state realizzate le prove (100-200m), non si prevedono particolari variazioni litostratigrafiche del sottosuolo. Sulla base pertanto di tali informazioni il sottosuolo dell'areale risulta caratterizzato dalla seguente sequenza stratigrafica:</p> <p>0.00-0.50 terreno di copertura e di riporto 0.50-2.40 sabbia limosa debolmente argillosa 2.40-3.60 limo argilloso e/ o limo sabbioso 3.60-6.40 sabbia e sabbia limosa 6.40-10.0 limo argilloso sabbioso</p> <p>Il modello trova accordo con la sezione geologica EE' riportata a pag. 20 della relazione citata. Da un punto di vista idrogeologico siamo pertanto di fronte ad una copertura superficiale poco permeabile, e questo motiva esaustivamente le problematiche di ristagno prolungato e difficoltà di drenaggio, diffusamente presenti nell'areale considerato, e ad un orizzonte sabbioso limoso, ad una profondità di circa 4 metri dal p.c., sede di una falda superficiale in condizioni semiconfinare, dotata di limitata produttività. Le condizioni di sito pur richiedendo necessari ed opportuni approfondimenti investigativi e di monitoraggio preventivi, non manifestano palesi incongruenze con la localizzazione della variante. Peraltro i vincoli e le prescrizioni alle trasformazioni formulate richiedono interventi di rialzo del p.c. per porre in sicurezza idraulica il futuro insediamento aumentando pertanto il franco rispetto alla massima escursione della piezometrica, l'impermeabilizzazione di tutte le superfici operative dove si prevede transito e stazionamento dei mezzi d'opera e dei cumuli etc. Tali precauzioni progettuali potranno subire ulteriori condizionamenti in ragione degli esiti delle indagini e dei monitoraggi prescritti in fase di redazione del Piano attuativo.</p>

13	<p>L'osservazione riguarda la valutazione nel Rapporto Ambientale delle criticità del Sistema Aria. Al riguardo si ritiene che la rilevazione utilizzata per produrre i dati sull'inquinamento dell'aria sia non adeguata in quanto la centralina che li ha rilevati è situata in zona via Roma, ben lontana dal sito e tale da non rilevare l'effettiva concentrazione di inquinamento del sito, il quale ha nelle vicinanze altri impianti di smaltimento e stoccaggio di inerti, il depuratore, l'autostrada A11 etc. Si ritiene non sia stata rispettato il Piano di Risanamento e Mantenimento approvato D.G.R.T. 44 del 17/03/2008, nel quale la zona è classificata come zona di Risanamento C (zona con livelli di inquinamento superiori ai valori limite ma inferiori ai margini di tolleranza temporaneo).</p> <p>Si richiede che venga effettuato un monitoraggio puntuale in loco e che sia valutato in aggiunta il carico inquinamento rilevato per l'impianto di inerti attualmente presente a San Giorgio a Colonica e che vengano fatte le conseguenti valutazioni complessive.</p>	<p>Il fatto che l'areale sia ricompreso in zona C non preclude la possibilità di insediare simili attività ovviamente nel rispetto dei limiti emissivi codificati.</p> <p>Nell'ambito del territorio pratese, nelle vicinanze non ci sono impianti autorizzati in procedura ordinaria per la stessa tipologia di rifiuti.</p> <p>I monitoraggi preventivi prescritti per le successive fasi attuative consentiranno tuttavia la definizione della qualità dell'area nella zona nella situazione ex ante, dunque derivante dalla sommatoria degli effetti indotti da ogni sorgente emissiva presente nell'ambito di un intorno significativo.</p> <p>Per la definizione del contesto ambientale di riferimento per quanto concerne la qualità dell'aria, sono stati presi i dati di qualità dell'aria delle centraline di monitoraggio ufficiali presenti sul territorio pratese.</p>
14	<p>L'osservazione riguarda il Rapporto ambientale, in particolare la valutazione della componente "Inquinamento dell'aria". Viene contestato che nel rapporto ambientale si sono assunti ipotizzati dati di emissioni di polveri compresi tra 403 g/h e 908 g/h, a fronte di un effettivo carico emissivo di 755,83 g/h dell'impianto autorizzato dalla Provincia di Prato, che occupa una superficie assai inferiore di quella prevista insediabile nel sito oggetto di variante. Dal confronto con le Linee guida ARPAT si rileva che al di sopra dei 908 g/h l'impianto non sia più compatibile a fronte di un aumento dei livelli di inquinamento al di sopra della soglia limite di PM10.</p>	<p>Si precisa che nel R.A non si afferma che il range 453 g/h – 908 g/h sia l'intervallo di emissioni consentito per un impianto insediabile in tale area.</p> <p>Al contrario tale riferimento, avendo valutato che potrebbe essere il possibile intervallo di emissione, sulla base di dati di letteratura compatibili, serve come parametro per escludere a priori la localizzazione delle sorgenti emissive a distanze inferiori od uguali a 150 m dai recettori.</p> <p>In merito il Rapporto ambientale ha cautelativamente prescritto per le successive fasi attuative, una valutazione modellistica di dispersione in atmosfera, coerentemente con quanto stabilito dalle linee guida ARPAT, per la valutazione delle emissioni da attività che prevedono manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti.</p> <p>In tale sede verrà condotto lo studio della dinamica dei fenomeni diffusivi, in modo da riprodurre, nelle condizioni meteorologiche tipiche dell'area, lo stato di dispersione delle sostanze inquinanti emesse dall'impianto oggetto di studio In questo modo, sulla base di dati di progetto in condizioni sia ordinarie che estreme, ed utilizzando dati di orografia, uso del suolo e dati meteorologici sito specifici, sarà possibile valutare nelle peggiori condizioni l'impatto sull'areale circostante l'impianto (compresi Galciana, Vergaio e Casale) e nello specifico sui recettori sensibili. Il modello diffusionale dovrà dimostrare che in nessun punto dell'areale considerato dovranno essere superati i limiti normativi previsti da D. Lgs 155/2010 e ss.mm.ii, avendo cura di valutare preventivamente, attraverso campagne di monitoraggio ex ante (anche queste prescritte), i valori di fondo presenti nell'area. Gli elementi prescrittivi saranno peraltro puntualmente e rigorosamente dettagliati dai soggetti istituzionali preposti che, nel corso delle procedure attuative ed autorizzative, esamineranno la documentazione progettuale ed i relativi scenari di impatto ancorché di tipo cumulato.</p>

15	<p>L'osservazione fa riferimento alle criticità del clima acustico emerse nel Rapporto ambientale. L'area risulta classificata in classe 4 dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, e si contesta che l'intervento risulti coerente con le prescrizioni della classe 4 in quanto la situazione attuale pone il sito già al limite dell'inquinamento acustico previsto. Si ritiene dunque che le raccomandate opere di mitigazione non potranno essere sufficienti a rientrare nei limiti della normativa. Viene rilevato anche che l'incremento dell'inquinamento acustico dell'impianto andrà a sommarsi a quello prodotto dal traffico aereo che interesserà la zona in seguito all'ampliamento dell'aeroporto di Peretola.</p>	<p>Nel R.A. si richiama la coerenza della previsione urbanistica con il PCCA poiché l'insediamento di una siffatta attività, non comporta la modifica della classificazione acustica dell'area che rientra in classe IV in cui sono validi i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97.</p> <p>Per quanto concerne il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione (differenziali e non) che non devono essere superati in nessuno dei recettori (sensibili e non) presenti nei dintorni dell'area oggetto di variante, si rimanda a quanto prescritto sul tema nel R.A.</p> <p>Il documento di valutazione di impatto acustico, redatto da un tecnico in fase di studio di impatto ambientale, avrà il compito di dimostrare il rispetto dei valori limite e del criterio differenziale, tenendo conto delle mitigazioni eventualmente necessarie e della rumorosità di fondo presente nell'area effettuando una valutazione comparativa tra lo scenario in assenza ed in presenza dell'impianto</p>
16	<p>Riguardo alle criticità del sistema ambientale, l'osservante rileva che il sito oggetto di variante è l'unico che rientra nelle zone di protezione migratoria riferite al Lago di Pantanelle. Il sito interessa inoltre un ambito territoriale di Caccia, un area addestramento cani, un quagliodromo e l'area naturale protetta "Stagni della Piana Fiorentina e pratese". Proprio per la vicinanza ad un sito habitat 2000 viene richiesto venga effettuato uno studio d'incidenza per la variante urbanistica.</p>	<p>L'affermazione dell'osservante che colloca l'area oggetto di variante all'interno della zona di protezione migratoria è errata, come si evince dalla immagine riportata nel rapporto ambientale la cui fonte è il sito web della Provincia.</p> <p>La descrizione dell'osservante dell'area come particolarmente sensibile è avvalorata dalla VAS e dai valori ponderati della matrice che per l'indicatore Risorse Naturali risultano sopra la media.</p> <p>Riguardo alla richiesta di effettuare uno studio di incidenza vista la presenza in zona del SIC/SIR/ZPS n. 45 "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese" ai sensi della LR 56/2000, si fa presente detto studio non è stato effettuato sia per la distanza che intercorre tra l'area Casello Prato Ovest ed il Lago di Pantanelle (estrema propaggine nord del SIC) sia per il contesto, poiché l'area oggetto di variante risulta essere servita da viabilità esistente e che in fase attuativa saranno realizzati solo accessi dalla viabilità principale esistente ed interni all'area stessa, che non si configurano quindi come nuova viabilità.</p>
17	<p>L'osservazione si riferisce alle criticità dell'area rispetto al traffico ed alla accessibilità del sito.</p> <p>In particolare l'osservante rileva che per il rapporto ambientale il traffico veicolare attualmente gravante su sito in oggetto è un flusso medio-alto che sarebbe notevolmente peggiorato dall'inserimento di una attività di smaltimento inerti per l'alto numero di mezzi in costante passaggio che tale attività comporterebbe. Tali criticità sono state rilevate anche nel rapporto ambientale che aveva considerato tale sito come il meno idoneo per le difficoltà di accessibilità. Dalla declassata e per l'elevato numero di recettori sensibili. Stante le valutazioni riportate nel RA sembra irragionevole tale scelta.</p>	<p>La strada Viale Leonardo da Vinci è classificata come "strada di scorrimento extraurbana", pertanto idonea al traffico di mezzi pesanti.</p> <p>All'interno del Rapporto Ambientale è stata analizzata la possibile interferenza dell'impianto con il fattore traffico per le diverse aree di valutazione, tra cui quella oggetto di variante analizzando: la compatibilità con il Piano Urbano della Mobilità Comunale, la presenza di potenziali recettori entro una fascia di 150 m dalle strade dove presumibilmente transiteranno i mezzi in ingresso ed uscita all'impianto, l'idoneità o meno della viabilità esistente al traffico di mezzi pesanti, il tipo di accesso esistente o da realizzare/adequare all'area prescelta.</p> <p>Tali aspetti hanno pertanto consentito di formulare rigorose prescrizioni alle successive fasi di studio e progettazione necessari per un corretto dimensionamento dell'attività e dei flussi di traffico indotti da tali insediamenti.</p>

18	<p>A parere degli osservanti in generale nel Rapporto ambientale manca una valutazione dello stato attuale dell'ambiente, in quanto vengono valutati solo gli aspetti quantitativi delle rocce da scavo e non quelli qualitativi, con riferimento alla possibile presenza di sostanze inquinanti come cadmio, mercurio ,piombo, materiali con cpb etc, che possono inquinare il materiali di scavo. Inoltre tra valutazioni del rapporto ambientale non si riporta "l'effetto cumulativo degli impatti" previsto dalla normativa sulla VAS.</p> <p>Inoltre non si fa mai riferimento né valutazioni sugli impatti sulla salute umana, come previsto dalla normativa Vas e si contesta che i dati utilizzati per effettuare le valutazioni sono generici e datati. Si ravvede la necessità di fare analisi mirate ad illustrare lo stato dell'ambiente per quel sito specifico tramite campagne di rilevazioni puntuali. In generale dunque si ritiene il Rapporto ambientale carente delle conoscenze necessarie ad assumere la decisione che invece è stata intrapresa.</p>	<p>La variante in oggetto ha come fattispecie insediativa prevista, attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.</p> <p>Secondo la Direttiva 1999/31/CE per rifiuti inerti si intendono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche".</p> <p>Le modalità di gestione dell'attività di recupero di tali rifiuti sono codificate e riconducibili sostanzialmente ad una selezione con separazione della frazione inerte dal materiale estraneo ed una successiva triturazione e vagliatura per la composizione dei cumuli di materia prima seconda, a frazioni granulometriche differenziate.</p> <p>La normativa e le procedure autorizzative sono chiare ed impongono rigidi controlli sull'accettabilità dei materiali, sulla separazione e cernita, sullo stoccaggio provvisorio protetto dei materiali estranei, sulle verifiche analitiche da condursi sui materiali in arrivo e presenti.</p> <p>Su tali aspetti ed in relazione al livello di approfondimento che la variante richiede, il R.A. ha fornito esaustive argomentazioni e prescrizioni.</p> <p>Gli effetti cumulati dei potenziali impatti dovranno essere opportunamente sviluppati nelle successive fasi progettuali.</p> <p>Per quanto attiene il livello di approfondimento dei dati ambientali per comporre un adeguato quadro di riferimento sullo stato attuale del territorio, si richiama quanto contenuto nel comma 2 dell'art.24 della L.R. 10/2010:</p> <p><i>"Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA)."</i></p>
19	<p>L'osservazione si riferisce al parere rilasciato dalla asl 4 di Prato che dà parere positivo alle aree di Manzoni e Casello Prato ovest che risultano avere il maggior numero di ricettori sensibili. Chiedono sia nuovamente consultata e che riveda il proprio parere.</p>	<p>Nel procedimento si è preso atto del contributo e del parere di competenza pervenuto dall'AUSL 4</p>
20	<p>Si rileva l'assenza del parere dell'ente proposto a tutelare l'ambiente toscano, l'ARPAT, il quale prima ritiene necessaria l'effettuazione della VAS e poi nel proprio parere dichiara che non esprimerà le proprie valutazioni in questa sede. Gli osservanti ritengono che tale atteggiamento non esoneri ARPAT dalla responsabilità della scelta di un sito ritenuto inidoneo.</p>	<p>Nel procedimento si è preso atto del contributo e del parere pervenuto dal Dipartimento ARPAT di Prato che, pur non avendo ritenuto, in questa fase, opportuno esprimersi per l'assenza di elementi progettuali da valutare, ha comunque messo a disposizione nel corso delle prime conferenze di servizi il proprio patrimonio conoscitivo per la procedura di VAS avviata.</p>

21	<p>Si rileva che in riferimento al parere di SNAM, che prevedeva che il comune chiedesse approfondimenti sull'esatta collocazione del metanodotto, in realtà nel rapporto ambientale si sia proceduto alla quantificazione della esatta superficie dei siti senza verificare tale posizionamento.</p>	<p>Nel RA è richiamato il percorso del metanodotto SNAM che attraversa l'areale oggetto di variante. Esso si sviluppa lungo l'argine del Fosso Ficarello, in sinistra idrografica ed in aderenza ad esso. La presenza di tale infrastruttura non contrasta pertanto con l'insediamento oggetto del presente procedimento, fatto salvo gli ordinari vincoli di rispetto che verranno opportunamente declinati nelle successive fasi attuative.</p>
22	<p>L'osservazione rileva che in merito al parere del "Consorzio di Bonifica del torrente Ombrone- Bisenzio", esso evidenzia un peggioramento in caso di inondazione in tutti i siti ad eccezione di viale Manzoni.</p>	<p>Nel capitolo 4 della relazione di compatibilità idraulica redatta a supporto della variante in oggetto, si precisa che il dimensionamento idraulico delle opere di mitigazione idraulica sarà trattato nel dettaglio in fase di piano attuativo tenendo in considerazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'analisi approfondita dei risultati dello studio idraulico di supporto al PAI; • un rilievo topografico aggiornato di dettaglio del tratto di fosso Ficarello oggetto di intervento; • una ricostruzione delle condizioni idrogeologiche del sottosuolo nella zona; • scelte progettuali relative all'impianto di trattamento degli inerti. <p>Alla luce degli approfondimenti tecnici di cui sopra, nella fase attuativa dovranno essere analizzati gli scenari di rischio idraulico nelle zone limitrofe, compresa quella a nord della declassata, con riferimento allo stato attuale e di progetto.</p> <p>La presenza di un'opera idraulica quale la cassa di espansione lungo la sponda destra del fosso Ficarello, eventualmente sovradimensionata rispetto ai volumi da compensare per effetto della realizzazione dell'impianto di trattamento inerti e progettata con i dovuti accorgimenti tecnici, non potrà creare aggravio del rischio idraulico per la zona posta a monte dell'Autostrada.</p>
23	<p>L'osservazione si riferisce agli Effetti Cumulati contenuti nel Rapporto ambientale che potrebbero avere luogo nell'area in quanto è individuata anche come cantiere operativo della Soc. Autostrade per la realizzazione della terza corsia.</p> <p>L'osservante rileva la sostanziale impossibilità di tale sovrapposizione di funzioni in quanto l'area occupata dal cantiere CB01 andrebbe sostanzialmente a saturare completamente il lotto in oggetto.</p> <p>Si osserva inoltre che l'eventuale coesistenza delle attività ad un effetto cumulativo molto grave sull'ambiente e sulla salute umana.</p>	<p>L'area di cantiere CB01, oltre a prevedere sezioni all'interno delle quali verranno effettuate operazioni di stoccaggio, selezione e lavorazione di terre e materiale inerte, e dunque in linea di principio non difforni da quanto potrebbe svolgere un soggetto economico privato, occupa una porzione dell'areale oggetto di variante. Essa infatti non occupa la porzione posta a NO che attualmente risulta interessata da attività vivaistiche ma che rientra nel perimetro sottoposto a variante.</p> <p>Peraltro la variante in oggetto proprio in ragione del parere espresso dall'ADB Arno richiamato nella DGRT 543/13, relativamente alle carenze progettuali di Autostrade sul tema rischio e pericolosità idrauliche, individua un percorso che rafforza ed assicura maggiore tutela del territorio, attraverso la formulazione di norme prescrittive per la trasformazione dell'areale in oggetto. La variante infatti risulta quanto mai funzionale alle previsioni di intervento del breve termine, ancorché non propriamente limitate come durata temporale.</p> <p>La transitorietà del cantiere e le relative precauzioni contestuali non andrà pertanto studiata e richiesta su eventi di scarsa rilevanza e tempi di ritorno decennali; al contrario la base logistica prevista da autostrade, modificherà radicalmente l'areale e sarà pertanto necessario richiedere e prevedere un riassetto di quella porzione di territorio, adeguato alla tipologia di insediamento ed alle ripercussioni di lungo termine che ne scaturiranno.</p> <p>Aspetti puntualmente evidenziati e prescritti nel RA di supporto alla variante.</p>

24	<p>Si ritiene che poiché dal rapporto ambientale il sito di Casello Prato ovest presenti la minore idoneità, per la scelta del sito della variante si sia effettuata una scelta esclusivamente politica condotta in modo arbitrario. Si rileva che i due siti scelti alla fine del processo valutativo in realtà presentano il maggior numero di ricettori sensibili, ma evidentemente sono considerati dalla Amministrazione aree già compromesse da gravare ulteriormente invece che da risanare. Si contesta che nelle valutazioni non siano stati scelti siti in aree industriali (macrolotti), non mettendo a rischio la salute dei cittadini e non effettuando nuovo consumo di suolo.</p> <p>Si critica anche l'enorme esborso di risorse pubbliche necessarie per adempiere alle prescrizioni per le compensazioni e le mitigazioni di un sito non idoneo.</p>	<p>La norma di cui all'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 è da ascrivere al novero delle norme precauzionali, ispirate al principio di precauzione che nella materia ambientale ha ottenuto sanzione di diritto positivo ad opera del recepimento, da parte del D.lgs. n.152/2006, delle varie direttive comunitarie che lo avevano elevato al rango di principio fondamentale nella materia dell'ambiente. La norma non richiede un'idoneità in atto, ma solo in potenza, della singola iniziativa urbanistica, inserita in un contesto di pianificazione o programmazione, ad incidere il bene ambiente.</p> <p>Invero, la lettera della legge si esprime significativamente nei termini di "possono" avere impatti significativi sull'ambiente.</p> <p>Il tutto sempre che gli impatti che l'iniziativa urbanistica può avere sul bene ambiente e sul patrimonio culturale siano "significativi", ché, altrimenti, qualunque attività edificatoria connessa all'adozione di varianti strutturali al PRG, siccome un qualche impatto sull'ambiente indubbiamente possiede, dovrebbe, irragionevolmente ed in violazione del principio di proporzionalità comunitaria, essere sottoposta a valutazione ambientale strategica. E' la stessa direttiva 27.6.2001, n. 42 CE, cui si è data attuazione con il D.Lgs. n. 152/2006, a stabilire infatti che i piani urbanistici che determinano l'interessamento di piccole aree a livello locale o modifiche minori ai piani stessi, siano assoggettate a valutazione ambientale strategica soltanto in conseguenza dei possibili effetti ancora "significativi sull'ambiente".</p> <p>In ogni caso, la decisione riguardo all'area da assoggettare a variante è stata presa a seguito dei risultati della conferenza dei servizi di cui all'art. 42 della LR 65/2014 che ha indicato alle amministrazioni coinvolte le aree sulle quali era possibile addvenire all'accordo di pianificazione necessario per il perseguimento degli obiettivi di governo del territorio ed in particolare per rispettare il protocollo di intesa tra Prefettura, Provincia di Prato, Comune di Prato, per assicurare i livelli occupazionali nel settore industriale relativo al trattamento degli inerti nel Comune di Prato.</p>
----	--	---

Per le finalità rappresentate e le ragioni di fatto e di diritto sopra definite propone la revoca della Delibera Consiliare n. 33 del 25/06/2015.

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

Prato, 21 ottobre 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Francesco Caporaso

.....

**VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI
INERTI NON PERICOLOSI**

**ADOTTATA CON DCC n. 33 del 25/06/2015
pubblicata su BURT n. 27 del 08/07/2015**

CONTRODEDUZIONI TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI

**OSSERVAZIONE AL PIANO STRUTTURALE, AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

PRESENTATA dal sig. Querci Roberto legale rappresentante della soc. Q Quadro sas
con P.G. n. 127637 del 07-09-2015

L'osservante riferisce che la società QQuadro sas è proprietaria di un fabbricato colonico di impianto storico posto in area limitrofa al sito oggetto di variante, a nord della Declassata denominato "Casa Querci". Tale complesso colonico ha accesso dalla viabilità comunale a nord di via Sant'Ippolito ma comunica con i confinanti terreni di proprietà della famiglia Querci a sud della declassata tramite un sottopasso pedonale. Tali terreni sono oggetto di variante e classificati come Vra, cassa di espansione. Un ulteriore sottopasso posto a sud-est del sito oggetto di esproprio mette in comunicazione tali terreni, con altri terreni facenti parte del patrimonio familiare

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1	L'osservante contesta che la destinazione ad opere di regimazione idraulica dei terreni di proprietà di Querci Sergio e dunque l'esproprio conseguente all'attuazione della previsione, compromettono l'accessibilità al complesso colonico più nord e dei terreni a sud dell'Autostrada. Chiede dunque che venga garantita almeno l'attuale accessibilità che avviene tramite strade bianche e sottopassi al di sotto della declassata e dell'Autostrada A11.	1.2.3. La sicurezza e una migliore qualità dell'ambiente, dell'igiene pubblica, della salute e della vita dei cittadini, sono obiettivi prioritari e inalienabili di una Pubblica Amministrazione in generale e del Comune di Prato in particolare. Le opere e gli interventi suggeriti dall'osservante, compatibilmente con le risorse finanziarie, le priorità, i tempi, le scelte progettuali più idonee all'interesse generale ed a tutela dei diritti reali dei privati, saranno tenuti in doverosa considerazione, anche nel momento dell'effettiva realizzazione dell'intervento attuativo della variante.
2	L'osservante rileva che il complesso colonico di proprietà ricade nella distanza di 150 mt dal perimetro dell'intervento, chiede dunque siano messe in atto tutte le opere di mitigazione possibili e mettendo in opera opportune schermature da porre sui due versanti della declassata in corrispondenza del complesso colonico come pannelli fonoassorbenti, barriere vegetazionali e un adeguato rilevato del terreno. Si richiede vengano fedelmente rispettate le prescrizioni del rapporto ambientale in merito alla bagnatura dei cumuli di inerti e che l'altezza degli stessi non costituisca impatto visivo per le abitazioni circostanti e per la colonica stessa.	

3	<p>L'osservante rileva che nella proprietà della soc. QQuadro sas, ricade la servitù di un collettore fognario che a causa della inadeguata manutenzione e di errori progettuali nella sua costruzione, periodicamente esonda causando danni alla proprietà. Inoltre rileva il crollo di alcuni argini del torrente Ficarello in seguito alla realizzazione del ponte per il raddoppio della declassata e il progressivo dissesto del ponte ottocentesco che attraversa il Ficarello. Chiede quindi che la realizzazione della previsione delle opere di regimazione idraulica della variante siano l'occasione per la sistemazione dell'intero argine del torrente.</p>	
---	--	--

Prato, 21-10-2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Francesco Caporaso

.....



**VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI
INERTI NON PERICOLOSI**

**ADOTTATA CON DCC n. 33 del 25/06/2015
pubblicata su BURT n. 27 del 08/07/2015**

CONTRODEDUZIONI TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI

**OSSERVAZIONE AL PIANO STRUTTURALE, AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA**

PRESENTATA da Querci Sergio con P.G. n. 127634 del 07/09/2015

L'osservante è proprietario delle particelle censite al catasto terreni f. 55 n.20,785,786,789,796, molte delle quali oggetto della presente variante urbanistica e del futuro esproprio secondo la previsione di piano attuativo imposta dalla variante. La proprietà in oggetto si trova lungo la riva destra del Ficarello, la declassata a Nord e l'Autostrada A11 a sud. L'osservante riferisce di essere proprietario, con la società di famiglia QQuadro sas, anche di un fabbricato colonico di impianto storico posto in area limitrofa al sito oggetto di variante, a nord della Declassata denominato "Casa Querci" e di altri terreni a sud della autostrada, attualmente tutti collegati ai terreni oggetto di variante tramite viabilità poderali e sottopassaggi al di sotto della declassata e dell'autostrada.

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1	L'osservante rileva che il lotto destinato a St1 ha assunto dalla variante zona omogenea D (produttiva) mentre i suoi terreni, con destinazione Vra, hanno conservato la zona omogenea E (agricola). Chiede pertanto che vengano riconosciute le stesse indennità di esproprio per entrambe le aree, siano esse in zona E o in zona D.	1-2. Le opere e gli interventi suggeriti dall'osservante, compatibilmente con le risorse finanziarie, le priorità, i tempi, le scelte progettuali più idonee all'interesse generale ed a tutela dei diritti reali dei privati, saranno tenuti in doverosa considerazione, anche nel momento dell'effettiva realizzazione dell'intervento attuativo della variante. Relativamente alle indennità di esproprio la loro determinazione e gli elementi da considerare, non potranno, in ogni caso, discostarsi dalle disposizioni del Testo Unico sulle espropriazioni (DPR 327/2001).
2	L'osservante richiede che per assicurare l'accessibilità ai lotti di proprietà siano coinvolti ed analizzati nel Piano Attuativo anche i confinanti terreni di proprietà della famiglia Querci, in particolare quelli su cui si trova il complesso colonico a nord dell'area di variante e i terreni a sud dell'Autostrada in modo che venga garantita almeno l'attuale accessibilità che avviene tramite strade bianche e sottopassi al disotto della declassata e dell'Autostrada A11. In particolare chiede che non venga chiuso il sottopasso al di sotto della declassata, corrispondente all'area di uscita dalla declassata rappresentata negli elaborati di variante.	

Prato, 21-10-2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Francesco Caporaso

.....



**VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI
INERTI NON PERICOLOSI**

**ADOTTATA CON DCC n. 33 del 25/06/2015
pubblicata su BURT n. 27 del 08/07/2015**

OSSERVAZIONE AL RAPPORTO AMBIENTALE

PRESENTATA con PG 120330 del 17/08/2015, tramite PEC

Da: sig. Andrea Di Filippo, nato a Prato il 19/04/1964.

L'osservazione è suddivisa in due famiglie di questioni inerenti la prima al metodo scelto per la formazione dell'atto e l'altra rispetto al merito in cui esso consiste.

1	Osservazioni riguardo al METODO per la formazione dell'atto	Controdeduzione tecnica
1.1	<p>L'osservante non ritiene sia stata effettuata correttamente la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli art. 22 e 23 della LR 10/10, escludendo un interlocutore importante come la Soprintendenza dei Beni Paesaggistici e Ambientali. Il fatto che si sia assunta come fase preliminare quella che prevedeva la sola area di via delle Lame, si ritiene abbia causato la carenza di un parere preliminare della Soprintendenza. Infatti, a detta dell'osservante, anche se la Soprintendenza ha poi rilasciato un parere in fase di VAS, essa ha potuto solamente rilevare la presenza dei vincoli ex art. 136 e 142 del Codice del Paesaggio. Si contesta dunque che non sia stato seguito il giusto procedimento previsto in materia di Valutazione Ambientale Strategica.</p>	<p>Per la variante in parola (frutto di un Accordo con Prefettura e Provincia di Prato), al fine di meglio valutarne gli effetti sul territorio, l'ambiente e la salute dei cittadini, è stato ritenuto opportuno procedere comunque alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo la procedura indicata dall'art. 23 (senza la necessità di coinvolgere l'art. 22) della L.R. 10/10. È stato pertanto redatto il "documento preliminare" riferito ad un'area di via delle Lame, contenente "le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione". La Conferenza dei Servizi, convocata tra i soggetti competenti in materia ambientale per definire i contenuti del Rapporto Ambientale, ha rilevato alcune problematiche sull'area indicata dal documento preliminare (via delle Lame), ed ha ritenuto opportuno, come espressamente richiesto dall'art. 24 della stessa L.R. 10/10, che il Rapporto Ambientale individuasse, descrivesse e valutasse "le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23". L'ulteriore valutazione, effettuata sulla base dei possibili significativi effetti prodotti dalla struttura e con il concorso e le conoscenze degli altri soggetti competenti in materia ambientale, ha portato ad individuare come più idoneo l'ambito territoriale oggetto della variante adottata. A tale individuazione ha giustamente partecipato la competente Soprintendenza, senza mai rilevare condizioni ostative, come testimoniano pareri espressi nelle varie fasi del procedimento.</p>

1.2	<p>L'Osservante ritiene inutile ed ultroneo il procedimento di variante, che appare un tentativo di aggirare le regole vigenti e non sottoporre alla rigida Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la realizzazione dell'impianto.</p> <p>Nell'osservazione si ritiene errata la scelta di effettuare un VAS piuttosto che attivare immediatamente una VIA in quanto, secondo l'art. 208 del Dlgs 152/06, l'Autorizzazione Unica produce l'effetto di variante automatica dello strumento urbanistico, senza la necessità di preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ferma la sola disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), al riguardo della quale solo si accenna nel Rapporto Ambientale adottato e che non risulta agli atti nemmeno avviata.</p> <p>Quindi si poteva approvare il progetto, previa VIA senza necessità della variante e quindi della VAS.</p>	<p>Secondo la vigente legislazione i piani e i programmi che costituiscono quadro di riferimento di futuri progetti sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre i progetti di opere sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La prima non esclude la seconda e l'art. 73 della L.R. 10/10 coordina, razionalizza e semplifica le relative procedure.</p> <p>Nel caso specifico l'AC ha attivato la procedura di variante, sottoposta a VAS, perché intende mettere a disposizione degli operatori interessati un'area destinata ad impianti di trattamento rifiuti demandando ad una successiva fase attuativa la redazione di uno specifico piano nel quale dettagliare le caratteristiche degli impianti che in detto sito potranno insediarsi.</p> <p>Sarà dunque soggetto a VIA il progetto definitivo dell'impianto.</p> <p>L'AC non ha un progetto da approvare, non intende realizzare direttamente l'impianto e non ha disponibilità dei suoli. In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall'osservante tale procedura, molto più elaborata, comporta livelli di tutela maggiore, migliori garanzie per l'ambiente e soprattutto per la salute dei cittadini, in quanto sono effettuate due valutazioni, una strategica in sede di VAS e l'altra specifica per l'impianto che dovrà insediarsi nella fase attuativa, in sede di VIA.</p>
2	Osservazioni riguardo al MERITO delle scelte	
2.1	<p>L'osservazione riguarda la mancanza delle prescrizioni previste dal Rapporto Ambientale all'interno della normativa urbanistica sia del Piano Strutturale che del Regolamento Urbanistico ma se ne fa esclusivamente un rimando per il successivo Piano Attuativo.</p>	<p>La variante in oggetto è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) poiché, nelle Conferenze di Servizi che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Intesa Preliminare dell'Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituisse il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).</p> <p>L'art. 73 della L.R. 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III" (Valutazione di Impatto Ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l'approvazione del Piano Attuativo con il progetto dell'impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali.</p>
2.2	<p>L'osservante riporta alcuni estratti del Rapporto Ambientale che trattano di aspetti ambientali presenti nelle aree oggetto di variante e ne sottolinea le criticità, in particolare riguardo a:</p> <p>1. acque sotterranee: caratterizzata da una permeabilità medio bassa, che limita la circolazione idrica sotterranea alla fascia di alterazione superficiale, il cui acquifero principale è stato individuato ad una piezometrica compresa tra 37 m e 40 m slm, (quando il suolo giace mediamente a 40.20 ml - ndr); area a disponibilità idrica inferiore alla capacità di ricarica; la risorsa idrica sotterranea presenta anomalie positive di</p>	<p>1 – 2. Come illustrato nel Rapporto Ambientale e nella relazione geologica di fattibilità di supporto alla variante in oggetto, da un punto di vista idrogeologico siamo di fronte ad una copertura superficiale poco permeabile, causata dalle problematiche di ristagno prolungato e difficoltà di drenaggio diffusamente presenti nell'areale considerato. Inoltre l'area presenta un orizzonte sabbioso limoso, ad una profondità di circa 4 metri dal p.c., sede di una falda superficiale in condizioni semiconfinata, dotata di limitata produttività. Tali condizioni del sito, pur richiedendo necessari ed opportuni approfondimenti investigativi e di monitoraggio preventivi, non manifestano palesi incongruenze con la localizzazione della variante. Inoltre i vincoli e le prescrizioni alle trasformazioni formulate richiedono interventi di rialzo del p.c. per porre in sicurezza idraulica il futuro insediamento aumentando pertanto il franco rispetto alla massima escursione della piezometrica, l'impermeabilizzazione</p>

	<p>cromo e zinco e contaminata da tetracloroetilene.</p> <p>2. suolo e al sottosuolo: è interessata da fenomeni di subsidenza, dovuti ad uno sfruttamento intensivo della falda superficiale.</p> <p>3. aria: caratterizzata dalla presenza di numerosi ricettori, di cui molti di tipo residenziale, dai quali è necessario mantenere una distanza di cautela dall'attività prevista, che causa emissioni inquinanti del tipo polveri PM10, nel non lieve "range" tra 453 g/h e 908 g/h, anche considerando gli effetti di possibili mitigazioni.</p> <p>4. acustica : situata in una zona classificata dal Piano vigente in materia come di classe IV (ad intensa attività umana), interessata peraltro da 50 recettori sensibili ed alla cui adiacenza, in direzione nord-est, si registrano livelli rumorosi notevolmente alti, poiché è presente una zona industriale, dove sono localizzate attività rumorose, mentre a sud la rumorosità rilevata è medio/alta per la vicinanza con l'Autostrada e la SP6.</p> <p>5. flora e fauna: ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia, dove si ritrovano appostamenti fissi ed un'area di addestramento cani, denominata "Bonechi" motivo per cui la prima sezione del rapporto ambientale definisce l'area scelta come la meno idonea</p>	<p>di tutte le superfici operative dove si prevede transito e stazionamento dei mezzi d'opera e dei cumuli etc. Tali precauzioni progettuali potranno subire ulteriori condizionamenti in ragione degli esiti delle indagini e dei monitoraggi prescritti in fase di redazione del Piano Attuativo.</p> <p>3. Sulla trattazione della qualità dell'aria si rimanda al successivo punto 2.5</p> <p>4. Nel Rapporto Ambientale si richiama la coerenza della previsione urbanistica con il PCCA poiché l'insediamento di una siffatta attività non comporta la modifica della classificazione acustica dell'area che rientra in classe IV in cui sono validi i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto concerne il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione (differenziali e non) che non devono essere superati in nessuno dei recettori (sensibili e non) presenti nei dintorni dell'area oggetto di variante, si rimanda a quanto prescritto sul tema nel Rapporto Ambientale. Si fa presente che in sede di VIA verrà redatto il documento di valutazione di impatto acustico, che effettuando una valutazione comparativa tra lo scenario in assenza ed in presenza dell'impianto, avrà il compito di dimostrare il rispetto dei valori limite e del criterio differenziale, tenendo conto delle mitigazioni eventualmente necessarie e della rumorosità di fondo presente nell'area.</p> <p>5. Contrariamente a quanto affermato dall'osservante la matrice presente nella VAS definisce valori ponderati di idoneità sui vari criteri analizzati e non valori di esclusione. Nella scelta degli indicatori relativi alle Risorse Naturali presenti nel PFV è stata scelta la presenza dell'area di protezione migratoria per la sua finalità di conservazione e protezione delle specie animali che ne garantiscano il mantenimento.</p>
2.3	<p>L'osservante si riferisce alle criticità dell'area rispetto al traffico ed alla accessibilità del sito.</p> <p>In particolare rileva che per il Rapporto Ambientale il traffico veicolare attualmente gravante su sito in oggetto è un flusso medio-alto che sarebbe notevolmente peggiorato dall'inserimento di una attività di smaltimento inerti per l'alto numero di mezzi in costante passaggio che tale attività comporterebbe.</p> <p>Ritiene che la dotazione infrastrutturale dell'area sia già sottodimensionata per i flussi esistenti e che l'accessibilità al sito, limitata ed unidirezionale (esclusivamente da ovest) siano motivi tali da rendere irragionevole la scelta dello stesso.</p>	<p>Nell'ambito degli approfondimenti sviluppati nel RA è emerso che il viale Leonardo da Vinci è classificato come "strada di scorrimento extraurbana", pertanto idonea al traffico di mezzi pesanti.</p> <p>Nei medesimi accertamenti è stato altresì evidenziato che, sulla base degli studi sulla mobilità del Comune di Prato, l'arteria risulta già caratterizzata da flussi di traffico medio alti.</p> <p>All'interno del Rapporto Ambientale è stata analizzata la possibile interferenza dell'impianto con il fattore traffico per le diverse aree di valutazione, tra cui quella oggetto di variante analizzando: la compatibilità con il Piano Urbano della Mobilità Comunale, la presenza di potenziali recettori entro una fascia di 150 m dalle strade dove presumibilmente transiteranno i mezzi in ingresso ed uscita all'impianto, l'idoneità o meno della viabilità esistente al traffico di mezzi pesanti, il tipo di accesso esistente o da realizzare/adequare all'area prescelta.</p> <p>Tali aspetti hanno pertanto consentito di formulare rigorose prescrizioni alle successive fasi di studio e progettazione necessari per un corretto dimensionamento dell'attività e dei flussi di traffico indotti da tali insediamenti.</p>

2.4	<p>L'osservante ritiene il Rapporto Ambientale carente di una conoscenza reale dello stato attuale dell'ambiente del contesto in esame. A suffragio di questa affermazione rileva che non sono valutate l'incidenza di materiale potenzialmente pericoloso presente tra i rifiuti inerti, effetto cumulativo degli impatti, provocati dalle infrastrutture di smaltimento e recupero, già presenti tra le due Province interessate, in un contesto caratterizzato dalla presenza delle due viabilità di notevole importanza come l'Autostrada A11 e la Declassata.</p> <p>Si critica inoltre l'assenza di una valutazione dei possibili impatti significativi sulla salute umana e si ritiene la valutazione sullo stato attuale dell'Aria, dell'Acqua, del Suolo e del Sottosuolo, basata solo su fonti archivistiche.</p>	<p>La variante in oggetto ha come fattispecie insediativa prevista, attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.</p> <p>Secondo la Direttiva 1999/31/CE per rifiuti inerti si intendono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche".</p> <p>Le modalità di gestione dell'attività di recupero di tali rifiuti sono codificate e riconducibili sostanzialmente ad una selezione con separazione della frazione inerte dal materiale estraneo ed una successiva triturazione e vagliatura per la composizione dei cumuli di materia prima seconda, a frazioni granulometriche differenziate.</p> <p>La normativa e le procedure autorizzative sono chiare ed impongono rigidi controlli sull'accettabilità dei materiali, sulla separazione e cernita, sullo stoccaggio provvisorio protetto dei materiali estranei, sulle verifiche analitiche da condursi sui materiali in arrivo e presenti.</p> <p>Su tali aspetti ed in relazione al livello di approfondimento che la variante richiede, il RA ha fornito esaustive argomentazioni e prescrizioni.</p> <p>Gli effetti cumulati dei potenziali impatti dovranno essere opportunamente sviluppati nelle successive fasi progettuali.</p> <p>Per quanto attiene il livello di approfondimento dei dati ambientali per comporre un adeguato quadro di riferimento sullo stato attuale del territorio, si richiama quanto contenuto nel comma 2 dell'art.24 della LR 10/2010:</p> <p><i>"Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA)."</i></p>
2.5	<p>A parere dell'osservante il Rapporto Ambientale e i dati che sono in possesso delle Amministrazioni che lo hanno adottato non permettono di raggiungere il preciso dovere del Primo Cittadino e del Consiglio che lo controlla, di tutelare la salute degli abitanti che li hanno eletti.</p> <p>Riporta a tale proposito i dati relativi ai limiti emissivi assunti a riferimento nel Rapporto ambientale e li confronta con quelli di un impianto di smaltimento rifiuti inerti presente sul territorio pratese, rilevando che il range di emissioni imposto di 453 g/h – 908 g/h è facilmente raggiungibile.</p>	<p>Nel RA non si afferma che il range 453 g/h – 908 g/h sia l'intervallo di emissioni consentito per un impianto insediabile in tale area.</p> <p>Al contrario tale riferimento, avendo valutato che potrebbe essere il possibile intervallo di emissione, sulla base di dati di letteratura compatibili, serve come parametro per escludere a priori, la localizzazione delle sorgenti emmissive a distanze inferiori od uguali a 150 m dai recettori.</p> <p>In merito il Rapporto Ambientale ha cautelativamente prescritto per le successive fasi attuative, una valutazione modellistica di dispersione in atmosfera, coerentemente con quanto stabilito dalle linee guida ARPAT, per la valutazione delle emissioni da attività che prevedono manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti.</p> <p>In tale sede verrà condotto lo studio della dinamica dei fenomeni diffusivi, in modo da riprodurre, nelle condizioni meteorologiche tipiche dell'area, lo stato di dispersione delle sostanze inquinanti emesse dall'impianto oggetto di studio. In questo modo, sulla base di dati di progetto in condizioni sia ordinarie che estreme, ed utilizzando dati di orografia, uso del suolo e dati meteorologici sito specifici, sarà possibile valutare nelle peggiori condizioni l'impatto sull'areale circostante l'impianto (compresi Galciana, Vergaio e Casale) e nello specifico sui recettori sensibili. Il modello diffusionale dovrà dimostrare che in nessun punto dell'areale considerato</p>

		dovranno essere superati i limiti normativi previsti da DLgs 155/2010 e ssmii, avendo cura di valutare preventivamente, attraverso campagne di monitoraggio ex ante (anche queste prescritte), i valori di fondo presenti nell'area. Gli elementi prescrittivi saranno peraltro puntualmente e rigorosamente dettagliati dai soggetti istituzionali preposti che, nel corso delle procedure attuative ed autorizzative, esamineranno la documentazione progettuale ed i relativi scenari di impatto ancorché di tipo cumulato.
--	--	--

Per le finalità rappresentate e le ragioni di fatto e di diritto sopra definite propone la revoca della Delibera Consiliare n. 33 del 25/06/2015.

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

Prato, 21 ottobre 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Francesco Caporaso

.....



**VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI
INERTI NON PERICOLOSI**

**ADOTTATA CON DCC n. 33 del 25/06/2015
pubblicata su BURT n. 27 del 08/07/2015**

OSSERVAZIONE AL RAPPORTO AMBIENTALE

PRESENTATA con PG 122048 del 20-08-2015, tramite PEC

Da: sig.ra Pescioni Sara, nata a Prato il 24/10/1976.

L'osservazione è suddivisa in due famiglie di questioni inerenti la prima al metodo scelto per la formazione dell'atto e l'altra rispetto al merito in cui esso consiste.

1	Osservazioni riguardo al METODO per la formazione dell'atto	Controdeduzione tecnica
1.1	<p>L'Osservante ritiene inutile ed ultroneo il procedimento di variante, che appare un tentativo di aggirare le regole vigenti e non sottoporre alla rigida Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la realizzazione dell'impianto.</p> <p>Nell'osservazione si ritiene errata la scelta di effettuare un VAS piuttosto che attivare immediatamente una VIA in quanto, secondo l'art. 208 del Dlgs 152/06, l'Autorizzazione Unica produce l'effetto di variante automatica dello strumento urbanistico, senza la necessità di preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ferma la sola disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), al riguardo della quale solo si accenna nel Rapporto Ambientale adottato e che non risulta agli atti nemmeno avviata.</p> <p>Quindi si poteva approvare il progetto, previa VIA senza necessità della variante e quindi della VAS.</p>	<p>Secondo la vigente legislazione i piani e i programmi che costituiscono quadro di riferimento di futuri progetti sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre i progetti di opere sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La prima non esclude la seconda e l'art. 73 della L.R. 10/10 coordina, razionalizza e semplifica le relative procedure.</p> <p>Nel caso specifico l'AC ha attivato la procedura di variante, sottoposta a VAS, perché intende mettere a disposizione degli operatori interessati un'area destinata ad impianti di trattamento rifiuti demandando ad una successiva fase attuativa la redazione di uno specifico piano nel quale dettagliare le caratteristiche degli impianti che in detto sito potranno insediarsi.</p> <p>Sarà dunque soggetto a VIA il progetto definitivo dell'impianto.</p> <p>L'AC non ha un progetto da approvare, non intende realizzare direttamente l'impianto e non ha disponibilità dei suoli. In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall'osservante tale procedura, molto più elaborata, comporta livelli di tutela maggiore, migliori garanzie per l'ambiente e soprattutto per la salute dei cittadini, in quanto sono effettuate due valutazioni, una strategica in sede di VAS e l'altra specifica per l'impianto che dovrà insediarsi nella fase attuativa, in sede di VIA.</p>
1.2	<p>L'osservante non ritiene sia stata effettuata correttamente la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli art. 22 e 23 della LR 10/10, escludendo un interlocutore importante come la Sovrintendenza dei Beni Paesaggistici e Ambientali. Il fatto che si sia assunta come fase preliminare quella che prevedeva la sola area di via delle Lame, si ritiene abbia</p>	<p>Per la variante in parola (frutto di un Accordo con Prefettura e Provincia di Prato), al fine di meglio valutarne gli effetti sul territorio, l'ambiente e la salute dei cittadini, è stato ritenuto opportuno procedere comunque alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo la procedura indicata dall'art. 23 (senza la necessità di coinvolgere l'art. 22) della L.R. 10/10.</p> <p>È stato pertanto redatto il "documento preliminare" riferito ad un'area di via delle Lame, contenente "le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai</p>

	<p>causato la carenza di un parere preliminare della Soprintendenza. Infatti, a detta dell'osservante, anche se la Soprintendenza ha poi rilasciato un parere in fase di VAS, essa ha potuto solamente rilevare la presenza dei vincoli ex art. 136 e 142 del Codice del Paesaggio. Si contesta dunque che non sia stato seguito il giusto procedimento previsto in materia di Valutazione Ambientale Strategica.</p>	<p>possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione". La Conferenza dei Servizi, convocata tra i soggetti competenti in materia ambientale per definire i contenuti del Rapporto Ambientale, ha rilevato alcune problematiche sull'area indicata dal documento preliminare (via delle Lame), ed ha ritenuto opportuno, come espressamente richiesto dall'art. 24 della stessa L.R. 10/10, che il Rapporto Ambientale individuasse, descrivesse e valutasse "le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23". L'ulteriore valutazione, effettuata sulla base dei possibili significativi effetti prodotti dalla struttura e con il concorso e le conoscenze degli altri soggetti competenti in materia ambientale, ha portato ad individuare come più idoneo l'ambito territoriale oggetto della variante adottata. A tale individuazione ha giustamente partecipato la competente Soprintendenza, senza mai rilevare condizioni ostative, come testimoniano pareri espressi nelle varie fasi del procedimento.</p>
2	Osservazioni riguardo al MERITO delle scelte	
2.1	<p>L'osservazione riguarda la mancanza delle prescrizioni previste dal Rapporto Ambientale all'interno della normativa urbanistica sia del Piano Strutturale che del Regolamento Urbanistico ma se ne fa esclusivamente un rimando per il successivo Piano Attuativo.</p>	<p>La variante in oggetto è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) poiché, nelle Conferenze di Servizi che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Intesa Preliminare dell'Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituissero il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). L'art. 73 della L.R. 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III" (Valutazione di Impatto Ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l'approvazione del Piano Attuativo con il progetto dell'impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali.</p>
2.2	<p>L'osservante riporta alcuni estratti del Rapporto Ambientale che trattano di aspetti ambientali presenti nelle aree oggetto di variante e ne sottolinea le criticità, in particolare riguardo a:</p> <p>1. acque sotterranee: caratterizzata da una permeabilità medio bassa, che limita la circolazione idrica sotterranea alla fascia di alterazione superficiale, il cui acquifero principale è stato individuato ad una piezometrica compresa tra 37 m e 40 m slm, (quando il suolo giace mediamente a 40.20 ml - ndr); area a disponibilità idrica inferiore alla capacità di ricarica; la risorsa idrica sotterranea presenta anomalie positive di cromo e zinco e contaminata da tetracloroetilene.</p> <p>2. suolo e al sottosuolo: è interessata da</p>	<p>1 – 2. Come illustrato nel Rapporto Ambientale e nella relazione geologica di fattibilità di supporto alla variante in oggetto, da un punto di vista idrogeologico siamo di fronte ad una copertura superficiale poco permeabile, causata dalle problematiche di ristagno prolungato e difficoltà di drenaggio diffusamente presenti nell'areale considerato. Inoltre l'area presenta un orizzonte sabbioso limoso, ad una profondità di circa 4 metri dal p.c., sede di una falda superficiale in condizioni semiconfinata, dotata di limitata produttività. Tali condizioni del sito, pur richiedendo necessari ed opportuni approfondimenti investigativi e di monitoraggio preventivi, non manifestano palesi incongruenze con la localizzazione della variante. Inoltre i vincoli e le prescrizioni alle trasformazioni formulate richiedono interventi di rialzo del p.c. per porre in sicurezza idraulica il futuro insediamento aumentando pertanto il franco rispetto alla massima escursione della piezometrica, l'impermeabilizzazione di tutte le superfici operative dove si prevede transito e stazionamento dei mezzi d'opera e dei cumuli etc. Tali precauzioni progettuali potranno subire ulteriori condizionamenti in ragione degli esiti delle indagini e dei monitoraggi prescritti in</p>

	<p>fenomeni di subsidenza, dovuti ad uno sfruttamento intensivo della falda superficiale.</p> <p>3. aria: caratterizzata dalla presenza di numerosi ricettori, di cui molti di tipo residenziale, dai quali è necessario mantenere una distanza di cautela dall'attività prevista, che causa emissioni inquinanti del tipo polveri PM10, nel non lieve "range" tra 453 g/h e 908 g/h, anche considerando gli effetti di possibili mitigazioni.</p> <p>4. acustica : situata in una zona classificata dal Piano vigente in materia come di classe IV (ad intensa attività umana), interessata peraltro da 50 recettori sensibili ed alla cui adiacenza, in direzione nord-est, si registrano livelli rumorosi notevolmente alti, poiché è presente una zona industriale, dove sono localizzate attività rumorose, mentre a sud la rumorosità rilevata è medio/alta per la vicinanza con l'Autostrada e la SP6.</p> <p>5. flora e fauna: ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia, dove si ritrovano appostamenti fissi ed un'area di addestramento cani, denominata "Bonechi" motivo per cui la prima sezione del rapporto ambientale definisce l'area scelta come la meno idonea</p>	<p>fase di redazione del Piano Attuativo.</p> <p>3. Sulla trattazione della qualità dell'aria si rimanda al successivo punto 2.5</p> <p>4. Nel Rapporto Ambientale si richiama la coerenza della previsione urbanistica con il PCCA poiché l'insediamento di una siffatta attività non comporta la modifica della classificazione acustica dell'area che rientra in classe IV in cui sono validi i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto concerne il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione (differenziali e non) che non devono essere superati in nessuno dei recettori (sensibili e non) presenti nei dintorni dell'area oggetto di variante, si rimanda a quanto prescritto sul tema nel Rapporto Ambientale. Si fa presente che in sede di VIA verrà redatto il documento di valutazione di impatto acustico, che effettuando una valutazione comparativa tra lo scenario in assenza ed in presenza dell'impianto, avrà il compito di dimostrare il rispetto dei valori limite e del criterio differenziale, tenendo conto delle mitigazioni eventualmente necessarie e della rumorosità di fondo presente nell'area.</p> <p>5. Contrariamente a quanto affermato dall'osservante la matrice presente nella VAS definisce valori ponderati di idoneità sui vari criteri analizzati e non valori di esclusione. Nella scelta degli indicatori relativi alle Risorse Naturali presenti nel PFV è stata scelta la presenza dell'area di protezione migratoria per la sua finalità di conservazione e protezione delle specie animali che ne garantiscano il mantenimento.</p>
2.3	<p>L'osservante ritiene il Rapporto Ambientale carente di una conoscenza reale dello stato attuale dell'ambiente del contesto in esame. A suffragio di questa affermazione rileva che non sono valutate l'incidenza di materiale potenzialmente pericoloso presente tra i rifiuti inerti, effetto cumulativo degli impatti, provocati dalle infrastrutture di smaltimento e recupero, già presenti tra le due Province interessate, in un contesto caratterizzato dalla presenza delle due viabilità di notevole importanza come l'Autostrada A11 e la Declassata.</p> <p>Si critica inoltre l'assenza di una valutazione dei possibili impatti significativi sulla salute umana e si ritiene la valutazione sullo stato attuale dell'Aria, dell'Acqua, del Suolo e del Sottosuolo, basata solo su fonti archivistiche.</p>	<p>La variante in oggetto ha come fattispecie insediativa prevista, attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.</p> <p>Secondo la Direttiva 1999/31/CE per rifiuti inerti si intendono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche".</p> <p>Le modalità di gestione dell'attività di recupero di tali rifiuti sono codificate e riconducibili sostanzialmente ad una selezione con separazione della frazione inerte dal materiale estraneo ed una successiva triturazione e vagliatura per la composizione dei cumuli di materia prima seconda, a frazioni granulometriche differenziate.</p> <p>La normativa e le procedure autorizzative sono chiare ed impongono rigidi controlli sull'accettabilità dei materiali, sulla separazione e cernita, sullo stoccaggio provvisorio protetto dei materiali estranei, sulle verifiche analitiche da condursi sui materiali in arrivo e presenti.</p> <p>Su tali aspetti ed in relazione al livello di approfondimento che la variante richiede, il RA ha fornito esaustive argomentazioni e prescrizioni.</p> <p>Gli effetti cumulati dei potenziali impatti dovranno essere opportunamente sviluppati nelle successive fasi progettuali.</p>

		<p>Per quanto attiene il livello di approfondimento dei dati ambientali per comporre un adeguato quadro di riferimento sullo stato attuale del territorio, si richiama quanto contenuto nel comma 2 dell'art.24 della LR 10/2010:</p> <p><i>“Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).”</i></p>
2.4	<p>A parere dell'osservante il Rapporto Ambientale e i dati che sono in possesso delle Amministrazioni che lo hanno adottato non permettono di raggiungere il preciso dovere del Primo Cittadino e del Consiglio che lo controlla, di tutelare la salute degli abitanti che li hanno eletti.</p> <p>Riporta a tale proposito i dati relativi ai limiti emissivi assunti a riferimento nel Rapporto ambientale e li confronta con quelli di un impianto di smaltimento rifiuti inerti presente sul territorio pratese, rilevando che il range di emissioni imposto di 453 g/h – 908 g/h è facilmente raggiungibile.</p>	<p>Nel RA non si afferma che il range 453 g/h – 908 g/h sia l'intervallo di emissioni consentito per un impianto insediabile in tale area.</p> <p>Al contrario tale riferimento, avendo valutato che potrebbe essere il possibile intervallo di emissione, sulla base di dati di letteratura compatibili, serve come parametro per escludere a priori, la localizzazione delle sorgenti emmissive a distanze inferiori od uguali a 150 m dai recettori.</p> <p>In merito il Rapporto Ambientale ha cautelativamente prescritto per le successive fasi attuative, una valutazione modellistica di dispersione in atmosfera, coerentemente con quanto stabilito dalle linee guida ARPAT, per la valutazione delle emissioni da attività che prevedono manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti.</p> <p>In tale sede verrà condotto lo studio della dinamica dei fenomeni diffusivi, in modo da riprodurre, nelle condizioni meteorologiche tipiche dell'area, lo stato di dispersione delle sostanze inquinanti emesse dall'impianto oggetto di studio. In questo modo, sulla base di dati di progetto in condizioni sia ordinarie che estreme, ed utilizzando dati di orografia, uso del suolo e dati meteorologici sito specifici, sarà possibile valutare nelle peggiori condizioni l'impatto sull'areale circostante l'impianto (compresi Galciana, Vergaio e Casale) e nello specifico sui recettori sensibili. Il modello diffusionale dovrà dimostrare che in nessun punto dell'areale considerato dovranno essere superati i limiti normativi previsti da DLgs 155/2010 e ssmii, avendo cura di valutare preventivamente, attraverso campagne di monitoraggio ex ante (anche queste prescritte), i valori di fondo presenti nell'area. Gli elementi prescrittivi saranno peraltro puntualmente e rigorosamente dettagliati dai soggetti istituzionali preposti che, nel corso delle procedure attuative ed autorizzative, esamineranno la documentazione progettuale ed i relativi scenari di impatto ancorché di tipo cumulato.</p>
2.5	<p>L'osservante si riferisce alle criticità dell'area rispetto al traffico ed alla accessibilità del sito.</p> <p>In particolare rileva che per il Rapporto Ambientale il traffico veicolare attualmente gravante su sito in oggetto è un flusso medio-alto che sarebbe notevolmente peggiorato dall'inserimento di una attività di smaltimento inerti per l'alto numero di mezzi in costante passaggio che tale attività comporterebbe.</p> <p>Ritiene che la dotazione infrastrutturale dell'area sia già sottodimensionata per i flussi esistenti e che l'accessibilità al sito, limitata ed unidirezionale (esclusivamente da ovest) siano motivi tali da rendere irragionevole la scelta dello stesso.</p>	<p>Nell'ambito degli approfondimenti sviluppati nel RA è emerso che il viale Leonardo da Vinci è classificato come “strada di scorrimento extraurbana”, pertanto idonea al traffico di mezzi pesanti.</p> <p>Nei medesimi accertamenti è stato altresì evidenziato che, sulla base degli studi sulla mobilità del Comune di Prato, l'arteria risulta già caratterizzata da flussi di traffico medio alti.</p> <p>All'interno del Rapporto Ambientale è stata analizzata la possibile interferenza dell'impianto con il fattore traffico per le diverse aree di valutazione, tra cui quella oggetto di variante analizzando: la compatibilità con il Piano Urbano della Mobilità Comunale, la presenza di potenziali recettori entro una fascia di 150 m dalle strade dove presumibilmente transiteranno i mezzi in ingresso ed uscita all'impianto, l'idoneità o meno della viabilità esistente al traffico di mezzi pesanti, il tipo di accesso esistente o da realizzare/adequare all'area prescelta.</p> <p>Tali aspetti hanno pertanto consentito di formulare rigorose prescrizioni alle successive fasi di studio e progettazione necessari per un corretto dimensionamento dell'attività e dei flussi di traffico indotti da tali insediamenti.</p>

Per le finalità rappresentate e le ragioni di fatto e di diritto sopra definite propone la revoca della Delibera Consiliare n. 33 del 25/06/2015.

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

Prato, 21 ottobre 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Francesco Caporaso

.....

**VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE
PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI**

**ADOTTATA CON DCC n. 33 del 25/06/2015
pubblicata su BURT n. 27 del 08/07/2015**

CONTRODEDUZIONI TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PRESENTATA con PG 1276411 del 07-09-2015

Da: sig.ra Caterina Gestri, residente in Prato in via Borgo di Casale n. 78, nata a Prato il 27/9/1980.

In linea generale l'osservante ritiene che il Rapporto Ambientale sia incompleto e carente rispetto ai seguenti argomenti:

1. l'evoluzione probabile dello stato attuale dell'ambiente senza l'attuazione del piano o del programma
2. i possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la salute umana, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi
3. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e descrizione della scelta delle cinque aree
- 4.

Nello specifico vengono poi sviluppati i seguenti punti:

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1.1	L'osservante ritiene che il Rapporto Ambientale, non fornendo alcuna considerazione di carattere ambientale in merito alla possibile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente in assenza dell'attuazione della variante ed evidenziando stime di natura socio-economica, abbia anticipato decisioni di tipo politico.	Molti indicatori relativi alle diverse componenti ambientali analizzate, manifestano criticità e segnali di compromissione, indipendenti da ciò che viene o verrà insediato all'interno dell'areale. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la porzione di territorio analizzata risulta un'area, interclusa tra direttrici viarie ad alta densità di traffico. Mancando pertanto qualsiasi relazione ecologica significativa con le porzioni contermini di territorio, risultando peraltro soggetta a pressioni antropiche derivanti anche dai numerosi insediamenti produttivi, il quadro evolutivo senza modifiche non può che vedere consolidato lo stato di criticità e di compromissione rilevato nello stato attuale.
2.1	L'osservante ritiene che il Rapporto Ambientale sia mancante dei possibili effetti significativi sulla salute umana a seguito dell'attuazione della variante	Le analisi condotte configurano un esaustivo quadro di riferimento ambientale ex ante; gli scenari di impatto previsti, in assenza di elementi progettuali specifici, anticipano e determinano in maniera rigorosa, limiti operativi in ragione proprio delle possibili interferenze rispetto agli insediamenti esistenti siano essi di tipo civile che industriale. I limiti emissivi in termini diffusionali, acustici ed idrici considerano evidentemente la massima tutela per la popolazione nell'ambito di un contesto normativo chiaro ed ineludibile.

		<p>Tale quadro di riferimento, previsionale nonché prescrittivo trova peraltro condivisione e coerenza con il parere ed il contributo del soggetto istituzionale preposto ASL 4.</p> <p>In fase di variante urbanistica, non essendo determinate le caratteristiche costruttive e le modalità operative dell'eventuale impianto che andrà ad insediarsi, risulterebbe difficile e non veritiera la stima dei rischi per la salute rendendo impossibile e vane eventuali indicazioni riguardanti miglioramenti e modalità di monitoraggio nel tempo relativamente al progetto in esame.</p>
2.2	<p>L'osservazione riguarda la valutazione nel Rapporto Ambientale delle criticità del Sistema Aria. Al riguardo si ritiene che la rilevazione utilizzata per produrre i dati sull'inquinamento dell'aria sia non adeguata in quanto la centralina che li ha rilevati è situata in zona via Roma, ben lontana dal sito e tale da non rilevare l'effettiva concentrazione di inquinamento del sito, il quale ha nelle vicinanze altri impianti di smaltimento e stoccaggio di inerti, il depuratore, l'Autostrada A11 etc.</p> <p>Si ritiene non sia stata rispettato il Piano di Risanamento e Mantenimento approvato D.G.R.T. 44 del 17/03/2008, nel quale la zona è classificata come zona di Risanamento C (zona con livelli di inquinamento superiori ai valori limite ma inferiori ai margini di tolleranza temporaneo).</p> <p>Si richiede che venga effettuato un monitoraggio puntuale in loco e che sia valutata il aggiunta il carico inquinamento rilevato per l'impianto di inerti attualmente presente a San Giorgio a Colonica e che vengano fatte le conseguenti valutazioni complessive.</p>	<p>Il fatto che l'areale sia ricompreso in zona C non preclude la possibilità di insediare simili attività ovviamente nel rispetto dei limiti emissivi codificati.</p> <p>Nell'ambito del territorio pratese è presente un solo impianto (Varvarito via delle Fonti) autorizzato con procedura ordinaria e per le medesime categorie merceologiche, ovvero con potenzialità di trattamento commisurate ai fabbisogni richiesti nel Piano Provinciale, sulla base dei dati pubblicati nel Piano Interprovinciale dei Rifiuti (Province di Firenze, Pistoia e Prato – ATO Toscana Centro). I monitoraggi preventivi prescritti per le successive fasi attuative consentiranno tuttavia la definizione della qualità dell'area nella zona nella situazione ex ante, dunque derivante dalla sommatoria degli effetti indotti da ogni sorgente emissiva presente nell'ambito di un intorno significativo.</p> <p>Per la definizione del contesto ambientale di riferimento per quanto concerne la qualità dell'aria, sono stati presi i dati di qualità dell'aria delle centraline di monitoraggio ufficiali presenti sul territorio pratese.</p>
3.1	<p>L'osservante ritiene che nel Rapporto Ambientale non vi siano spiegazioni riguardo ai motivi che hanno portato alla scelta delle cinque aree messe poi a confronto.</p>	<p>Le possibili cinque alternative sono state individuate in modo che soddisfacessero prima di tutto i criteri localizzativi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di ciò è stato dato opportunamente atto nel Rapporto Ambientale.</p>
4	<p>L'osservante rileva che nel Rapporto Ambientale non è ravvisabile alcun riferimento al progetto di ampliamento (terza corsia) dell'Autostrada A11 né al progetto del nuovo Aeroporto di Firenze soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale</p>	<p>La comparazione e le valutazioni sui possibili effetti sinergici o cumulati possono e debbono essere fatte su livelli comparabili di azioni. Nel caso di VAS su piani e programmi tali fattispecie non possono essere comparati a progetti peraltro ancora in fase di procedura di VIA, il cui livello di dettaglio, seppur previsionale, risulta totalmente differente rispetto ad una generica previsione di insediamento, carente, per sua natura, di riferimenti specifici a dimensioni dinamiche funzionali ed operative.</p> <p>Tale proiezione troverà ampia e dettagliata soddisfazione nelle successive fasi attuative, rispetto alle quali i livelli progettuali e di dettaglio consentiranno di sviluppare appropriate valutazioni degli effetti cumulati e sinergici rispetto a progetti ed interventi previsti nell'ambito tuttavia di un areale di potenziale interferenza commisurato alla magnitudo attesa del possibile impatto generato.</p>

Per quanto esposto l'osservante chiede:

- di annullare il procedimento di variante urbanistica
- in alternativa, di avviare una nuova consultazione e di predisporre un nuovo rapporto ambientale analizzando altre alternative
- in alternativa, di modificare ed integrare il Rapporto Ambientale adottato

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

Prato, 21 ottobre 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Arch. Francesco Caporaso

.....



**VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE
PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI**

**ADOTTATA CON DCC n. 33 del 25/06/2015
pubblicata su BURT n. 27 del 08/07/2015**

CONTRODEDUZIONI TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE PRESENTATA con PG 107321 del 20-07-2015

Da: Comitato Ambientale di Casale.

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1	<p>Il Comitato già con nota del 03.06.2015, integralmente richiamata dalla presente osservazione, aveva rilevato l'inadeguatezza e l'inefficacia degli strumenti partecipativi adottati dal Comune nella definizione della variante. Lamenta la mancata considerazione di tale nota e quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rileva l'anomala coincidenza tra la data della nomina del Garante e la data di formalizzazione del rapporto redatto dal Garante stesso, allegato alla delibera di adozione, che appare un mero adempimento formalistico e non tiene in nessuna considerazione il contributo del Comitato; - contesta l'elenco delle riunioni pubbliche presenziate da membri dell'Amministrazione, in quanto privo di qualsiasi supporto probatorio, mancando di: luogo e modalità di svolgimento, oggetto, numero dei partecipanti, verbali, pubblicizzazione e sollecitazioni alla partecipazione e soprattutto sintesi delle questioni dibattute; - a dimostrazione della predetta contestazione, riferisce su alcuni eventi citati nella relazione del Garante, per sottolineare come: in alcuni nessun riferimento è stato fatto alla variante; in altre veniva rilevata proprio l'inadeguatezza degli strumenti partecipativi; altre ancora non erano state adeguatamente pubblicizzate; in una era stata addirittura deliberatamente omessa la disposizione della Giunta che 	<p>La LR 65/2014 prevede l'attività del Garante dell'Informazione e della Partecipazione nei procedimenti ordinari per la formazione degli Strumenti Urbanistici e loro varianti e per la formazione degli Accordi di Pianificazione. Non prevede tale attività per i procedimenti delle varianti semplificate di cui all'art. 32 della medesima legge.</p> <p>Per la variante in oggetto solo in data 21.01.2015, la Conferenza dei Servizi preliminarmente convocata nella procedura di VAS per redigere il Rapporto Ambientale, ha individuato l'area idonea oggetto della variante ed ha accertato la necessità di procedere con Accordo di Pianificazione, che richiede l'attività del Garante.</p> <p>Ai sensi del Regolamento comunale ex-art. 19 L.R. 1/05 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 175 del 27.10.2005 e tuttora efficace per effetto dell'art. 245 della L.R. 65/2014, il Garante, nominato per ogni singolo procedimento dal Dirigente, in accordo con l'Amministrazione Comunale, svolge un ruolo informativo verso i cittadini, e promuove forme particolari di comunicazione in riferimento ad atti ritenuti particolarmente rilevanti.</p> <p>Il Garante della comunicazione, in sede di adozione ed approvazione degli atti di governo del territorio, redige un rapporto sull'attività svolta che trasmette al responsabile del procedimento.</p> <p>Nel complicato e concertato procedimento di variante, il Garante individuato dal Dirigente ha redatto il rapporto pededeutico all'adozione, raccogliendo dati notizie ed informazioni su partecipazioni dell'Ufficio e degli Amministratori ad incontri, dibattiti, assemblee, con i cittadini delle diverse frazioni potenzialmente coinvolte nella localizzazione dell'impianto. I contributi raccolti in quelle occasioni ponderati con le esigenze e le necessità che motivano il procedimento di variante, hanno contribuito alla definizione della variante medesima.</p> <p>Per mera coincidenza, il Garante ha concluso e sottoscritto il</p>

	dava mandato alla predisposizione della variante	proprio rapporto nella stessa data della determina del Dirigente che formalizza la nomina secondo il Regolamento richiamato. Tale circostanza non pregiudica né trascura i principi di correttezza, trasparenza e partecipazione che ispirano l'attività amministrativa del Comune di Prato.
--	--	--

L'osservante chiede la rettifica della relazione del Garante o, in subordine, la debita considerazione degli elementi forniti nella redazione delle prossime relazioni, con piena pubblicità degli stessi elementi sulla pagina web dedicata alla variante.

Considerazioni conclusive :

Le osservazioni, quale contributo e partecipazione dei cittadini ad una migliore ed attenta attività di pianificazione, comportano, quando accolte, modifiche dello strumento adottato. Nello specifico l'osservazione è rivolta alla relazione del Garante, ovvero al resoconto sull'attività posta in essere per l'informazione e la partecipazione. Qualunque possa essere l'esito del contraddittorio sulla veridicità o meno del contenuto della relazione, non produce alcun effetto sulle scelte e sulle strategie che hanno motivato la variante in argomento.

Prato, 21-10-2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Francesco Caporaso

.....



SERVIZIO URBANISTICA

**AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO
SU AREE INTERESSATE ALLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI NON
PERICOLOSI**

Comunicato ai diretti interessati con PG 73545 del 15/05/2015

CONTRODEDUZIONI TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE PRESENTATA con P.G. n. 93835 del 24/06/2015

Da: Querci Sergio in qualità di comproprietario

Il sig. Sergio Querci ha presentato l'osservazione per sé e per l'impresa edile Qquadro sas, a seguito della comunicazione (del 15.05.2015) dell'avvio del procedimento di variante che assoggetta a vincolo espropriativo alcuni loro terreni e dopo aver ottenuto informazioni in merito dal Servizio Urbanistica.

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1	<p>Il Sig. Querci manifesta preliminarmente la propria contrarietà all'intervento; riassume l'iter che porterà alla realizzazione dell'impianto.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">- evidenzia i danni e i deprezzamenti che subiranno i propri beni e le attività economiche già oggi programmate sulle aree di proprietà;- fornisce indicazioni e suggerisce soluzioni tecniche per ripristinare o comunque migliorare, nella zona, la viabilità e lo stato delle infrastrutture presenti, per mitigare il rischio idraulico (interventi sugli argini del Fosso Ficarello) ed il rischio igienico (interventi sul Collettore di fognatura Ficarello)- invita l'Amministrazione a tenere in considerazione nella determinazione delle indennità d'esproprio la perequazione, i deprezzamenti, le opere e i manufatti presenti sull'area- chiede che l'esproprio ricomprenda anche la particella 786	<p>La sicurezza e una migliore qualità dell'ambiente, dell'igiene pubblica, della salute e della vita dei cittadini, sono obiettivi prioritari e inalienabili di una pubblica amministrazione in generale e del Comune di Prato in particolare. Le opere e gli interventi suggeriti dall'Osservante, compatibilmente con le risorse finanziarie, le priorità, i tempi, le scelte progettuali più idonee all'interesse generale ed a tutela dei diritti reali dei privati, saranno tenuti in doverosa considerazione, anche nel momento dell'effettiva realizzazione dell'intervento attuativo della variante.</p> <p>Relativamente alle indennità di esproprio la loro determinazione e gli elementi da considerare, non potranno, in ogni caso, discostarsi dalle disposizioni del Testo Unico sulle espropriazioni (D.P.R. 327/2001).</p>

Prato, 21-10-2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Francesco Caporaso

.....